

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi** 28
- ★ **Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca** 49
- ★ **Regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci** 57
- ★ **Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca** 59
- ★ **Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige** 81
- Regolamento (CE) n. 2373/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 84
- Regolamento (CE) n. 2374/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 3 499 978 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 86

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 26 EUR

Con la presente pubblicazione si chiude la serie L dell'anno 2002.



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio	88
* Regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio	92
* Regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio	95
* Regolamento (CE) n. 2378/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali	101
* Regolamento (CE) n. 2379/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo al riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi realizzate in Slovacchia prima dell'importazione nella Comunità	108
* Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi	117
* Regolamento (CE) n. 2381/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi	119
* Regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽¹⁾	120
* Regolamento (CE) n. 2383/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004	122
* Regolamento (CE) n. 2384/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura	124
* Regolamento (CE) n. 2385/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che proroga e modifica la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi	125
Regolamento (CE) n. 2386/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	128
Regolamento (CE) n. 2387/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	130
Regolamento (CE) n. 2388/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	132

Regolamento (CE) n. 2389/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	134
Regolamento (CE) n. 2390/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	136
Regolamento (CE) n. 2391/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	138
Regolamento (CE) n. 2392/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	139

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo e Consiglio

2002/1010/CE:

- * **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2002, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio** 142

Banca centrale europea

2002/1011/CE:

- * **Decisione della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2002, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2003 (BCE/2002/12) ...** 144

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 2367/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
relativa al programma statistico comunitario 2003-2007
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁴⁾, dispone l'adozione di un programma statistico comunitario.
- (2) Il regolamento (CE) n. 322/97 stabilisce i principi della produzione delle statistiche comunitarie e si applica alla presente decisione.
- (3) L'unione economica e monetaria esige un considerevole impegno per la fornitura di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti relative alla Comunità.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 322/97, per formulare, applicare, controllare e valutare le proprie politiche la Comunità deve poter accedere tempestivamente ad informazioni statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti, comparabili fra Stati membri e prodotte con la massima efficacia possibile.
- (5) La disponibilità di statistiche comparabili aggiornate di buona qualità è spesso una condizione necessaria per attuare le politiche comunitarie.
- (6) Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle informazioni statistiche nella Comunità è necessario stabilire un programma statistico comunitario quinquennale che individui gli orientamenti, i settori principali e gli obiettivi delle azioni previste in relazione a tali priorità.

- (7) A tal fine, le autorità comunitarie dovrebbero garantire statistiche comparabili e di alta qualità.
- (8) Il metodo specifico di elaborazione delle statistiche comunitarie richiede una cooperazione particolarmente stretta nell'ambito di un sistema statistico comunitario in corso di sviluppo, tramite il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾, per quanto riguarda l'adeguamento del sistema, in particolare attraverso l'adozione degli strumenti giuridici necessari per ottenere dette statistiche comunitarie. Va tenuto conto dell'onere che ciò comporta per gli interpellati, siano essi imprese, famiglie o individui.
- (9) La produzione di statistiche comunitarie nel quadro legislativo del programma quinquennale è di competenza delle autorità nazionali a livello nazionale e dell'autorità comunitaria (Eurostat) a livello comunitario.
- (10) Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una cooperazione stretta, coordinata e coerente tra l'Eurostat e le autorità nazionali.
- (11) A tal fine, l'Eurostat dovrebbe garantire il coordinamento in varie forme tra le autorità nazionali per mezzo di una rete che rappresenti il Sistema statistico europeo (SSE) per assicurare la fornitura tempestiva di statistiche rispondenti alle necessità delle politiche dell'Unione europea.
- (12) Misure dettagliate per l'attuazione di specifiche azioni statistiche possono essere affidate al SEE dalla Commissione, che dovrebbe decidere gli obiettivi e le misure in questione.
- (13) Inoltre, per l'attuazione del presente programma, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97, alla Commissione sono affidati determinati compiti di natura attuativa o esecutiva, definiti in atti relativi a specifiche azioni statistiche.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 274.

⁽²⁾ GU C 125 del 27.5.2002, pag. 17.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 settembre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

- (14) Può essere presa in considerazione l'eventualità che alcuni di tali compiti, attualmente eseguiti a livello della Commissione, siano assunti, ad esempio, da un organismo esecutivo specializzato.
- (15) In taluni settori contemplati da varie politiche comunitarie è importante procedere a una scomposizione dei dati per genere.
- (16) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾.
- (17) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 322/97, le grandi linee del presente programma sono state sottoposte al comitato del programma statistico, al comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale istituito dalla decisione 91/116/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e al comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 91/115/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma statistico

È istituito il programma statistico comunitario per il periodo 2003-2007 (di seguito denominato «il programma»). Il programma figura negli allegati.

L'allegato I definisce gli orientamenti, i settori principali e gli obiettivi delle azioni previste durante tale periodo e presenta una sintesi dei fabbisogni statistici in relazione alle necessità politiche dell'Unione europea, articolate secondo i titoli del trattato.

L'allegato II presenta una sintesi dei temi di lavoro di Eurostat.

Articolo 2

Obiettivi e priorità politiche

Tenendo conto delle risorse a disposizione delle autorità nazionali e della Commissione, il presente programma rispetta le principali priorità della politica comunitaria:

— unione economica e monetaria,

- allargamento dell'Unione europea,
- competitività, sviluppo sostenibile e agenda sociale.

Esso assicura inoltre il mantenimento del supporto statistico esistente per le decisioni relative alle politiche attuali e il soddisfacimento di ulteriori esigenze derivanti da nuove iniziative politiche della Comunità. Tiene conto dell'esigenza di un riesame permanente delle priorità statistiche e della necessità delle statistiche prodotte, al fine di sfruttare al meglio le risorse disponibili e ridurre al minimo gli oneri di risposta.

Inoltre, la Commissione garantisce statistiche comparabili di alta qualità.

Articolo 3

Finanziamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo 2003-2007 è fissata in 192 500 000 EUR.

Per il periodo 2003-2006 l'importo previsto è di 150 727 000 EUR. Per il 2007 l'importo è di 41 773 000 EUR. Quest'ultimo importo è considerato confermato se è compatibile con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità finanziaria entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 4

Relazioni

Nel corso del terzo anno di attuazione del programma la Commissione prepara una relazione intermedia che ne illustra lo stato di avanzamento e la presenta al comitato del programma statistico.

Al termine del periodo coperto dal programma la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, presenta un adeguato rapporto di valutazione sull'attuazione del programma, tenendo conto dei pareri di esperti indipendenti. Tale rapporto è completato entro la fine del 2008 e quindi trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 97/255/CE (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

*Articolo 6***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO I

PROGRAMMA STATISTICO QUINQUENNALE: ORIENTAMENTI

INTRODUZIONE

1. La necessità di informazioni statistiche per le politiche dell'UE

Le istituzioni e i cittadini dell'Unione europea devono poter disporre di strumenti concreti per verificare la necessità e lo stato d'avanzamento delle iniziative politiche europee. Informazioni statistiche di elevata qualità sono essenziali per rispondere a questa esigenza. Eurostat (Istituto statistico delle Comunità europee) ha come compito principale l'elaborazione e la diffusione di informazioni pertinenti e aggiornate riguardanti un'ampia gamma di aspetti sociali, economici e ambientali, a sostegno delle politiche attuali e future dell'Unione europea. In una eUnione europea in evoluzione, le informazioni statistiche devono essere rese disponibili nella forma e al momento voluti dall'utente. Nel corso del periodo di questo programma altri sforzi dovranno essere dispiegati affinché i cittadini abbiano accesso ad una quantità sempre maggiore di informazioni di base sull'evoluzione dell'economia, della società e dell'ambiente nell'Unione europea. L'SSE (Sistema statistico europeo) deve sviluppare ulteriormente le proprie strutture e strategie affinché il sistema nel suo insieme mantenga e sviluppi la qualità e l'efficacia necessarie per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti.

Struttura dell'allegato

Il presente allegato si concentra sugli elementi politici determinanti del programma di lavoro e fornisce una sintesi dei fabbisogni statistici europei considerati nella prospettiva delle necessità politiche dell'Unione europea, definite in base ai titoli secondo cui si articola il trattato che istituisce la Comunità europea.

Per ciascuno di questi titoli, il presente allegato riporta:

- l'indirizzo di massima dell'attività statistica da svolgere nel corso del quinquennio per i singoli settori e i piani d'azione specifici previsti, compresi gli atti giuridici prevedibili,
- i settori d'attività statistica a sostegno delle politiche del titolo secondo i temi di attività statistica definiti nel quadro della gestione basata sull'attività.

2. Strategie di attuazione**a) Obiettivi**

L'attuazione del programma di lavoro terrà conto degli obiettivi definiti nel piano d'impresa Eurostat. Tale programma sarà attuato tenendo conto del rapporto costi/benefici di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. Tali obiettivi sono:

- Eurostat al servizio della Commissione,
- Eurostat al servizio delle altre istituzioni europee e di tutti gli utenti,
- contribuire al mantenimento e allo sviluppo del Sistema statistico europeo,
- accrescere la motivazione e la soddisfazione del personale,
- migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi,
- incrementare la produttività interna.

b) Produzione statistica

In collaborazione con i propri partner dell'SSE, Eurostat metterà in atto processi di produzione che garantiscano alle statistiche europee il livello di qualità necessario ai fini della gestione della politica dell'Unione europea. Particolare importanza assumeranno le statistiche relative alla zona euro.

Eurostat e i partner dell'SSE sottoporranno ad un esame permanente le informazioni statistiche comunitarie e nazionali per assicurare la loro rispondenza ai bisogni reali delle politiche comunitarie e nazionali e la piena integrazione dei due aspetti.

c) Efficacia dell'attuazione

La Commissione valuterà costantemente i propri metodi di lavoro per far sì che le risorse siano utilizzate nel modo più efficace. Certi compiti nel settore delle statistiche potranno essere individuati come adatti ad essere attuati e seguiti da un'agenzia esecutiva. L'istituzione di una simile agenzia esecutiva sarebbe preceduta da un'analisi completa conformemente alle disposizioni del Consiglio e della Commissione relative a tali organismi. I partner dell'SSE saranno consultati tramite il comitato del programma statistico e riceveranno informazioni esaurienti su tale processo.

d) *Attuazione di bilancio del programma*

I fondi stanziati per le informazioni statistiche in base al presente programma sono soggetti alla procedura di bilancio annuale, senza pregiudizio per i fondi stanziati in base ad altri atti giuridici. Le risorse saranno impiegate:

- per la produzione di statistiche, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 322/97, compresi lo sviluppo e la gestione di sistemi di informazioni statistiche e dell'infrastruttura necessaria,
- per erogare contributi finanziari ai partner dell'SSE (Eurostat prevede di concludere accordi quadro con tali partner),
- per l'assistenza tecnica e amministrativa e per altre misure di supporto.

3. **Priorità**

La gestione delle priorità dei lavori statistici si basa su quattro diverse categorie di attività.

a) *Esigenze dettate dalle politiche comunitarie*

Le implicazioni statistiche dei principali settori della politica comunitaria sono quelle attualmente individuate dalla Commissione e possono essere sintetizzate come segue:

- unione economica e monetaria: tutte le statistiche necessarie per la fase III dell'UEM e il patto per la stabilità e la crescita,
- allargamento dell'Unione europea: inclusione degli indicatori statistici di importanza essenziale per i negoziati d'adesione e per l'integrazione nell'SSE dei paesi candidati,
- competitività, sviluppo sostenibile e agenda sociale: in particolare, statistiche sul mercato del lavoro, l'ambiente, i servizi, le condizioni di vita, le migrazioni ed eEurope,
- coordinamento aperto: fornire indicatori e relative statistiche, sulla base di metodologie avanzate e risultati armonizzati, conformemente al mandato impartito dal Consiglio europeo.

b) *Principali progetti*

Riguardano i principali settori d'attività necessari per assicurare il funzionamento del sistema. Sarà applicato un metodo formale di gestione dei progetti, come segue:

— *Attività infrastrutturali*

Consolidamento del funzionamento dell'SSE in un'Europa approfondita ed allargata. Saranno realizzati vari strumenti di collaborazione fra gli organismi nazionali di statistica ed Eurostat, che si baseranno essenzialmente sullo scambio di dati fra le autorità statistiche nazionali, la specializzazione degli Stati membri in alcuni settori specifici e la flessibilità nella realizzazione di indagini statistiche, in alcuni casi a livello di UE.

Sviluppo di un sistema in grado di rispondere a necessità politiche in evoluzione e, nel contempo, del dialogo fra statistici e politici, per garantire la flessibilità della risposta e la pertinenza dei prodotti statistici.

Lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica a livello della Commissione e degli Stati membri mirerà a garantire una maggiore produttività, una riduzione degli oneri di risposta e un accesso più facile degli utenti alle informazioni statistiche.

La partecipazione di Eurostat alle iniziative «e-Commissione» ed «eEurope» come pure l'accesso dell'SSE ai programmi di ricerca e sviluppo e al programma di scambio di dati fra le amministrazioni (IDA) assicureranno la cooperazione e la sinergia fra gli sforzi della Comunità e quelli nazionali.

L'assicurazione qualità e la base scientifica delle statistiche comunitarie saranno il risultato di una stretta cooperazione fra gli statistici ufficiali e quelli accademici.

— *Progetti specifici*

Statistiche sulla nuova economia, compresi settori come la società dell'informazione e l'innovazione.

Statistiche sulla ricerca e lo sviluppo, compresa l'analisi comparativa delle politiche nazionali di RST.

Statistiche congiunturali.

Indicatori a supporto delle politiche per uno sviluppo sostenibile.

Indicatori di esclusione sociale e povertà.

c) *Supporto statistico alle politiche in corso*

Proseguimento di attività statistiche a sostegno di politiche comunitarie esistenti quali l'agricoltura, la politica regionale e il commercio estero.

d) *Altri settori*

Altri settori della raccolta di dati statistici non citati in precedenza, ma necessari per ragioni politiche.

Per le attività che rientrano in queste priorità le caratteristiche dei dati sono state in generale definite da Eurostat e dagli Stati membri nell'ambito del comitato del programma statistico e del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, conformemente al regolamento del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie e ai principi adottati per quanto riguarda le decisioni concernenti la gestione del lavoro.

4. **Sussidiarietà**

Il quadro legislativo è costituito da:

- 1) decisione 89/382/CEE, Euratom, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;
- 2) regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio;
- 3) decisione 97/281/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie ⁽¹⁾.

Eurostat ha il compito di fornire statistiche comunitarie rispondenti alle necessità politiche dell'Unione europea. Eurostat può assolvere questo compito solo con la collaborazione delle autorità statistiche degli Stati membri. Le attività svolte si basano quindi sempre sul principio fondamentale della sussidiarietà e la collaborazione coinvolge un gran numero di agenzie partner, ma principalmente gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri dell'Unione europea.

5. **L'equilibrio fra esigenze e risorse**

L'SSE deve vigilare sull'equilibrio tra il fabbisogno di informazioni ai fini delle politiche comunitarie e le risorse necessarie a livello comunitario, nazionale e regionale per fornire tali informazioni. Lo stanziamento di risorse adeguate nel contesto nazionale è di particolare importanza per rispondere alle esigenze di informazione statistica che le decisioni comunitarie implicano. È però importante anche mantenere una sufficiente flessibilità per consentire alle autorità nazionali di soddisfare nel modo più efficace in rapporto ai costi le esigenze di informazione statistica della Comunità.

Per sostenere una strategia basata su una scelta equilibrata delle priorità, il processo di programmazione annuale dovrebbe prevedere che si riesamini, su base permanente, se siano ancora necessarie le statistiche della Comunità esistenti, individuando quelle che potrebbero essere ridotte o interrotte. Detto riesame deve essere effettuato in stretta collaborazione con i principali utenti delle statistiche, quale importante elemento per l'introduzione di nuove iniziative statistiche.

Il presente allegato identifica le statistiche che costituiscono il necessario supporto delle politiche comunitarie. Nel contesto della gestione complessiva delle risorse, il grado di priorità delle varie componenti dell'attività statistica è definito in base agli indirizzi generali sopra enunciati.

PROGRAMMA STATISTICO QUINQUENNALE: OBIETTIVI ED AZIONI

ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Implicazioni statistiche

Si prevede che i negoziati si concluderanno con un trattato di adesione per alcuni paesi candidati durante il periodo di validità del programma 2003-2007. Per il seguito e il potenziale completamento di tali trattative, la Commissione deve potersi basare su una serie completa di statistiche affidabili, comparabili, da un punto di vista metodologico, con quelle dei paesi dell'Unione Europea. L'Unione dovrà quindi far fronte a due diverse sfide:

- integrare i potenziali nuovi membri in tutti i meccanismi comunitari, inclusi, per esempio, i bilanci delle risorse proprie, i Fondi strutturali e tutte le altre problematiche e programmi,
- continuare a preparare gli altri candidati e aiutarli a raggiungere la piena conformità alla vigente legislazione comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56.

In entrambi i casi non sono da sottovalutare le elevate esigenze imposte alla produzione statistica dei paesi candidati, da verificare e comunicare mediante Eurostat. Evidentemente, sono indispensabili le statistiche economiche di base, come la distribuzione settoriale e regionale della creazione del PIL, la popolazione e l'occupazione. Gli altri settori chiave sono quelli che misurano l'attuazione del mercato unico, cioè le attività con effetto transfrontaliero come gli scambi di merci, gli scambi di servizi e la libertà di stabilimento, la bilancia dei pagamenti, i flussi di capitali, la mobilità delle persone (lavoratori emigrati, immigrazione, richieste di asilo politico, ecc.), la produzione e la struttura industriali, con particolare attenzione alla capacità produttiva, ecc. In generale, la produzione statistica deve fornire una base alla politica comunitaria nei settori interessati e rispondere alle esigenze poste dall'unione monetaria. Inoltre, vi è una domanda di statistiche in settori sensibili per i negoziati d'adesione, a sostegno delle principali politiche dell'Unione europea come l'agricoltura, i trasporti, le regioni e l'ambiente.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio, i lavori si concentreranno su:

- consolidamento della raccolta di dati armonizzati per i negoziati e a fini interni dell'Unione europea,
- assistenza continua ai paesi candidati e ai nuovi membri perché migliorino i propri sistemi statistici, al fine di soddisfare i requisiti comunitari, inclusa un'informazione tempestiva su ogni nuova legislazione comunitaria.

TITOLO I

Libera circolazione delle merci

Implicazioni statistiche

L'entrata in vigore del mercato unico nel 1993 ha portato all'introduzione di un sistema per la rilevazione statistica degli scambi di merci fra Stati membri (Intrastat) che ha ridotto l'onere gravante sui fornitori di informazioni e ha così permesso di dare una risposta più adeguata alle esigenze dell'unione economica e monetaria. Tuttavia, la riduzione dell'onere è stata limitata dalla volontà delle autorità nazionali e di numerose associazioni di categoria di mantenere un sistema di statistiche dettagliate sul commercio intracomunitario, compatibili con le statistiche extracomunitarie.

Conformemente al piano strategico approvato nel 1999 da Eurostat e dagli Stati membri, i nuovi adeguamenti del sistema saranno esaminati e collaudati prima di qualunque riforma della legislazione. Il nuovo sistema dovrebbe quindi essere incentrato sulla fornitura di dati che soddisfino le esigenze della Comunità, secondo rigorosi requisiti qualitativi in termini di copertura, affidabilità e disponibilità. Il contenuto dei dati dovrebbe essere definito in modo da semplificare i requisiti attuali, tenendo conto, nel contempo, dell'evoluzione delle esigenze con il progredire dell'integrazione europea. Si adotterà anche un'azione per migliorare l'affidabilità delle statistiche sui prezzi delle importazioni e delle esportazioni, per consentire una misura più efficace della competitività interna dei prodotti dell'Unione.

Parallelamente, le possibili conseguenze del passaggio ad un sistema comune di IVA saranno analizzate attraverso la valutazione delle fonti delle informazioni amministrative o statistiche che possono essere usate come riferimento, e sarà data priorità al mantenimento del collegamento con il sistema IVA e con l'uso del registro generale delle imprese.

Riepilogo

Alla fine del programma quinquennale, la Commissione avrà adeguato e migliorato i sistemi di rilevazione statistica degli scambi di merci fra Stati membri e con paesi terzi, tenendo conto dello sviluppo delle esigenze di informazioni e del contesto economico e amministrativo.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO I LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	53 Scambi di merci
Altri temi collaterali di rilievo	44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 45 Energia 48 Trasporti 64 Produzione vegetale 65 Produzione animale 66 Statistiche agroindustriali

TITOLO II

Agricoltura*Implicazioni statistiche*

Agricoltura

La Politica agricola comune (PAC) assorbe quasi metà del bilancio comunitario. La Commissione ha perciò un compito fondamentale in relazione alla PAC, con il ruolo consueto di formulazione, controllo, valutazione e adeguamento della politica. Alla Commissione è delegata un'ampia competenza per la gestione corrente. Lo sforzo principale nel quinquennio 2003-2007 sarà, come nel programma 1998-2002, di gestire questo grande insieme di statistiche e di mantenerlo aggiornato. Particolare attenzione continuerà ad essere posta sulla dimensione ambientale, con lo sviluppo delle statistiche necessarie per l'analisi dell'interconnessione fra l'agricoltura e l'ambiente, incluso il miglioramento delle statistiche sull'uso dei fertilizzanti e dei pesticidi, sull'agricoltura biologica e sulle azioni necessarie per mantenere la biodiversità e gli habitat rurali.

Il quadro di gestione del Piano di azione tecnica per le statistiche sull'agricoltura (TAPAS) offre un approccio collettivo e trasparente al miglioramento costante dell'uso delle risorse nazionali e comunitarie disponibili per la produzione delle statistiche sull'agricoltura. Le statistiche prodotte saranno usate su più larga scala (per esempio modellizzazione, accesso diretto da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee).

Saranno realizzate due azioni orientate verso il futuro. Saranno formulate statistiche dell'agricoltura per soddisfare le esigenze della PAC nei prossimi sette o dieci anni, tenendo conto del modo in cui la PAC potrebbe cambiare in seguito alle riforme derivanti dall'«Agenda 2000». Il lavoro sui dati agroambientali sarà ulteriormente sviluppato. In particolare, si continuerà a lavorare sugli indicatori dell'integrazione delle considerazioni ambientali nella PAC e sugli indicatori operativi del paesaggio. Si presterà inoltre attenzione alla crescente esigenza di informazioni sugli aspetti dell'agricoltura relativi al consumatore/benessere e al supporto statistico alla componente di sviluppo rurale della PAC. Le conclusioni della revisione indipendente completa del sistema attuale saranno utilizzate per adeguare l'insieme delle statistiche comunitarie sull'agricoltura, per essere in grado di soddisfare le nuove esigenze individuate o quelle modificate. Il secondo compito è quello di stabilire un flusso regolare di dati comparabili, provenienti da fonti ufficiali, per tutti i paesi candidati all'adesione.

Silvicoltura

In questo settore particolare attenzione deve essere prestata alla continuazione e al miglioramento della collaborazione con le organizzazioni internazionali, innanzitutto per lo sviluppo di statistiche sulla silvicoltura di miglior qualità, compresi gli specifici criteri ed indicatori necessari per una gestione ambientale e una gestione sostenibile delle foreste. Parallelamente, devono essere sviluppate le informazioni sulla gestione dei settori derivati dal legno. Sarà necessario tener conto delle conseguenze degli accordi di Bonn nel contesto dell'accordo di Kyoto per gli sviluppi in questo lavoro.

Pesca

Gli sviluppi futuri nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) si concentreranno sull'integrazione delle varie componenti, dalla biologia alle risorse, passando per il maggior controllo delle attività dei pescherecci. È improbabile che tali misure comportino un'ulteriore domanda di dati e lo sforzo principale nei prossimi anni sarà incentrato sul consolidamento e il miglioramento dei flussi di dati (completezza, tempestività, coerenza, comparabilità e accessibilità) in base alla legislazione esistente.

Le conseguenze sociali ed economiche della limitazione alle attività dei pescherecci e della riduzione delle dimensioni della flotta di pescherecci dell'Unione europea determinano una crescente domanda di dati sui parametri che permettono di verificare la situazione sociale ed economica. È probabile che tali sviluppi siano importanti elementi nella rinegoziazione della PCP nel 2002. Eurostat seguirà dette trattative da vicino, per assicurarsi che il programma di statistiche sulla pesca continui a riflettere la necessità di dati della PCP.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio la Commissione si adopererà per:

- applicare il sistema TAPAS per migliorare progressivamente l'insieme esistente di statistiche sull'agricoltura, essenzialmente per quanto riguarda la qualità, la comparabilità, i risparmi in termini di efficienza, la semplificazione e la tempestività,
- pianificare lo sviluppo di statistiche sull'agricoltura al fine di soddisfare le esigenze future della PAC,
- fornire indicatori per una migliore integrazione delle considerazioni ambientali nella PAC e delle informazioni sugli aspetti dell'agricoltura relativi al consumatore/benessere,
- collaborare all'elaborazione di dati comparabili nei paesi candidati all'adesione,
- consolidare, migliorare ed estendere (indicatori) le statistiche sulla silvicoltura,
- consolidare e migliorare la qualità delle statistiche sulla pesca.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO II AGRICOLTURA	
Temi di lavoro principali necessari per questo settore d'intervento	61 Utilizzazione del suolo e zone rurali 62 Strutture agricole 63 Prezzi e redditi agricoli 64 Produzione vegetale 65 Produzione animale 66 Statistiche agroindustriali 67 Coordinamento e riforma delle statistiche agricole 68 Statistiche della silvicoltura 69 Statistiche della pesca
Altri temi collaterali di rilievo	53 Scambi di merci 70 Sviluppo sostenibile 72 Statistiche regionali 74 Informazioni geografiche e locali

TITOLO III

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali*Implicazioni statistiche*

Le statistiche della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea forniscono informazioni assai dettagliate sul commercio di servizi e sugli investimenti diretti. Le statistiche sul commercio delle filiali estere sono attualmente in fase di sviluppo. Anche se queste statistiche vengono sviluppate essenzialmente in risposta all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e quindi per fornire informazioni sulle operazioni con paesi esterni alla Comunità, gli Stati membri le considerano essenziali per continuare a stabilire una bilancia dei pagamenti nazionale (che include quindi i flussi intracomunitari), anche senza unione economica e monetaria. Attualmente, le statistiche prodotte riguardano sia il commercio extracomunitario sia quello intracomunitario e, pertanto, le esigenze del mercato unico. Tuttavia, esiste un rischio di incertezza in relazione a queste informazioni. Inoltre, i sistemi di raccolta dei dati sulla bilancia dei pagamenti sono attualmente in fase di ristrutturazione (cfr. titolo VII). Le esigenze della Commissione in questo settore devono pertanto essere verificate e ridefinite.

Sarà realizzato un sistema di indicatori della globalizzazione. Nuovi strumenti statistici basati sullo scambio di dati fra gli istituti nazionali di statistica e sulla raccolta di informazioni a livello europeo saranno usati come base per lo sviluppo di questo settore.

L'individuazione e il monitoraggio delle consociate estere (FATS) consentiranno l'europeizzazione e l'internazionalizzazione dei sistemi di produzione da rilevare.

Le statistiche tenderanno sempre più ad analizzare il turismo sostenibile unitamente allo sviluppo sostenibile, sviluppando conti satellite.

Dovrà essere attuata la decisione del Consiglio relativa alle statistiche sul settore audiovisivo. Eurostat proseguirà quindi l'attività intrapresa nel 1999 per creare un'infrastruttura d'informazione statistica comunitaria relativa all'industria e ai mercati del settore audiovisivo e dei settori collegati. Dovrà inoltre essere creata una base giuridica per le statistiche delle telecomunicazioni.

Sarà gradualmente istituito un sistema flessibile e adattabile di raccolta delle informazioni sugli indicatori della società dell'informazione in base alle indagini esistenti o nuove, secondo le priorità fissate dal Consiglio.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio la Commissione si adopererà per:

- sviluppare un insieme stabile e flessibile di indicatori della globalizzazione,
- sviluppare un insieme stabile e flessibile di indicatori della società dell'informazione, inclusi i servizi audiovisivi,
- progredire nello sviluppo di conti satellite nel settore del turismo.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 48 Trasporti 49 Società dell'informazione 50 Turismo 54 Scambi di servizi e bilancia dei pagamenti
Altri temi collaterali di rilievo	57 Statistiche per l'analisi del ciclo congiunturale 70 Sviluppo sostenibile 71 Statistiche dell'ambiente

TITOLO IV

Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche relative alla libera circolazione delle persone*Implicazioni statistiche*

La competenza comunitaria nel settore dell'immigrazione e dell'asilo è stata stabilita con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999. Su richiesta del Consiglio europeo, nel novembre 2000 la Commissione ha presentato due comunicazioni per avviare un dibattito all'interno della Comunità sugli aspetti a lungo termine di una politica comune dell'Unione europea. Entrambe le comunicazioni affrontano la questione delle statistiche in questa prospettiva. La comunicazione sulla politica comunitaria in materia d'immigrazione⁽¹⁾ sottolinea il fatto che sono necessarie maggiori informazioni sui flussi migratori e sulle caratteristiche delle migrazioni dentro e fuori l'Unione europea. La comunicazione sull'asilo⁽²⁾ afferma che, per stabilire e attuare il sistema comune europeo di asilo, è necessaria un'analisi approfondita della portata dei flussi migratori e delle loro origini, come pure un'analisi delle caratteristiche delle richieste di protezione e della risposta alle stesse. L'allargamento dell'Unione europea e lo sviluppo della collaborazione con i paesi del bacino del Mediterraneo accresceranno l'esigenza di informazioni statistiche in questi settori.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio la Commissione:

- predisporrà una nomenclatura più standardizzata nei settori delle migrazioni e dell'asilo, congiuntamente alle autorità nazionali,
- migliorerà la gamma e la qualità delle statistiche in questo settore per soddisfare i requisiti iniziali contenuti nella comunicazione della Commissione sull'argomento.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO IV VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	31 Popolazione

TITOLO V

Trasporti*Implicazioni statistiche*

Le statistiche comunitarie dei trasporti sono necessarie come base della politica comune dei trasporti (articoli 70-80) e della componente trasporti delle reti transeuropee (TEN) (articoli 154-156).

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione, 22 novembre 2000 [COM(2000) 757 def.].

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo», 22 novembre 2000 [COM(2000) 755 def.].

I trasporti sono inoltre una parte importante delle politiche regionali e ambientali della Comunità (cfr. titoli XVII e XIX) e particolare attenzione dovrà essere dedicata agli indicatori di sviluppo sostenibile.

Le statistiche comunitarie dovrebbero costituire un sistema completo di informazioni sui trasporti, inclusi i dati sui flussi di merci e passeggeri, come pure sulle infrastrutture, le attrezzature, i flussi di traffico, la mobilità delle persone, la sicurezza, il consumo energetico e l'impatto ambientale, nonché i dati sui costi e i prezzi dei trasporti e sulle imprese di trasporto. Un obiettivo fondamentale sarà spostare l'equilibrio fra i modi di trasporto, favorendo le spedizioni ferroviarie e marittime a corto raggio rispetto al trasporto su strada, ed eliminando così il meccanismo per cui alla crescita economica corrisponde un maggior traffico stradale. Sarà necessario fornire statistiche migliori sulla scomposizione dei modi di trasporto, considerando tanto i passeggeri quanto le merci, tenendo conto di tutti i modi di trasporto e producendo dati più aggiornati.

L'apertura dei mercati dei trasporti alla concorrenza richiederà dati statistici obiettivi per controllare lo sviluppo di questi mercati e verificare l'impatto di tale sviluppo sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro nelle imprese di trasporto e sulla vitalità economica di tali aziende. Rafforzerà anche le richieste di indicatori statistici relativi alla sicurezza e alla qualità dei servizi. Le tendenze del mercato richiederanno la raccolta di dati statistici sul trasporto delle merci, meno incentrati sui singoli modi di trasporto, ma che forniscano informazioni sull'intera catena di trasporto intermodale e sul trasporto delle merci dal punto di vista dei mercati.

Il monitoraggio del rapporto fra i trasporti e l'ambiente sarà essenziale per migliorare la qualità e la copertura in tutti i settori dei dati sui trasporti e richiederà in alcuni casi specifici dati supplementari, per esempio sulla mobilità delle persone e sui mezzi di trasporto. Si dovrà rispondere alla crescente domanda di dati sul traffico espressi in veicolo-chilometro per tutti i modi di trasporto, data la loro importanza per il monitoraggio della congestione e delle emissioni di gas.

Il persistere di un alto livello di investimenti nell'infrastruttura europea dei trasporti, e in particolare la rete TEN, genererà esigenze specifiche di statistiche sulle infrastrutture e sulle tendenze del mercato. La rete transeuropea di trasporti, unitamente alle politiche regionali comunitarie, continuerà a generare richieste di dati, scomposti per unità territoriali, sulle reti e i flussi dei trasporti, che dovrebbero essere considerati parte integrante dell'intero sistema di informazioni sui trasporti.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio la Commissione cercherà di:

- completare la copertura delle statistiche comunitarie dei trasporti per tutti i modi di trasporto e tutti i tipi di informazioni,
- continuare ad adeguare e completare, se necessario, la base giuridica delle statistiche dei trasporti,
- promuovere la raccolta di statistiche aggiuntive sulle catene di trasporto intermodale, come pure dei dati aggiuntivi necessari per controllare l'integrazione delle considerazioni ambientali nella politica dei trasporti (programma TERM).

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO V TRASPORTI	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	48 Trasporti 72 Statistiche regionali
Altri temi collaterali di rilievo	44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 45 Energia 49 Società dell'informazione 50 Turismo 53 Scambi di merci 61 Uso del terreno e paesaggio 70 Sviluppo sostenibile 71 Statistiche dell'ambiente 74 Informazioni geografiche e locali

TITOLO VI

Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Non è necessario un programma statistico. Le informazioni statistiche per questo titolo vengono ricavate dai dati e dagli indicatori generati per gli altri titoli del programma.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO VI NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	32 Mercato del lavoro 53 Scambi di merci
Altri temi collaterali di rilievo	44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 45 Energia 48 Trasporti 49 Società dell'informazione 63 Prezzi e redditi agricoli 64 Produzione vegetale 65 Produzione animale 66 Statistiche agroindustriali

TITOLO VII

Politica economica e monetaria*Implicazioni statistiche*

L'attuazione dell'unione economica e monetaria richiede un controllo statistico molto rigoroso a sostegno del coordinamento della politica macroeconomica e delle funzioni di politica monetaria del sistema europeo di banche centrali. Il patto di stabilità e crescita pone nuove esigenze statistiche. Nel contempo, misurare il grado di convergenza economica raggiunta dagli Stati membri rimane importante.

Al fine di fornire statistiche con l'ampiezza, la comparabilità, l'attualità e la frequenza necessarie per coordinare la politica macroeconomica e supportare le funzioni di politica monetaria del sistema europeo di banche centrali, saranno proseguiti i lavori sugli indicatori congiunturali della domanda, della produzione, del mercato del lavoro, dei prezzi e dei costi. Nuovi metodi (per esempio, stime rapide, previsioni a brevissimo termine, ecc.) saranno applicati per migliorare il servizio per gli analisti del ciclo congiunturale. Questo lavoro completerà l'ulteriore sviluppo degli indicatori monetari e finanziari.

Il costante miglioramento della tempestività e della copertura dei dati è necessario nell'ambito del piano d'azione relativo alle necessità statistiche dell'unione economica monetaria. Il calcolo dei totali della zona euro nel più breve tempo possibile imporrà la produzione tempestiva dei bilanci trimestrali nazionali e l'attuazione delle stime rapide. Inoltre, sarà necessario un lavoro notevole nel campo dei conti trimestrali, finanziari e non, nel settore istituzionale, pienamente coerenti con i bilanci d'esercizio e con le finanze pubbliche a breve termine. La richiesta di informazioni sulle controparti nei conti finanziari, che dimostra il rapporto «da chi a chi» fra settori, è un importante strumento per l'analisi della politica monetaria. In un approccio graduale, queste informazioni dovranno essere raccolte nel corso di questo programma quinquennale.

Nel corso di questo programma, dal 2003 al 2007, si prevede che l'evento più significativo sarà l'allargamento dell'Unione europea da 15 a 20 o più membri. Ciò comporterà un lavoro sostanziale sulla fornitura di dati da parte dei nuovi membri e sulla convalida da parte di Eurostat. Per supportare appieno la politica di allargamento della Commissione, si cercherà e si svilupperà l'assistenza ai paesi candidati, al fine di garantire disponibilità, qualità, tempestività e comparabilità dei dati.

Per tutti gli Stati membri si presterà maggiore attenzione alla qualità dei dati, a prezzi costanti e correnti. Un solo uso amministrativo, le risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo, rappresenterà il 60 % del budget dell'Unione europea. Gran parte del lavoro consisterà nel continuare ad integrare gli sforzi fatti per armonizzare le statistiche sui criteri di convergenza. L'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi (articolo 105 del trattato) e di fornire informazioni per la politica monetaria della zona euro della BCE richiede che, in base al regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (⁽¹⁾), la qualità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sia mantenuta e ulteriormente migliorata. La metodologia IPCA deve essere completata e consolidata nell'ambito del suddetto regolamento del Consiglio.

(¹) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

Il controllo della situazione di bilancio e del debito pubblico (articolo 104 del trattato e patto di stabilità e crescita adottato a Dublino) si baserà sui conti delle amministrazioni pubbliche secondo la metodologia SEC 95 adottata con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁽¹⁾. L'armonizzazione e la comparabilità saranno verificate al fine di offrire ai soggetti istituzionali dotati di potere decisionale strumenti statistici di alta qualità e comparabili, in modo da non creare distorsioni nei giudizi espressi sulla situazione di bilancio di ogni Stato membro.

Il controllo dello sviluppo economico negli Stati membri, come previsto nell'articolo 99 del trattato, rafforza l'esigenza di attuare integralmente il programma di trasmissione dei dati sui conti nazionali in base al regolamento SEC 95, in particolare per quanto riguarda la tempestività e la copertura, e di estenderlo progressivamente a nuovi settori attraverso la revisione e l'estensione della legislazione in vigore.

I lavori relativi alla compilazione degli aggregati principali dei conti in termini di parità di potere d'acquisto proseguiranno. Il lavoro di revisione della metodologia per le parità del potere di acquisto per rendere più affidabili i risultati ai fini delle analisi comparative, iniziato nel corso del precedente programma quinquennale, dovrebbe concludersi con l'adozione del regolamento del Consiglio relativo alle PPA.

L'istituzione dell'unione economica e monetaria ha notevoli implicazioni per le statistiche della bilancia dei pagamenti. Di particolare importanza sono le soglie di dichiarazione, che se saranno modificate, come attualmente si prevede, richiederanno un notevole lavoro di sviluppo per poter mantenere la qualità di tali dati. Molti Stati membri dell'Unione europea (in particolare quelli in cui le relazioni delle banche sono la fonte principale per i compilatori della bilancia dei pagamenti) stanno attualmente rivedendo il proprio sistema di raccolta di dati sulla bilancia dei pagamenti per adattarsi alle nuove circostanze. Nei prossimi anni i lavori proseguiranno, per garantire che gli Stati membri continuino a fornire alle istituzioni dell'Unione europea e alla BCE dati di buona qualità e pertinenti, in particolare sugli scambi di servizi, gli investimenti diretti esteri e il commercio delle filiali estere. Anche la raccolta (e l'analisi) dei dati dei paesi candidati avrà la priorità. Questi dati sono richiesti da diversi uffici della Commissione, in particolare quelli che si occupano del controllo economico, della politica commerciale e delle relazioni esterne.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio, obiettivo della Commissione sarà:

- proseguire lo sviluppo e la produzione di statistiche nell'ambito del piano di azione dell'unione economica e monetaria per il coordinamento della politica macroeconomica e la politica monetaria, per il patto di stabilità e crescita e per la valutazione permanente della convergenza economica,
- intensificare l'attuazione del regolamento SEC 95,
- rivedere il sistema di raccolta per le statistiche della bilancia dei pagamenti.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO VII POLITICA ECONOMICA E MONETARIA	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	32 Mercato del lavoro 40 Conti economici annuali 41 Conti trimestrali 42 Conti finanziari 44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 52 Moneta e finanza 54 Scambi di servizi e bilancia dei pagamenti 55 Prezzi 57 Statistiche per l'analisi del ciclo congiunturale
Altri temi collaterali di rilievo	53 Scambi di merci

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

TITOLO VIII

Occupazione*Implicazioni statistiche*

Lo sviluppo delle statistiche sull'occupazione nell'Unione europea sarà determinato dai seguenti processi politici: allargamento dell'Unione europea, strategia europea per l'occupazione, unione economica e monetaria ed esercizio di benchmarking (con indicatori strutturali da presentare al Consiglio europeo ogni anno in primavera).

Le statistiche sull'occupazione sono in gran parte disciplinate da regolamenti comunitari. Grazie a ciò, i paesi candidati avranno fatto importanti passi avanti nella conformità ai requisiti UE prima del 2003. La piena conformità, la trasmissione regolare dei dati e la capacità di seguire il ritmo dei nuovi sviluppi rappresenteranno le sfide del periodo 2003-2007.

Fissando nuovi obiettivi da raggiungere in relazione al tasso di occupazione nel 2005 e nel 2010, il Consiglio europeo ha rafforzato il bisogno di monitorare l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e in particolare l'attuazione annuale degli orientamenti per l'occupazione. Questo monitoraggio dovrà riguardare anche l'attuazione dell'indagine permanente sulle forze di lavoro e l'adattamento del suo elenco di variabili. Il monitoraggio richiederà statistiche più frequenti e complete per misurare le disparità di genere (in particolare i divari di retribuzione in tutte le attività economiche) e le lacune in fatto di qualifiche professionali. Ciò comporterà statistiche strutturali sui redditi e studi sull'attuazione di un'indagine comunitaria sui posti vacanti.

In un'area ampia quanto l'unione economica e monetaria, l'evoluzione del costo del lavoro è il principale elemento di potenziale pressione inflazionistica e deve quindi essere seguita mediante statistiche congiunturali rapide di alta qualità. L'applicazione del regolamento sull'indice del costo del lavoro e il continuo miglioramento delle statistiche congiunturali sul costo del lavoro sono di fondamentale importanza, come pure il miglioramento della misura della produttività del lavoro (che implica una serie più ampia sul volume di lavoro).

Riepilogo

- Attuazione di un'IFL permanente che fornisca risultati trimestrali in tutti gli Stati membri.
- Armonizzazione di parte dei questionari.
- Raccolta/analisi dei risultati dell'indagine 2002 sulla struttura delle retribuzioni.
- Attuazione dell'indagine 2004 sul costo del lavoro relativa alle sezioni M-N-O della NACE.
- Applicazione integrale del regolamento del Consiglio sull'indice del costo del lavoro.
- Attuazione dell'indagine 2006 sulla struttura delle retribuzioni.
- Progettazione di un sistema bersaglio per le statistiche europee sul costo del lavoro.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO VIII OCCUPAZIONE	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	32 Mercato del lavoro 33 Istruzione 35 Salute e sicurezza 36 Distribuzione dei redditi e condizioni di vita 37 Protezione sociale
Altri temi collaterali di rilievo	44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 49 Società dell'informazione 50 Turismo 63 Prezzi e redditi agricoli

TITOLO IX

Politica commerciale comune*Implicazioni statistiche*

L'articolo 133 del trattato assegna alla Commissione europea la responsabilità della conduzione dei negoziati sugli accordi commerciali con paesi terzi, inclusi gli accordi sugli scambi di servizi (GATS). A tal fine, dati di buona qualità sono essenziali.

Nei prossimi anni saranno svolti lavori per garantire che i dati sugli scambi transfrontalieri di servizi (scomposizione geografica e dettagli per componente), gli investimenti diretti esteri e il commercio con filiali estere mantengano gli standard di qualità, il livello di dettaglio e il grado di armonizzazione richiesti dai servizi della Commissione responsabili della politica commerciale.

Il ciclo di negoziati apertosi a Doha nel novembre 2001 porrà al centro le questioni dello sviluppo sostenibile e dell'impatto della politica commerciale comune sui paesi in via di sviluppo. Sarà necessario coordinare la raccolta di dati globali.

Anche la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dai paesi candidati sarà prioritaria nei prossimi anni. Si lavorerà anche per coordinare ulteriormente la discussione metodologica fra gli Stati membri, anche se in questo settore è già stato raggiunto un grado notevole di armonizzazione. Anche l'elaborazione di statistiche comunitarie della bilancia dei pagamenti è indispensabile per stabilire una bilancia dei pagamenti completa per l'Unione europea.

Il lavoro sull'armonizzazione delle regole statistiche proseguirà in un quadro metodologico più in linea con le raccomandazioni internazionali adottate recentemente dalle Nazioni Unite. Le informazioni statistiche saranno migliorate utilizzando meglio il contenuto delle dichiarazioni doganali e saranno prese in considerazione le esigenze derivanti dall'evoluzione dell'Unione europea e del commercio internazionale (allargamento, globalizzazione, liberalizzazione degli scambi). Saranno intraprese azioni per migliorare l'affidabilità delle statistiche dei prezzi all'importazione e all'esportazione, per ottenere una miglior misura della competitività esterna dei prodotti dell'Unione.

Riepilogo

Entro la fine del programma quinquennale, la Commissione avrà:

- progressivamente integrato i dati sui paesi candidati,
- adattato e migliorato i sistemi di raccolta e produzione dei dati,
- migliorato e ulteriormente sviluppato il quadro metodologico, tenendo conto delle raccomandazioni internazionali, dei nuovi fabbisogni di informazioni e dell'evoluzione del contesto economico e doganale,
- migliorato l'uso dei dati esistenti e l'analisi dello sviluppo sostenibile globale.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO IX POLITICA COMMERCIALE COMUNE	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	53 Scambi di merci 54 Scambi di servizi e bilancia dei pagamenti
Altri temi collaterali di rilievo	19 Cooperazione statistica con i paesi candidati 21 Cooperazione statistica con altri paesi terzi 42 Conti finanziari 52 Moneta e finanza

TITOLO X

Cooperazione doganale

Non è necessario un programma statistico diretto. Le informazioni statistiche per questo titolo sono ricavate, se necessario, dai dati e dagli indicatori stabiliti per altri titoli del programma.

TITOLO XI

Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

Implicazioni statistiche

Nel corso del programma sarà sviluppata una strategia coerente per garantire la disponibilità di una serie completa di indicatori relativi a tutti i settori sociali in stretto coordinamento con le azioni del titolo VIII. La qualità delle informazioni esistenti sarà migliorata e saranno introdotti nuovi indicatori relativi ai settori che sono stati individuati come prioritari, come l'esclusione sociale e la formazione permanente. Nel contesto della «relazione sugli obiettivi concreti dei sistemi di istruzione e formazione» adottata dal Consiglio europeo di Stoccolma, dovrà essere perseguita una stretta cooperazione tra la direzione generale dell'Istruzione e della cultura ed Eurostat. Oltre ai lavori statistici che proseguiranno sulle tre priorità definite per il 2002 (competenze di base, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, scienze matematiche e tecnologia), nuovi lavori saranno necessari per la realizzazione degli altri obiettivi. Dovranno essere sviluppati gli indicatori per i quali non esistono dati o che non rispondono ai criteri di qualità necessari, ma che sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Da un punto di vista geografico, l'ambito delle statistiche sociali dovrà essere esteso per coprire tutti i paesi candidati e le regioni esterne ai confini dell'Europa, come i paesi Medstat. Il riferimento per questo sviluppo sarà costituito dai dati demografici; via via che saranno elaborati e pubblicati i risultati del censimento 2001, questo processo s'inserirà nel programma di aggiornamento regolare e di preparazione per la prossima fase, promuovendo un approccio armonizzato in tutta l'area geografica ampliata anzidetta. Saranno inoltre necessarie a livello nazionale proiezioni della popolazione per l'intera area.

Nel corso del programma, i miglioramenti nella raccolta e nel trattamento dei dati per quanto riguarda la mobilità internazionale a livello dell'istruzione superiore e della ricerca svolgerà un ruolo particolarmente importante. Il primo compito consiste nell'armonizzare le definizioni di base e i principali indicatori.

Il tema della formazione permanente o «apprendimento lungo l'arco di tutta la vita» sarà fondamentale in questo periodo, poiché riflette il fatto che l'evoluzione economica esigerà un aggiornamento costante delle capacità professionali e sociali. Un sistema completo di statistiche sull'«apprendimento» sarà necessario per contribuire alle politiche dell'occupazione, economiche e dell'istruzione, con particolare attenzione agli investimenti pubblici e privati nell'istruzione. L'attuale gamma di informazioni sull'istruzione e la formazione dovrà essere integrata da dati sull'istruzione degli adulti.

La comunicazione della Commissione del 2002 su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro richiede la piena attuazione dell'ultima fase del programma di statistiche europee sugli infortuni sul lavoro e della prima fase del programma di statistiche europee sulle malattie professionali. Saranno inoltre sviluppati indicatori della qualità del lavoro, dei problemi di salute connessi al lavoro e dei costi socioeconomici della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Nell'ambito dell'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'azione di lotta contro la discriminazione, sarà definita una metodologia per la fornitura di statistiche periodiche sull'integrazione dei disabili nella società.

Si prevede che importanti cambiamenti sociali, la maggior parte dei quali è già visibile, interverranno per tutta la durata del programma (per esempio nella piramide della popolazione, nella struttura delle famiglie, nelle tendenze migratorie, nei modi di lavoro, nei sistemi di istruzione, ecc.) e si renderà necessario un nuovo tipo di strumento oltre a quelli anzidetti. Le statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita si baseranno su una vasta selezione di fonti e sulle esperienze acquisite durante gli anni '90 nell'attuazione delle successive fasi del panel comunitario di famiglie. Permetteranno di fornire una vasta gamma di informazioni sulle condizioni di vita dei cittadini europei durante il quinquennio e oltre.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio la Commissione:

- metterà a punto una strategia coerente che assicuri la disponibilità di una serie completa di indicatori relativi a tutti i settori sociali,
- fornirà informazioni regolari sulle condizioni di vita dei cittadini mediante nuovi indicatori,
- fornirà informazioni sui servizi di assistenza e di cura dell'infanzia.

Esigenze e produzione Eurostat

Titolo del trattato	Temi di lavoro di Eurostat
TITOLO XI POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	31 Popolazione 32 Mercato del lavoro 33 Istruzione 35 Salute e sicurezza 36 Distribuzione dei redditi e condizioni di vita 37 Protezione sociale 38 Altri lavori nel settore delle statistiche demografiche e sociali (statistiche sulle abitazioni) 72 Statistiche regionali
Altri temi collaterali di rilievo	70 Sviluppo sostenibile

TITOLO XII

Cultura*Implicazioni statistiche*

L'azione comunitaria nel settore della cultura si basa sull'articolo 151 del trattato. Migliorare la conoscenza e la diffusione di informazioni sugli aspetti culturali fondamentali degli europei costituisce un elemento essenziale delle competenze della Comunità in questo settore. Inoltre, è chiaramente stabilito che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche.

Nell'ambito del programma statistico comunitario 2003-2007, la priorità per le statistiche culturali sarà il consolidamento del lavoro pilota sull'occupazione nella cultura, la partecipazione ad attività culturali e le statistiche sulle spese per la cultura. Nel contempo, e in stretta collaborazione con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali competenti, il programma statistico contribuirà ai lavori metodologici e allo sviluppo di statistiche relative al problema degli utili sugli investimenti in cultura. Particolare attenzione sarà prestata allo sviluppo di metodologie internazionali che consentano la rilevazione statistica e l'analisi del contributo che la partecipazione alle attività culturali può dare al raggiungimento di obiettivi sociali come l'innalzamento dei livelli di istruzione e dei tassi di occupazione e la riduzione della criminalità e delle ineguaglianze nel campo della sanità.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio la Commissione:

- consoliderà le informazioni statistiche esistenti sulla cultura,
- definirà e applicherà metodi per la misura degli effetti della cultura sulla società.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XII CULTURA	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	34 Cultura
Altri temi collaterali di rilievo	49 Società dell'informazione

TITOLO XIII

Sanità pubblica*Implicazioni statistiche*

In base all'articolo 152 del trattato, l'azione della Comunità nel settore della sanità pubblica comprende anche l'informazione sulla salute. Un quadro di base delle statistiche sulla sanità pubblica, relative alla situazione sanitaria, agli elementi determinanti della salute e alle risorse sanitarie, è stato stabilito all'interno del Sistema statistico europeo a sostegno dei programmi di azione della Comunità nel campo della sanità pubblica. Con l'adozione del nuovo programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica⁽¹⁾, l'elemento statistico delle informazioni sanitarie sarà ulteriormente sviluppato nell'ambito del programma statistico comunitario, inclusa la raccolta di dati scomposti, se necessario, per genere, età, ubicazione geografica e, secondo la disponibilità, per livello di reddito. Nel periodo 2003-2007 continueranno le attività miranti a sviluppare l'insieme delle statistiche sulla sanità, al fine di rispondere alle specifiche esigenze poste dal nuovo programma d'azione nel campo della sanità pubblica. Dovrà essere presa in considerazione la particolare necessità di indicatori di sviluppo sostenibile.

In generale l'accento sarà posto sul rafforzamento dell'infrastruttura del sistema di base di statistiche sulla sanità pubblica (a livello di Stati membri e di UE), sull'armonizzazione e sul miglioramento della comparabilità dei dati esistenti, in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica (OMS e OCSE).

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione sulla strategia della Comunità in materia di sanità e proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006) — COM (2000) 285 def. del 16 maggio 2000.

Al fine di garantire la coerenza e la complementarità, l'azione specifica prevista dal presente programma sarà diretta anche a garantire che i concetti di base, le definizioni e le classificazioni delle statistiche sulla sanità siano utilizzati per tutto il settore delle informazioni sulla sanità.

Conformemente ai relativi accordi con i paesi interessati, l'ambito delle statistiche sulla sanità pubblica sarà progressivamente esteso a tutti i paesi candidati.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio la Commissione:

- svilupperà ulteriormente le statistiche sulla sanità al fine di rispondere alle specifiche esigenze derivanti dal programma d'azione nel campo della sanità pubblica,
- rafforzerà l'infrastruttura per il sistema di base delle statistiche sulla sanità pubblica.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XIII SANITÀ PUBBLICA	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	35 Salute e sicurezza 37 Protezione sociale
Altri temi collaterali di rilievo	39 Protezione dei consumatori 70 Sviluppo sostenibile

TITOLO XIV

Protezione dei consumatori

Implicazioni statistiche

La politica dei consumatori ha assunto negli ultimi anni un rilievo assai maggiore nell'ambito delle istituzioni europee (articolo 153 del trattato).

La Commissione ha istituito un piano d'azione per la politica dei consumatori (1999-2001) che sarà seguito da attività a favore dei consumatori. Il piano d'azione attuale, come quelli che lo hanno preceduto, è stato svantaggiato dall'insufficienza dei dati necessari per formulare un giudizio informato. Il piano d'azione per la politica dei consumatori 2002-2005 è in preparazione. Esso metterà l'accento sulla necessità di compiere uno sforzo più sistematico e completo per sviluppare una «base di conoscenze» adeguata come strumento essenziale per assistere lo sviluppo della politica.

Obiettivo dell'attività di Eurostat in questo settore è fornire dati statistici di interesse generale per il pubblico, per far luce sulle questioni legate al consumo e ai consumatori a livello europeo, nazionale e regionale.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio la Commissione:

- metterà a disposizione statistiche sulla protezione dei consumatori in una forma che è faciliti l'uso, in particolare pubblicazioni,
- continuerà a prestare il supporto metodologico in relazione agli infortuni domestici,
- svolgerà un'azione di sensibilizzazione alla questione della protezione dei consumatori in tutti i temi di lavoro statistici,
- si adopererà affinché gli aspetti della protezione dei consumatori siano presi in considerazione nella definizione dei nuovi programmi statistici,
- promuoverà lo sviluppo di statistiche sulla protezione dei consumatori presso i servizi statistici degli Stati membri.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XIV PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	36 Distribuzione dei redditi e condizioni di vita 39 Protezione dei consumatori
Altri temi collaterali di rilievo	61 Uso dei suoli e paesaggio 64 Produzione vegetale 65 Produzione animale 66 Statistiche agroindustriali 69 Statistiche della pesca 70 Sviluppo sostenibile

TITOLO XV

Reti transeuropee

Non è necessario un programma statistico diretto. Le informazioni statistiche per questo titolo sono ricavate, se necessario, dai dati e dagli indicatori generati per gli altri titoli del programma.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XV RETI TRANSEUROPEE	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	48 Trasporti 49 Società dell'informazione
Altri temi collaterali di rilievo	45 Energia 53 Scambi di merci 61 Uso dei suoli e paesaggio 71 Statistiche dell'ambiente 72 Statistiche regionali 73 Scienza e tecnologia 74 Informazioni geografiche e locali

TITOLO XVI

Industria*Implicazioni statistiche*

I lavori statistici riguardanti l'industria in senso lato (compresi, in particolare, l'edilizia, i servizi, l'energia e l'agroalimentare) saranno incentrati sul supporto alle politiche decise in base al trattato di Amsterdam e nei successivi consigli europei (in particolare, il consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000). Questi sviluppi sono previsti, in particolare, per i settori globalizzazione, organizzazione interna ed esterna delle imprese (e, più in generale, sistema di produzione), cooperazione tra imprese, spirito imprenditoriale e «governance», domanda e infine occupazione e risorse umane.

La priorità sarà data innanzitutto all'attuazione dei regolamenti sulle statistiche delle imprese. Particolare importanza sarà data alla qualità dei risultati.

Per seguire i cambiamenti strutturali nell'industria, sarà attuato un programma di sviluppo delle statistiche delle imprese, in stretta collaborazione con i sistemi nazionali di statistica. Questo sviluppo riguarderà l'adeguamento delle normative esistenti e il supporto alle principali politiche europee, in particolare il mercato unico, l'allargamento, la politica economica e monetaria, la società dell'informazione, l'occupazione, nonché il supporto agli indicatori strutturali che servono come base per la relazione annuale sull'Unione.

Eurostat studierà con gli Stati membri le possibilità di razionalizzare al massimo i metodi nazionali di raccolta e il loro coordinamento per ridurre il più possibile l'onere per le imprese. Uno sforzo particolare sarà compiuto per migliorare l'analisi del mercato unico utilizzando gli strumenti statistici esistenti o ancora da sviluppare, in particolare PRODCOM (e analoghi sviluppi nel settore dei servizi).

Energia

Nel settore delle statistiche dell'energia il lavoro consisterà nel migliorare la qualità dei bilanci energetici, soprattutto per quanto riguarda i consumi, al fine di meglio rispondere alle necessità derivanti dal meccanismo di sorveglianza delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema attuale sarà esteso al fine di tener conto delle questioni connesse allo sviluppo sostenibile (efficienza energetica, co-generazione, fonti rinnovabili), e saranno presi in esame l'efficacia della concorrenza nei mercati liberalizzati e i suoi effetti per i consumatori e per il settore dell'energia.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio l'attività svolta avrà come obiettivi:

- migliorare il sistema di produzione di statistiche strutturali sulle imprese, in base alle esigenze politiche e con una capacità di rapida reazione all'evoluzione di fattori quali l'ambiente, le politiche e gli utenti,
- mantenere le infrastrutture necessarie (registri delle imprese e nomenclature),
- porre in primo piano la valutazione della qualità e il miglioramento dei dati prodotti.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XVI INDUSTRIA	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 45 Energia 66 Statistiche agroindustriali
Altri temi collaterali di rilievo	49 Società dell'informazione 51 Registri delle imprese 53 Scambi di merci 70 Sviluppo sostenibile 71 Statistiche dell'ambiente

TITOLO XVII

Coesione economica e sociale*Implicazioni statistiche*

Uno degli elementi fondamentali nella costruzione dell'Unione europea è la correzione degli squilibri sociali e regionali. Si tratta del principale obiettivo dei Fondi strutturali. Dalla loro riforma avvenuta nel 1988, la Commissione ha adottato una politica integrata per la coesione sociale ed economica nel quadro della quale le statistiche regionali hanno un ruolo essenziale nel processo di attuazione delle decisioni: l'idoneità delle zone in base agli obiettivi regionali è definita secondo criteri socioeconomici in relazione a determinate soglie; i contributi erogati agli Stati membri sono decisi obiettivamente, in base a indicatori statistici. Inoltre, la valutazione dell'impatto delle politiche comunitarie a livello regionale e la quantificazione delle disparità regionali sono possibili solo con l'ausilio di statistiche regionali esaurienti.

I rapporti di valutazione periodici redatti dalla Commissione [«Relazione sulla coesione economica e sociale»⁽¹⁾] sull'evoluzione socioeconomica delle regioni richiedono una quantità, rilevante di informazioni statistiche. Le problematiche urbane meritano una particolare attenzione, data l'importanza che i responsabili politici annettono ad una valutazione della qualità della vita nelle città europee. Come base per la loro azione futura essi richiedono dati comparabili su tutte le città dell'Unione europea. Le comunicazioni pubblicate dalla Commissione nel 1997 («La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo») e nel 1998 («Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea») sottolineavano in particolare questa esigenza di informazioni più comparabili.

Il lavoro da svolgere in base al programma statistico 2003-2007 sarà, di conseguenza, in gran parte determinato dalla forma della politica regionale comunitaria in un'Unione europea allargata e dall'arrivo del nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali. La terza relazione sulla coesione sarà adottata dalla Commissione all'inizio del 2004 e le sue conclusioni saranno attuate (come progetto di regolamento) nel corso di quell'anno. Le informazioni necessarie comprenderanno proiezioni della popolazione a livello regionale e dati sulla demografia regionale.

⁽¹⁾ Cfr. «Unità, solidarietà, diversità per l'Europa, i suoi popoli e il suo territorio»; Seconda relazione sulla coesione economica e sociale, Commissione europea, gennaio 2001.

Informazione geografica

Numerosi servizi della Commissione utilizzano sistemi d'informazione geografica per elaborare, attuare e valutare le politiche di cui sono responsabili. Questa tendenza sarà sempre più evidente, nei prossimi anni, con l'avanzare della tecnologia e con la maggiore disponibilità di dati. Le iniziative riguardanti un'infrastruttura europea di dati spaziali condurranno a nuove sfide in questo campo. In quanto gestore della base di dati di riferimento della Commissione, Eurostat dovrà raccogliere queste sfide.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio gli obiettivi perseguiti saranno i seguenti:

- attuare gli indicatori statistici necessari per la prossima fase dei Fondi strutturali,
- fornire i dati necessari per la relazione sulla coesione e come base per le proposte della Commissione relative ai Fondi strutturali dopo il 2006,
- integrare ulteriormente l'uso dei sistemi di informazione geografica nella gestione delle politiche.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XVII COESIONE ECONOMICA E SOCIALE	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	55 Prezzi 72 Statistiche regionali 74 Informazioni geografiche e locali
Altri temi collaterali di rilievo	31 Popolazione 32 Mercato del lavoro 40 Conti economici annuali 44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 50 Turismo 63 Prezzi e redditi agricoli 71 Statistiche dell'ambiente

TITOLO XVIII

Ricerca e sviluppo tecnologico***Statistiche sulla scienza e la tecnologia e sull'innovazione****Implicazioni statistiche*

L'obiettivo generale della politica comunitaria in materia di RST è di rafforzare la base scientifica e tecnologica dell'economia europea e di incrementarne la competitività a livello internazionale. Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha definito un chiaro obiettivo strategico per l'Europa per il prossimo decennio. La misura secondo criteri armonizzati degli input, output ed effetti socioeconomici dell'economia basata sulla conoscenza continuerà ad avere un'elevata priorità nei programmi europei di ricerca, com'è evidente nel dibattito sullo spazio europeo della ricerca.

Tutte le recenti politiche nel campo della R & S e dell'innovazione richiedono dati tempestivi e armonizzati, la cui raccolta deve essere negoziata con gli Stati membri e coordinata da Eurostat. Gli aggiornamenti annuali degli indicatori per entrambe le iniziative richiederanno indagini più frequenti negli Stati membri e miglioramenti della qualità. La capacità di produrre dati statistici sulle risorse umane nella scienza e nella tecnologia disaggregati per genere deve essere sviluppata al fine di fornire ai responsabili politici i dati necessari per verificare l'efficacia delle politiche comunitarie.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio, gli obiettivi principali saranno:

- migliorare la qualità degli indicatori esistenti e continuare i lavori teorici in vista della produzione e dell'ulteriore sviluppo di nuovi indicatori che permettano di valutare le politiche nazionali in materia di ricerca e innovazione e in particolare di misurare le risorse umane e la loro mobilità in questo campo,
- sviluppare ulteriormente le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico e sull'innovazione nel contesto dello spazio europeo di ricerca e in particolare definire un quadro teorico per statistiche più frequenti su RST e innovazione,

- elaborare un quadro generale per la misura della società della conoscenza,
- rilevare le tendenze tecnologiche per mezzo di statistiche armonizzate sui brevetti,
- associare i paesi candidati nel quadro complessivo dello sviluppo di statistiche armonizzate e comparabili su scienza, tecnologia e innovazione.

La ricerca in statistica

Implicazioni statistiche

Nell'ambito della politica di R & S la Comunità promuove attività di ricerca a sostegno delle proprie politiche. Le statistiche ufficiali sono state individuate in diversi programmi quadro (inclusi i progetti di documento per il 6° programma quadro) come un settore in cui saranno avviate attività di R & S a livello comunitario.

Il ricorso più frequente alle statistiche come base delle decisioni politiche alla fine degli anni Novanta ha determinato una domanda di statistiche più precise e comparabili, in particolare per gli indicatori congiunturali, per seguire l'evoluzione del mercato unico europeo e dell'unione monetaria. L'allargamento prevedibile dell'Unione europea rafforza questa esigenza di un rapido accesso a tali informazioni.

Parallelamente, la tecnologia offre nuove possibilità di raccolta dei dati e diffusione delle statistiche. Al tempo stesso i fornitori di dati (imprese e privati) lamentano l'onere delle risposte e chiedono che sia ridotto grazie ad una maggior automazione e un miglior uso delle informazioni esistenti. La R & S in statistica ha un'importante dimensione europea, perché la produzione statistica è per sua natura internazionale, visto che solo pochi Stati membri potrebbero permettersi di realizzarla da soli. Se a ciò si aggiunge il rilievo crescente dato all'analisi costi-benefici delle statistiche prodotte, ne risultano nuove esigenze per la produzione di statistiche europee. Gli statistici ufficiali europei devono quindi riconsiderare le procedure impiegate attualmente per la raccolta e la compilazione di statistiche su una serie sempre più ampia di fenomeni.

Tali esigenze sottolineano l'importanza dell'uso delle fonti di dati esistenti per la produzione di statistiche destinate ad un'analisi statistica più approfondita. Per questo dovranno essere messi a punto metodi e strumenti per l'uso combinato di dati (per esempio dati amministrativi e di indagini per campione, o di statistiche infrannuali e statistiche strutturali).

Riepilogo

Nel corso del quinquennio il lavoro sarà incentrato su:

- sviluppo di nuovi strumenti e metodi per le statistiche ufficiali,
- migliore concettualizzazione e sviluppo delle statistiche che consentono di misurare i nuovi fenomeni socioeconomici,
- trasferimento di tecnologia e know-how all'interno del Sistema statistico europeo,
- miglioramento della qualità del processo di produzione statistica e dei prodotti statistici.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XVIII RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	22 Ricerca e metodologie statistiche 73 Scienza e tecnologia
Altri temi collaterali di rilievo	44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 49 Società dell'informazione

TITOLO XIX

Ambiente

Implicazioni statistiche

L'obiettivo principale delle statistiche dell'ambiente è di fungere da strumento efficace per l'attuazione e la valutazione della politica ambientale dell'Unione europea. Le principali priorità ambientali sono coperte dal 6° programma d'azione ambientale, dalla strategia per uno sviluppo sostenibile e dalla strategia di Cardiff di integrazione dell'ambiente nelle altre politiche settoriali.

La proposta di un sesto programma d'azione in materia ambientale della Commissione europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta», indica le priorità per le statistiche dell'ambiente. Il nuovo programma individua quattro settori d'intervento principali: cambiamento del clima, natura e biodiversità, ambiente e salute e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti. Esso sottolinea l'esigenza di procedere nell'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori e di garantire ai cittadini informazioni sull'ambiente migliori e più accessibili. È inoltre necessario sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale per quanto riguarda l'uso dei suoli.

Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha adottato una strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile che si articola in quattro temi (cambiamento del clima, trasporti, salute e risorse naturali) e sarà sottoposta ad una verifica annuale. La strategia influenzerà notevolmente l'esigenza di statistiche relative all'ambiente, ma anche l'aspetto della sostenibilità avrà effetti sulle statistiche sociali ed economiche. Per misurare i progressi, lo sviluppo sostenibile sarà incluso tra gli indicatori strutturali per la relazione di sintesi presentata ogni anno, a partire dal 2002, al Consiglio europeo di primavera.

Dal Consiglio europeo di Göteborg è giunto anche l'invito ad una strategia della dimensione esterna dello sviluppo sostenibile; è prevista l'adozione di un'agenda generale in vista del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

Per la parte ambientale del programma statistico, il programma d'azione e la strategia per uno sviluppo sostenibile implicano che gli attuali settori di lavoro dovranno non solo essere mantenuti, ma anche estesi ed adattati. L'orientamento principale del programma statistico continuerà ad essere incentrato sulle statistiche con uno stretto legame con le statistiche socioeconomiche, come le pressioni esercitate sull'ambiente dalle attività umane e le risposte dei rappresentanti della società. La capacità delle statistiche di descrivere l'interazione fra lo sviluppo della società, dell'economia e dell'ambiente richiederà ulteriore lavoro. Il programma è stato concepito per soddisfare l'esigenza di statistiche, unitamente alle informazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, e i settori d'attività continueranno ad essere complementari.

Un fattore cruciale per lo sviluppo sostenibile è l'integrazione degli aspetti ambientali nelle altre politiche, ma progressi rilevanti sono stati realizzati solo in tre dei nove settori (trasporti, agricoltura, energia). Per fungere da strumento per tali politiche integrate, il lavoro di piena armonizzazione della componente ambientale delle statistiche comunitarie con le relative statistiche socioeconomiche proseguirà. Sono stati realizzati notevoli progressi, negli ultimi anni, nella compilazione di talune statistiche. Un'azione corrispondente sarà essenziale anche per altri settori. Un ruolo rilevante dovranno assumere anche gli indicatori di biodiversità, uso/intensità delle risorse e prodotti chimici e loro effetti sulla salute umana. Le statistiche dell'uso dei suoli sono in via di miglioramento, grazie alle statistiche del paesaggio. Le statistiche della pesca saranno importanti per seguire l'evoluzione di questa limitata risorsa (cfr. titolo II). Indicatori aggregati basati sulle statistiche della produzione e del commercio e su altre fonti possono contribuire alla descrizione della dipendenza della società dai prodotti chimici. È anche necessario aggiungere una componente ambientale alle statistiche sociali, per riflettere le caratteristiche dei consumi e i possibili effetti sulla salute dell'inquinamento e dell'uso dei prodotti chimici.

L'attuazione del regolamento sulle statistiche dei rifiuti sarà un compito essenziale. Le nuove politiche che mettono in relazione i rifiuti con la gestione delle risorse richiederanno anche un'azione statistica per descrivere in modo coerente i flussi di materiali, l'uso delle risorse, i rifiuti, il riuso e l'eco-efficienza. L'attuazione della direttiva quadro sull'acqua richiederà un supporto statistico e una migliore armonizzazione delle statistiche sull'acqua. Una migliore base giuridica per tali statistiche è essenziale. Il supporto statistico per l'attuazione della direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento sarà importante per garantire la comparabilità con le statistiche sulle imprese. Sarà essenziale un riesame degli obblighi di dichiarazione e del coordinamento tra dichiarazioni statistiche di conformità.

Sono stati elaborati anche conti ambientali collegati ai conti nazionali. Tali conti costituiscono una base essenziale per l'analisi ambientale e lo sviluppo di modelli più completi per l'interazione fra l'economia e l'ambiente. Essi saranno ampliati e adattati in modo da fungere da strumento statistico fondamentale per le analisi dello sviluppo sostenibile.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio gli obiettivi principali saranno:

- migliorare le statistiche ambientali di base (rifiuti, acqua e spese per la protezione dell'ambiente), con particolare riguardo alle statistiche necessarie per gli indicatori ambientali, e approntare la legislazione necessaria per tali statistiche,
- produrre indicatori dell'ambiente e della sostenibilità di facile comprensione, in collaborazione con gli altri servizi della Commissione e con l'Agenzia europea dell'ambiente,
- continuare i lavori per la produzione di una componente ambientale delle statistiche socioeconomiche, al fine di rispondere alle esigenze relative agli indicatori dell'integrazione delle preoccupazioni ambientali e della sostenibilità nelle altre politiche,

- continuare i lavori per aggiungere un settore ambientale ai conti nazionali mediante la produzione periodica di un insieme di conti ambientali e per adeguarli alle questioni prioritarie di sostenibilità,
- partecipare alla revisione degli obblighi di dichiarazione e continuare la stretta cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, con azioni coordinate e rendendo complementare la raccolta di dati da parte delle due istituzioni,
- migliorare la raccolta dei dati e l'analisi dello sviluppo sostenibile globale.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XIX AMBIENTE	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	45 Energia 65 Produzione animale 70 Sviluppo sostenibile 71 Statistiche dell'ambiente 74 Informazioni geografiche e locali
Altri temi collaterali di rilievo	35 Salute e sicurezza 39 Protezione dei consumatori 44 Statistiche sull'attività economica delle imprese 48 Trasporti 50 Turismo 61 Uso dei suoli e paesaggio 62 Strutture agricole 64 Produzione vegetale 67 Coordinamento e riforma delle statistiche dell'agricoltura 68 Statistiche della silvicoltura 69 Statistiche della pesca 72 Statistiche regionali

TITOLO XX

Cooperazione allo sviluppo (e altre azioni esterne)

Implicazioni statistiche

L'obiettivo generale è di fornire un sostegno alle politiche dell'Unione europea nel campo delle relazioni esterne mediante un'assistenza tecnica statistica adeguata e mirata, al fine di rafforzare la capacità statistica nei paesi che fruiscono degli aiuti dell'Unione europea. La strategia futura, tuttavia, riconosce l'esigenza di un adattamento all'evoluzione del contesto della politica dell'Unione europea.

Riflettere la politica dell'Unione europea nelle attività di cooperazione statistica

L'evoluzione politica più significativa consiste nella maggiore ed esplicita attenzione che la politica comunitaria di sviluppo dedica alla lotta contro la povertà, in particolare nei riguardi dei paesi ACP. Di conseguenza, la cooperazione statistica sarà maggiormente incentrata sul rafforzamento della misura e del monitoraggio della povertà; ciò comporterà un aumento delle attività soprattutto nel settore delle statistiche sociali. Analogamente, consulenza e supporto tecnici saranno forniti alle DG Sviluppo e Relazioni esterne e a Europeaid per misurare gli effetti sulla povertà dei programmi comunitari di sviluppo.

L'integrazione regionale sarà sempre un punto essenziale del programma e rispecchierà le iniziative prese dai paesi per rafforzare le proprie strutture regionali. I settori per i quali sarà fornita assistenza comprenderanno la sorveglianza multilaterale, il miglioramento dei conti nazionali, le statistiche dei prezzi, le statistiche dell'agricoltura, il commercio estero e le statistiche delle imprese formazione statistica.

Con i 12 paesi partner del Mediterraneo il rafforzamento istituzionale e interistituzionale dei sistemi statistici nazionali costituirà l'obiettivo centrale. L'armonizzazione statistica, la produzione e il miglior accesso degli utenti ai dati, al fine di offrire una solida base al processo decisionale politico e al buon governo. Oltre alle statistiche socioeconomiche, i settori prioritari sono l'immigrazione, il turismo e l'ambiente.

La cooperazione statistica fra i paesi dell'Unione europea e i nuovi Stati indipendenti ha lo scopo di appoggiare e monitorare la cooperazione economica e il processo di riforma e di promuovere l'economia di mercato. Le richieste principali riguardano le statistiche economiche e sul commercio estero.

Eurostat intensificherà i propri sforzi per migliorare il coordinamento fra la comunità dei donatori (donatori bilaterali e multilaterali). Di conseguenza, appoggerà i lavori svolti in particolare nell'ambito dell'OCSE/CAS, delle Nazioni Unite e della Banca mondiale allo scopo di valutare in che misura la cooperazione allo sviluppo contribuisca alla realizzazione degli «obiettivi di sviluppo del millennio» fissati nel 2000 al Vertice del millennio delle Nazioni Unite. Eurostat avrà in questo modo un ruolo attivo nell'iniziativa Paris 21 e nei Balcani. In particolare, le attività di cooperazione tecnica sottolineeranno l'importanza di porre al centro l'utente e metteranno in luce il valore della programmazione pluriennale.

Saranno intrapresi lavori innovativi per elaborare metodi di misura e monitoraggio dei diritti umani e del buon governo.

Riepilogo

Nel corso del quinquennio i lavori mireranno essenzialmente a:

- fornire assistenza tecnica statistica al fine di rafforzare la capacità statistica nei paesi che fruiscono degli aiuti dell'Unione europea,
- migliorare la misura e il monitoraggio della povertà,
- elaborare metodi per la misura e il monitoraggio del buon governo.

Esigenze e produzione Eurostat

<i>Titolo del trattato</i>	<i>Temi di lavoro di Eurostat</i>
TITOLO XX COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
Principali temi di lavoro necessari per questo settore d'intervento	21 Cooperazione statistica con paesi terzi

ALLEGATO II

Programma statistico quinquennale 2003-2007: Temi di lavoro di Eurostat

Capitolo (attività)	Tema (azione)	
I. Supporto alla produzione di statistiche, infrastruttura tecnica	10 Gestione e valutazione della qualità	
	11 Classificazioni	
	12 Formazione statistica	
	13 Infrastrutture e servizi informatici per Eurostat	
	14 Normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e infrastrutture di collaborazione per l'SSE	
	15 Depositi di dati di riferimento e metadati	
	16 Informazione	
	17 Diffusione	
	18 Coordinamento statistico	
	19 Cooperazione statistica con i paesi candidati	
	21 Cooperazione statistica con altri paesi terzi	
	22 Ricerca statistica e metodologia	
	25 Sicurezza dei dati e riservatezza statistica	
	II. Statistiche demografiche e sociali	31 Popolazione
		32 Mercato del lavoro
33 Istruzione		
34 Cultura		
35 Salute e sicurezza		
36 Distribuzione dei redditi e condizioni di vita		
37 Protezione sociale		
38 Altri lavori nel campo delle statistiche demografiche e sociali		
39 Protezione dei consumatori		
III. Statistiche economiche		
III.A. Statistiche macroeconomiche	40 Conti economici annuali	
	41 Conti trimestrali	
	42 Conti finanziari	
	43 Controllo delle risorse proprie	
	55 Prezzi	
	57 Statistiche per l'analisi del ciclo congiunturale	
III.B. Statistiche delle imprese	44 Statistiche sull'attività economica delle imprese	
	45 Energia	
	48 Trasporti	
	49 Società dell'informazione	
	50 Turismo	
	51 Registri delle imprese	
III.C. Statistiche monetarie, finanziarie, del commercio e della bilancia dei pagamenti	52 Moneta e finanza	
	53 Scambi di merci	
	54 Scambi di servizi e bilancia dei pagamenti	
IV. Agricoltura, silvicoltura e pesca	61 Uso dei suoli e paesaggio	
	62 Strutture agricole	
	63 Prezzi e redditi agricoli	
	64 Produzione vegetale	
	65 Produzione animale	
	66 Statistiche agroindustriali	
	67 Coordinamento e riforma delle statistiche agricole	
	68 Statistiche della silvicoltura	
	69 Statistiche della pesca	

Capitolo (attività)	Tema (azione)
V. Statistiche plurisetoriali	70 Sviluppo sostenibile
	71 Statistiche dell'ambiente
	72 Statistiche regionali
	73 Scienza e tecnologia
	74 Informazioni geografiche e locali
VII. Risorse e gestione	91 Relazioni internazionali e interistituzionali
	92 Gestione e programmi statistici
	93 Gestione delle risorse umane
	94 Gestione delle risorse finanziarie
	95 Gestione delle basi giuridiche
	96 Audit
	97 Amministrazione generale
	99 Gestione decentralizzata

**REGOLAMENTO (CE) N. 2368/2002 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2002**

relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro i movimenti ribelli della Sierra Leone e dell'Angola e contro il governo della Liberia, che vietano, a determinate condizioni, di importare diamanti grezzi dalla Liberia, dall'Angola e dalla Sierra Leone, non sono riuscite a fermare il flusso di diamanti insanguinati verso commercio legittimo o ad arrestare i conflitti.</p> | <p>(6) Tutti i partecipanti hanno accettato i risultati dei negoziati come base per l'attuazione di misure nell'ambito delle rispettive competenze.</p> |
| <p>(2) Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha approvato un programma per la prevenzione dei conflitti violenti in cui si afferma, tra l'altro, che gli Stati membri e la Commissione affronteranno il problema del commercio illegale di beni preziosi, tra l'altro cercando il modo per spezzare il legame tra diamanti grezzi e conflitti violenti e attraverso il sostegno al processo di Kimberley.</p> | <p>(7) Nella risoluzione 56/263 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore il sistema di certificazione elaborato nell'ambito del processo di Kimberley e ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'iniziativa.</p> |
| <p>(3) Il regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone ⁽¹⁾, vieta, in determinate condizioni, l'importazione di diamanti grezzi nella Comunità.</p> | <p>(8) L'attuazione del sistema di certificazione richiede che le importazioni e le esportazioni di diamanti grezzi nel o dal territorio della Comunità siano soggette a detto sistema, incluso il rilascio dei pertinenti certificati da parte dei partecipanti.</p> |
| <p>(4) È necessario integrare le misure esistenti con controlli efficaci del commercio internazionale di diamanti grezzi per impedire che il commercio dei diamanti insanguinati contribuisca al finanziamento dei movimenti ribelli o dei loro alleati, che mirano a indebolire i governi legittimi. Controlli efficaci contribuiranno a preservare la pace e la sicurezza internazionali e tuteleranno inoltre i redditi derivanti dalle esportazioni di diamanti grezzi, indispensabili per lo sviluppo dei paesi produttori africani.</p> | <p>(9) Ciascuno Stato membro può designare l'autorità o le autorità responsabili dell'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento all'interno del proprio territorio e può limitarne il numero.</p> |
| <p>(5) I negoziati del processo di Kimberley, a cui la Comunità partecipa insieme ai paesi interessati alla produzione e al commercio, che rappresentano in pratica la quasi totalità del commercio internazionale di diamanti grezzi, all'industria dei diamanti e a rappresentanti della società civile, sono stati avviati per sviluppare un efficace sistema di controllo e hanno portato all'introduzione di un sistema di certificazione.</p> | <p>(10) La validità dei certificati che accompagnano i diamanti grezzi importati dovrebbe essere adeguatamente verificata dalle autorità competenti della Comunità.</p> |
| | <p>(11) La conformità al presente regolamento non dovrebbe essere considerata equivalente né costituire un'alternativa all'osservanza di altri eventuali requisiti previsti dalla normativa comunitaria.</p> |
| | <p>(12) Per garantire maggiore efficacia al sistema di certificazione, occorre impedire le elusioni o i tentativi di elusione del medesimo. Analogamente, i fornitori di servizi sussidiari o direttamente collegati dovrebbero vigilare con la dovuta diligenza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.</p> |
| | <p>(13) I certificati di esportazione per i diamanti grezzi dovrebbero essere rilasciati e convalidati soltanto se esistono prove inconfutabili che i diamanti sono stati importati sulla scorta di un certificato.</p> |
| | <p>(14) In determinate circostanze, l'autorità competente del paese d'importazione partecipante dovrebbe confermare a quella del paese d'esportazione partecipante l'avvenuta importazione delle spedizioni di diamanti grezzi.</p> |

⁽¹⁾ GU L 47 del 19.2.2002, pag. 8.

- (15) Le prove inconfutabili richieste potrebbero essere fornite più facilmente grazie a un sistema di garanzie e di auto-regolamentazione dell'industria del tipo proposto dai rappresentanti dell'industria dei diamanti grezzi partecipanti al processo di Kimberley.
- (16) Dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire l'esportazione dei diamanti grezzi importati prima dell'applicabilità dei controlli specifici in materia di importazioni previsti dal presente regolamento.
- (17) Ciascuno Stato membro dovrebbe fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento.
- (18) Le disposizioni del presente regolamento relative all'importazione e all'esportazione di diamanti grezzi non dovrebbero applicarsi ai diamanti grezzi che transitano nella Comunità per essere esportati in un altro paese partecipante.
- (19) Ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione, la Comunità europea dovrebbe partecipare al sistema di certificazione del processo di Kimberley. Alle riunioni dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley la Comunità europea dovrebbe essere rappresentata dalla Commissione europea.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (21) Bisognerebbe creare un forum per consentire alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le questioni relative all'applicazione del presente regolamento.
- (22) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione, ma le disposizioni sui controlli in materia d'importazione e d'esportazione dovrebbero essere sospese fino alla data concordata nell'ambito del processo di Kimberley per la contemporanea attuazione dei controlli da parte di tutti i partecipanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di certificazione e di controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Ai fini del sistema di certificazione, la Comunità è considerata un'entità unica senza frontiere interne.

Il regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «processo di Kimberley»: la sede in cui i partecipanti hanno elaborato un sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi;
- b) «sistema di certificazione del processo di Kimberley» (qui di seguito denominato «sistema di certificazione PK»): il sistema di certificazione internazionale negoziato dal processo di Kimberley quale indicato nell'allegato I;
- c) «partecipante»: un partecipante al sistema di certificazione PK di cui all'allegato II;
- d) «certificato»: un documento debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità competente di un partecipante, che attesta la conformità di una spedizione di diamanti grezzi con i requisiti del sistema di certificazione PK;
- e) «autorità competente»: l'autorità designata da un partecipante per rilasciare, convalidare o verificare un certificato;
- f) «autorità comunitaria»: l'autorità competente designata da uno Stato membro e indicata nell'allegato III;
- g) «certificato comunitario»: un certificato corrispondente al modello di cui all'allegato IV e rilasciato da un'autorità comunitaria;
- h) «diamanti insanguinati»: i diamanti grezzi definiti nel sistema di certificazione PK;
- i) «diamanti grezzi»: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbazzati e classificabili ai codici ex 7102 10, 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso «codice SA»);
- j) «importazione»: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;
- k) «esportazione»: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;
- l) «spedizione»: una o più partite;
- m) «partita»: uno o più diamanti imballati insieme;
- n) «partita di origine mista»: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine;

- o) «territorio della Comunità»: il territorio degli Stati membri in cui è applicabile il trattato alle condizioni stabilite dal medesimo;
- p) «stock certificato»: uno stock di diamanti grezzi al quale si applica il presente regolamento e di cui uno Stato membro abbia efficacemente controllato ubicazione, volume, valore e eventuali modifiche;
- q) «transito doganale»: transito nell'accezione degli articoli da 91 a 97 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

CAPITOLO II

REGIME D'IMPORTAZIONE

Articolo 3

L'importazione di diamanti grezzi nella Comunità è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall'autorità competente di un partecipante;
- b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;
- c) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

Articolo 4

1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e appena possibile alla verifica di un'autorità comunitaria dello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento.

2. Nel caso in cui i diamanti grezzi sono importati in uno Stato membro sprovvisto di un'autorità comunitaria, essi sono presentati all'autorità comunitaria competente dello Stato membro di destinazione. Qualora né lo Stato membro di importazione né quello di destinazione siano provvisti di un'autorità comunitaria, i diamanti sono presentati all'autorità comunitaria competente di un altro Stato membro.

3. Lo Stato membro d'importazione dei diamanti grezzi ne garantisce la presentazione all'autorità comunitaria competente di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine può essere concesso il transito doganale. In tal caso, la verifica prevista dal presente articolo è sospesa fino all'arrivo dei diamanti presso l'autorità comunitaria competente.

4. L'importatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

5. Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato, l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:

- a) apertura di ciascun contenitore ai fini della suddetta verifica; oppure
- b) identificazione dei contenitori da aprire ai fini della suddetta verifica sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.

6. L'autorità comunitaria completa la verifica senza indugio.

Articolo 5

1. Se l'autorità comunitaria stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 3:

- a) sono soddisfatte, essa convalida il certificato originale e trasmette all'importatore una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione del certificato;
- b) non sono soddisfatte, trattiene la spedizione.

2. Se l'autorità comunitaria accerta che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere a un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può procedere alla convalida e svincolare la spedizione, dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.

3. Entro il termine di un mese, l'autorità comunitaria notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

Articolo 6

1. Fino alla data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3, uno Stato membro può certificare stock di diamanti grezzi importati o presenti nel territorio della Comunità anteriormente alla suddetta data. Dopo tale data, i diamanti grezzi di stock certificati sono considerati conformi alle condizioni previste all'articolo 3.

2. In tutti gli altri casi, l'autorità comunitaria può rilasciare una convalida attestante che essa considera i diamanti grezzi in questione conformi alle condizioni previste all'articolo 3 se ha accertato che, a partire dalla suddetta data, essi erano legalmente presenti nella Comunità.

Articolo 7

In deroga alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l'autorità comunitaria può autorizzare l'importazione di diamanti grezzi se l'importatore fornisce prove inconfutabili che i diamanti in questione erano destinati all'importazione nella Comunità e sono stati esportati al massimo 5 giorni prima della data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

In tali casi, l'autorità comunitaria in questione rilascia all'importatore una convalida di importazione legale attestante che i diamanti in causa sono da considerarsi conformi alle condizioni previste all'articolo 3.

Articolo 8

1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all'autorità competente del paese d'esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell'avvenuta importazione nel territorio della Comunità.

2. In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.

Articolo 9

La Commissione fornisce a tutte le autorità comunitarie i modelli autentificati dei certificati dei partecipanti, i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle autorità che rilasciano e/o convalidano i certificati nei paesi partecipanti, i modelli autentificati dei timbri e delle firme che comprovano il rilascio o la convalida legittimi di un certificato, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione ai certificati.

Articolo 10

1. Le autorità comunitarie trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione su tutti i certificati sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 4.

Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

- a) il numero di certificato unico;
- b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;
- c) la data di rilascio e di convalida;
- d) la data di scadenza della validità;
- e) il paese di provenienza;
- f) il paese di origine, se noto;
- g) il codice o i codici SA;
- h) il peso in carati;
- i) il valore;
- j) l'autorità comunitaria responsabile per la verifica;
- k) la data della verifica.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

2. L'autorità comunitaria conserva per almeno tre anni gli originali dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 3, lettera a), sottoposti a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso ai certificati originali, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.

CAPITOLO III

REGIME DI ESPORTAZIONE*Articolo 11*

L'esportazione di diamanti grezzi dalla Comunità è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) i diamanti grezzi sono corredati di un corrispondente certificato comunitario rilasciato e convalidato da un'autorità comunitaria;
- b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell'articolo 12.

Articolo 12

1. L'autorità comunitaria può rilasciare un certificato comunitario ad un esportatore qualora abbia accertato che:

- a) l'esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che i diamanti grezzi per la cui esportazione si richiede il certificato sono stati importati legalmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3;
- b) le altre informazioni richieste sul certificato sono corrette;
- c) i diamanti grezzi sono effettivamente destinati al territorio di un paese partecipante; e
- d) i diamanti grezzi sono trasportati in un contenitore a prova di manomissione.

2. L'autorità comunitaria convalida il certificato comunitario soltanto dopo aver verificato che la merce conservata nel contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato e che il contenitore a prova di manomissione contenente i diamanti grezzi sia stato successivamente sigillato sotto la responsabilità di tale autorità.

3. Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul certificato l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:

- a) verifica la merce dei singoli contenitori; o
- b) identifica i contenitori la cui merce sarà verificata sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.

4. L'autorità comunitaria consegna all'esportatore una copia autentificata non falsificabile del certificato comunitario convalidato. L'esportatore conserva ogni copia accessibile per un periodo di almeno tre anni.

5. Il certificato comunitario è valido ai fini dell'esportazione per un periodo non superiore a due mesi dalla data del rilascio. Qualora i diamanti grezzi non siano esportati entro tale periodo, il certificato comunitario è rinviato all'autorità comunitaria di rilascio.

Articolo 13

Se l'esportatore è membro di un'organizzazione che si occupa di commercio di diamanti elencata nell'allegato V, l'autorità comunitaria può accettare, come prova inconfutabile dell'importazione legittima nella Comunità, un'apposita dichiarazione firmata dall'esportatore. Nella dichiarazione figurano almeno le informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per le fatture.

Articolo 14

1. Se l'autorità comunitaria accerta che una spedizione di diamanti grezzi per la quale si richiede un certificato comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 11, 12 o 13, tale autorità trattiene la spedizione.

2. Se l'autorità comunitaria constata che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere ad un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può svincolare la spedizione e procedere al rilascio e alla convalida del certificato comunitario, dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.

3. Entro il termine di un mese, l'autorità comunitaria notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

Articolo 15

1. Le autorità comunitarie presentano alla Commissione una relazione mensile su tutti i certificati comunitari da esse rilasciati e convalidati.

Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

- a) il numero di certificato unico;
- b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;
- c) la data di rilascio e di convalida;
- d) la data di scadenza della validità;
- e) il paese di provenienza;
- f) il paese di origine se noto;
- g) il codice o i codici SA;
- h) il peso in carati e il valore.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

2. Le autorità comunitarie conservano per almeno tre anni le copie autenticate di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e le informazioni ricevute da un esportatore per giustificare il rilascio e la convalida di un certificato comunitario.

Esse garantiscono alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso alle copie autenticate e alle informazioni suddette, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.

Articolo 16

1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma dell'avvenuta importazione di diamanti grezzi esportati dalla Comunità per cui l'autorità comunitaria ha convalidato il certificato.

2. In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.

CAPITOLO IV

AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA

Articolo 17

1. Le organizzazioni dei commercianti di diamanti grezzi che, ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione PK, hanno istituito un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria possono chiedere alla Commissione europea di essere inserite, direttamente o tramite l'autorità comunitaria appropriata, nell'elenco di cui all'allegato V.

2. All'atto della richiesta, l'organizzazione:

- a) fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti in virtù dei quali i suoi membri, che si occupano del commercio di diamanti grezzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, si impegnano al più tardi a decorrere dalla data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3:
 - i) a vendere soltanto diamanti acquistati da fonti legittime in conformità delle disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del sistema di certificazione del processo di Kimberley e a garantire per iscritto sulla fattura allegata a ciascuna vendita di diamanti grezzi che, in base alle informazioni in loro possesso e/o alle garanzie scritte del fornitore, i diamanti venduti non sono diamanti insanguinati;
 - ii) a allegare a ciascuna vendita di diamanti grezzi una fattura, contenente la summenzionata garanzia firmata, che consenta l'identificazione certa del venditore, dell'acquirente e delle loro sedi, che indichi la partita IVA del venditore, se del caso, la quantità/il peso, la natura delle merci vendute, il valore della transazione e la data di consegna;

- iii) a non acquistare diamanti grezzi provenienti da fonti sospette o sconosciute e/o originari di paesi non partecipanti al sistema di certificazione PK;
- iv) a non acquistare diamanti grezzi da fornitori a carico dei quali è stata dimostrata, a seguito di un processo giusto e giuridicamente vincolante, la violazione di norme e regolamenti governativi sul commercio dei diamanti insanguinati;
- v) a non acquistare diamanti grezzi in o provenienti da determinate regioni, se un'autorità di governo o del sistema di certificazione PK ha riconosciuto in una circolare che in quelle regioni sono venduti o da quelle aree provengono diamanti insanguinati;
- vi) a non acquistare, vendere o assistere terzi nell'acquisto o nella vendita di diamanti insanguinati in modo consapevole;
- vii) ad assicurarsi che tutti i dipendenti che acquistano o vendono diamanti grezzi siano bene informati sulle misure commerciali e sui regolamenti governativi che limitano il commercio dei diamanti insanguinati;
- viii) a creare e a conservare per almeno tre anni le registrazioni delle fatture ricevute dai fornitori e rilasciate ai clienti;
- ix) a chiedere ad un revisore indipendente di certificare che dette registrazioni sono state effettuate e conservate accuratamente e che non sono state individuate transazioni non conformi agli impegni di cui ai punti da i) a viii) o che tutte le transazioni non conformi a detti impegni sono state debitamente notificate all'autorità comunitaria appropriata;
- e
- b) fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti che la obbligano:
- i) ad espellere qualsiasi membro ritenuto colpevole, dopo un'inchiesta interna, di avere violato gravemente gli impegni summenzionati;
- ii) a rendere nota l'espulsione del membro e a notificarla alla Commissione;
- iii) ad informare tutti i suoi membri di tutte le norme, i regolamenti e gli orientamenti concernenti i diamanti insanguinati applicati a livello governativo e nell'ambito del sistema di certificazione PK e a divulgare i nomi delle persone fisiche o giuridiche dichiarate colpevoli, dopo un processo giusto e giuridicamente vincolante, della violazione di dette norme e regolamenti;
- e
- c) fornisce alla Commissione e all'autorità comunitaria appropriata un elenco completo di tutti i suoi membri che si occupano del commercio di diamanti grezzi, inclusi i nomi, gli indirizzi, la residenza e altre informazioni utili per evitare errori d'identità.
3. Le organizzazioni contemplate dal presente articolo notificano immediatamente alla Commissione e all'autorità comunitaria dello Stato membro in cui risiedono o sono stabilite ogni cambiamento relativo ai propri membri, successivo alla richiesta di inserimento nell'elenco.
4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione inserisce nell'allegato V tutte le organizzazioni che soddisfano i requisiti del presente articolo e notifica alle autorità comunitarie i nomi dei membri delle organizzazioni elencate ed altre informazioni pertinenti, nonché ogni relativo cambiamento.
5. a) Le organizzazioni elencate o i loro membri garantiscono alla pertinente autorità comunitaria l'accesso alle informazioni che possono essere necessarie per valutare l'adeguato funzionamento del sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria. Se le circostanze lo giustificano, tale autorità comunitaria può chiedere garanzie supplementari sulla capacità delle organizzazioni di assicurare un sistema credibile.
- b) L'autorità comunitaria appropriata riferisce annualmente alla Commissione sulla sua valutazione.
6. Qualora l'autorità comunitaria di uno Stato membro, nel corso del monitoraggio dell'adeguato funzionamento del sistema, ottenga informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata di cui al presente articolo, residente o stabilita in tale Stato membro, o uno dei suoi membri, residente o stabilito nel medesimo Stato membro, violano le disposizioni del presente articolo, essa svolge un'inchiesta al riguardo per verificare se le disposizioni in questione siano state effettivamente violate.
7. a) Qualora la Commissione disponga di informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata o uno dei suoi membri violano le disposizioni del presente articolo, essa chiede all'autorità comunitaria dello Stato membro in cui tale organizzazione o il suo membro risiedono o sono stabiliti di procedere alla valutazione della situazione. In seguito a tale richiesta, l'autorità comunitaria pertinente svolge rapidamente un'inchiesta al riguardo e informa debitamente la Commissione sulle sue conclusioni.
- b) Qualora la Commissione concluda, sulla base di relazioni, valutazioni o altre informazioni pertinenti, che un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria non funziona correttamente e la questione non sia stata adeguatamente trattata, essa adotta le necessarie misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
8. Se un'inchiesta dimostra che un'organizzazione viola le disposizioni del presente articolo, l'autorità comunitaria dello Stato membro in cui l'organizzazione risiede o è stabilita notifica immediatamente il fatto alla Commissione. Dal canto suo, la Commissione adotta le misure appropriate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di escludere l'organizzazione dall'elenco di cui allegato V.

9. Qualora un'organizzazione elencata o uno o più dei suoi membri risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro che non abbia designato un'autorità comunitaria ai fini del presente articolo, la Commissione funge da autorità comunitaria per tale organizzazione o per tali membri.

10. Per quanto riguarda le organizzazioni o i loro membri contemplati dal presente articolo che operano sul territorio di un partecipante diverso dalla Comunità, si considera che essi ottemperino alle disposizioni del presente articolo se si sono conformati alle norme e ai regolamenti stabiliti da tale partecipante ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

CAPITOLO V

TRANSITO

Articolo 18

Le disposizioni degli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio della Comunità unicamente per il transito verso un partecipante diverso dalla Comunità, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi, né il certificato originale allegato, rilasciato da un'autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all'ingresso e all'uscita dal territorio della Comunità, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

1. Gli Stati membri possono designare, nel loro territorio, una o più autorità come autorità comunitarie affidando loro vari compiti.

2. Gli Stati membri che designano un'autorità comunitaria forniscono alla Commissione le informazioni che dimostrano che le autorità comunitarie designate possono svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti nel presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono limitare il numero di sedi dove possono essere espletate le formalità contemplate dal presente regolamento e ne informano la Commissione. Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità comunitarie, la loro ubicazione e specifica i compiti ad esse affidati.

4. Le autorità comunitarie possono chiedere a un operatore economico di corrispondere un diritto per la stesura, il rilascio e/o la convalida di un certificato e per un'ispezione fisica ai sensi degli articoli 4 e 14. In nessun caso, però, l'importo da versare supera i costi sostenuti dall'autorità competente per l'operazione in questione. Non sono dovuti imposte o dazi analoghi per le operazioni suddette.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'opzione da essi prescelta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 e le successive modifiche.

6. La Commissione può modificare le specifiche del certificato comunitario per migliorarne la sicurezza, il trattamento e la funzionalità ai fini del sistema di certificazione PK.

Articolo 20

In base alle informazioni pertinenti fornite dal presidente del processo di Kimberley e/o dai partecipanti, la Commissione può modificare l'elenco dei partecipanti e delle autorità competenti da lei incaricate del rilascio e della convalida dei loro certificati di cui all'allegato II.

Articolo 21

1. La Comunità è un partecipante al sistema di certificazione del processo di Kimberley.

2. La Commissione, che rappresenta la Comunità nel sistema di certificazione del processo di Kimberley, si adopera per assicurare un'attuazione ottimale del sistema di certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti. A tal fine, essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se del caso, e alla composizione di eventuali controversie.

Articolo 22

1. Nell'esercizio delle funzioni in virtù degli articoli 8, 10, 15, 16, 17 e 19, la Commissione è assistita da un comitato (designato in appresso come il «Comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Il comitato di cui all'articolo 22 può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente, sia da un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 24

1. Le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi direttamente o indirettamente collegati alle attività contemplate dagli articoli 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 o 18 verificano con la debita diligenza se le attività per le quali forniscono servizi rispettano le disposizioni del presente regolamento.

2. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, alle attività il cui oggetto o la cui conseguenza sia l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni del presente regolamento.

3. Ogni informazione in merito a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento è notificata alla Commissione.

Articolo 25

Le informazioni fornite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state fornite.

Le informazioni di natura riservata o trasmesse su base riservata sono coperte dall'obbligo del segreto professionale. La Commissione non può rivelarle senza l'espressa autorizzazione della persona che le ha fornite.

La loro comunicazione è tuttavia permessa se la Commissione è obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione a procedimenti legali. Detta comunicazione deve tenere conto dell'interesse legittimo della persona interessata alla segretezza delle sue operazioni commerciali.

Il presente articolo non pregiudica la possibilità da parte della Commissione di divulgare informazioni di carattere generale. Tale divulgazione non è consentita qualora risulti incompatibile con il fine originario di detta informazione.

In caso di violazione della riservatezza, la persona interessata può ottenere che l'informazione sia cancellata, ignorata o rettificata, a seconda dei casi.

Articolo 26

Il rispetto del presente regolamento non esonera le persone fisiche o giuridiche dall'osservanza, totale o parziale di qualsiasi altro obbligo ai sensi della normativa comunitaria o della legislazione nazionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

Articolo 27

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e far sì che i responsabili della violazione non ottengano nessun beneficio economico dalla loro azione.

In attesa dell'eventuale adozione di norme a tal fine, le sanzioni da istituire in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se pertinenti, quelle stabilite dagli Stati membri per attuare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 303/2002.

Articolo 28

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, o a bordo degli aeromobili e dei natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- b) ai cittadini di uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 29

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. La Commissione riferisce annualmente o in qualsiasi altro momento, se necessario, al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento e sulla necessità di un suo riesame, o della sua abrogazione.
3. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 è sospesa fino a quando il Consiglio ne deciderà l'applicazione in base a una proposta della Commissione.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

ALLEGATO I

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DI KIMBERLEY**PREAMBOLO**

I PARTECIPANTI,

- RICONOSCENDO che il commercio dei diamanti insanguinati è un grave problema internazionale, che può contribuire ad alimentare direttamente i conflitti armati, le attività di movimenti ribelli volte ad indebolire o rovesciare governi legittimi, il traffico illecito e la proliferazione degli armamenti, in particolare armi portatili e di piccolo calibro,
- RICONOSCENDO ALTRESÌ gli effetti devastanti dei conflitti alimentati dal commercio dei diamanti insanguinati sulla pace e sulla sicurezza delle popolazioni dei paesi colpiti, nonché le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate durante questi conflitti,
- TENENDO PRESENTI l'impatto negativo di questi conflitti sulla stabilità regionale e gli obblighi imposti agli Stati dalla Carta delle Nazioni Unite per preservare la pace e la sicurezza internazionali,
- CONSAPEVOLI che sono necessarie urgenti misure internazionali per impedire che il problema dei diamanti insanguinati incida negativamente sul commercio legittimo dei diamanti, il quale ha un ruolo importante nelle economie dei numerosi Stati, soprattutto paesi in via di sviluppo, che producono, lavorano, esportano e importano diamanti,
- RAMMENTANDO tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, incluse le pertinenti disposizioni delle risoluzioni 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000), e 1343 (2001), e decisi a sostenere l'attuazione delle misure ivi previste,
- SOTTOLINEANDO la risoluzione 55/56 (2000) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul legame tra commercio di diamanti insanguinati e guerre, nella quale si chiede alla comunità internazionale di intervenire con urgenza e attenzione onde adottare misure efficaci e concrete per la soluzione del problema,
- SOTTOLINEANDO INOLTRE la raccomandazione formulata nel quadro della risoluzione 55/56 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affinché la comunità internazionale elabori proposte particolareggiate per lo sviluppo di un sistema semplice ed efficace di certificazione internazionale per i diamanti grezzi basato essenzialmente sui sistemi di certificazione nazionali e su standard minimi concordati a livello internazionale,
- RAMMENTANDO che il processo di Kimberley, creato per trovare una soluzione al problema internazionale dei diamanti insanguinati, mirava a coinvolgere tutte le parti interessate, cioè gli Stati produttori, esportatori ed importatori di diamanti, l'industria dei diamanti e la società civile,
- CONVINTI che il legame fra diamanti insanguinati e guerre può essere spezzato introducendo un sistema di certificazione per i diamanti grezzi inteso ad escludere i diamanti insanguinati dal commercio legittimo,
- RAMMENTANDO che il processo di Kimberley è giunto alla conclusione che un sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi, basato sulle norme e sulle prassi nazionali e su standard minimi concordati a livello internazionale, sarà il modo più efficace per affrontare il problema dei diamanti insanguinati,
- PRENDENDO ATTO delle importanti iniziative già adottate per trovare una soluzione al problema, in particolare dai governi dell'Angola, della Repubblica democratica del Congo, della Guinea e della Sierra Leone e da altri paesi produttori, esportatori e importatori di diamanti, nonché dall'industria dei diamanti, in particolare dal «World Diamond Council», e dalla società civile,
- PLAUDENDO alle iniziative di autoregolamentazione su base volontaria annunciate dall'industria dei diamanti, e consapevoli che un sistema di questo tipo contribuirà ad assicurare un efficace controllo interno sui diamanti grezzi conforme al sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi,
- RICONOSCENDO che un siffatto sistema sarà credibile soltanto se tutti i partecipanti avranno istituito sistemi interni di controllo per eliminare i diamanti insanguinati dalla catena di produzione, esportazione e importazione di diamanti grezzi nei loro territori, pur tenendo presente che le differenze a livello di metodi di produzione, pratiche commerciali e controlli istituzionali potrebbero richiedere l'applicazione di metodi diversi per conformarsi agli standard minimi,
- CONSAPEVOLI altresì che il sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi deve rispettare la normativa in materia di commercio internazionale,
- RICONOSCENDO che occorre rispettare la sovranità nazionale e i principi di uguaglianza, vantaggi reciproci e consenso,

RACCOMANDANO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Definizioni

Ai fini del sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi (qui di seguito denominato «il sistema di certificazione»), si intende per:

DIAMANTI INSANGUINATI: i diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare i conflitti volti a rovesciare governi legittimi, come indicato nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in vigore, o in altre analoghe risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dal Consiglio di sicurezza, e come indicato e riconosciuto nella risoluzione 55/56 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o in altre analoghe risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dall'Assemblea generale,

PAESE DI ORIGINE: il paese in cui è stata estratta una spedizione di diamanti grezzi,

PAESE DI PROVENIENZA: l'ultimo partecipante dal quale è stata esportata una spedizione di diamanti grezzi, come indicato nella documentazione d'importazione,

DIAMANTE: un minerale naturale di forma isometrica costituito essenzialmente da carbonio cristallizzato puro, la cui durezza sulla scala di Mohs (incisione) è pari a 10, il cui peso specifico è pari a circa 3,52 e il cui indice di rifrazione è pari a 2,42,

ESPORTAZIONE: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante,

AUTORITÀ DI ESPORTAZIONE: le autorità o gli organismi designati da un partecipante dal cui territorio è esportata una spedizione di diamanti grezzi, e che sono autorizzati a convalidare il certificato del processo di Kimberley,

ZONA DI LIBERO SCAMBIO: una parte del territorio di un partecipante in cui le merci introdotte sono di solito considerate, per quanto riguarda imposte e dazi all'importazione, come poste al di fuori del territorio doganale,

IMPORTAZIONE: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante,

AUTORITÀ DI IMPORTAZIONE: le autorità o gli organismi designati da un partecipante nel cui territorio è importata una spedizione di diamanti grezzi e incaricati di espletare tutte le formalità previste per l'importazione, in particolare la verifica dei certificati,

CERTIFICATO DEL PROCESSO DI KIMBERLEY: un documento non falsificabile, di formato particolare, che attesta che una spedizione di diamanti grezzi è conforme ai requisiti richiesti dal sistema di certificazione,

OSSERVATORE: un rappresentante della società civile, dell'industria dei diamanti, delle organizzazioni internazionali e dei governi non partecipanti invitato a partecipare alle riunioni plenarie,

PARTITA: uno o più diamanti imballati insieme,

PARTITA DI ORIGINE MISTA: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine,

PARTECIPANTE: uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica per i quali opera il sistema di certificazione,

ORGANIZZAZIONE REGIONALE D'INTEGRAZIONE ECONOMICA: un'organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze relative al sistema di certificazione,

DIAMANTI GREZZI: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbazzati e classificabili ai codici 7102 10 00, 7102 21 00 e 7102 31 00 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,

SPEDIZIONE: l'importazione o l'esportazione fisica di una o più partite,

TRANSITO: il passaggio fisico sul territorio di un partecipante o non partecipante, con o senza trasbordo, deposito o variazione di modo di trasporto, se tale passaggio rappresenta soltanto una parte del tragitto completo, che ha inizio e termina al di là della frontiera del partecipante o non partecipante attraverso il cui territorio transita la spedizione.

SEZIONE II

Certificato del processo di Kimberley

Ciascun partecipante dovrebbe assicurarsi che:

- a) ogni spedizione di diamanti grezzi destinata all'esportazione sia corredata di un certificato del processo di Kimberley (qui di seguito denominato «il certificato»);
- b) le procedure per il rilascio dei certificati siano conformi agli standard minimi del processo di Kimberley stabiliti nella sezione IV;

- c) i certificati siano conformi ai requisiti minimi indicati nell'allegato I. Una volta assicurato il rispetto di questi requisiti, i partecipanti possono aggiungere a loro discrezione altri elementi ai propri certificati, per esempio la forma, dati supplementari o caratteristiche di sicurezza;
- d) ai fini della convalida, le caratteristiche dei certificati, come indicato nell'allegato I, siano notificate, tramite il presidente, a tutti gli altri partecipanti.

SEZIONE III

Impegni in relazione al commercio internazionale dei diamanti grezzi

Ciascun partecipante deve:

- a) per quanto riguarda le esportazioni di diamanti grezzi in un partecipante, chiedere che ogni spedizione sia corredata di un certificato debitamente convalidato;
- b) per quanto riguarda i diamanti grezzi importati da un partecipante:
 - richiedere un certificato debitamente convalidato,
 - inviare rapidamente l'avviso di ricevimento alla competente autorità d'esportazione. La conferma dovrebbe riguardare almeno il numero del certificato, il numero di partite, il peso in carati e i dati relativi all'importatore e all'esportatore,
 - decidere che l'originale del certificato sia conservato e sia facilmente accessibile per un periodo non inferiore a tre anni;
- c) assicurarsi che nessuna spedizione di diamanti grezzi sia importata da o esportata verso un non partecipante;
- d) riconoscere che i partecipanti attraverso il cui territorio transitano le spedizioni non sono tenuti a conformarsi agli obblighi di cui alle lettere a) e b) e alla sezione II, lettera a), purché le autorità competenti del partecipante in questione garantiscano che la spedizione lascia il suo territorio nelle stesse condizioni in cui vi è entrata (cioè, chiusa e non manomessa).

SEZIONE IV

Controlli interni

Impegni dei partecipanti

Ciascun partecipante dovrebbe:

- a) istituire un sistema di controlli interni inteso ad eliminare i diamanti insanguinati dalle spedizioni di diamanti grezzi importati nel e esportati dal proprio territorio;
- b) designare una o più autorità di importazione e di esportazione;
- c) assicurarsi che i diamanti grezzi siano importati ed esportati in contenitori in grado di resistere alle manomissioni;
- d) se necessario, modificare o adottare leggi o regolamenti per attuare il sistema di certificazione e applicare sanzioni dissuasive e proporzionate in caso di trasgressioni;
- e) raccogliere e conservare dati ufficiali relativi alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni e scambiarli conformemente alle disposizioni della sezione V;
- f) all'atto dell'istituzione di un sistema di controlli interni, tenere conto, se necessario, delle opzioni e delle raccomandazioni relative ai controlli interni indicate nell'allegato II.

Principi di autoregolamentazione dell'industria

I partecipanti si rendono conto che un sistema volontario di autoregolamentazione dell'industria, quale indicato nel preambolo del presente documento, comprenderà un sistema di garanzie basato sui controlli di revisori indipendenti di singole società e sulle sanzioni interne fissate dall'industria, in modo da rendere rintracciabili le transazioni di diamanti grezzi da parte delle autorità di governo.

SEZIONE V

Cooperazione e trasparenza

I partecipanti dovrebbero:

- a) scambiarsi, tramite la presidenza, informazioni relative alle autorità o agli organismi designati responsabili per l'attuazione delle disposizioni del presente sistema di certificazione. Ciascun partecipante dovrebbe fornire, tramite la presidenza, agli altri partecipanti informazioni, preferibilmente per via elettronica, sulla normativa, sui regolamenti, sulle norme, sulle procedure e sulle pratiche da esso applicati e, eventualmente, aggiornarle. Tra le informazioni dovrebbe essere inclusa una sintesi in inglese dei punti fondamentali;
- b) raccogliere e mettere a disposizione di tutti gli altri partecipanti, tramite la presidenza, dati statistici conformemente ai principi stabiliti nell'allegato III;

- c) scambiarsi periodicamente informazioni ed altri dati pertinenti, inclusi quelli sull'autovalutazione, per determinare le migliori pratiche nelle varie circostanze;
- d) considerare favorevolmente le richieste di assistenza di altri partecipanti per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione nei loro territori;
- e) informare un altro partecipante, tramite la presidenza, se ritengono che la normativa, i regolamenti, le norme, le procedure o le prassi applicate dal suddetto partecipante non garantiscono l'assenza di diamanti insanguinati nelle sue esportazioni;
- f) cooperare con gli altri partecipanti per la soluzione di problemi che possono nascere da circostanze non volute e che potrebbero comportare l'inosservanza dei requisiti minimi per il rilascio o l'accettazione dei certificati e informare tutti gli altri partecipanti dei problemi riscontrati e delle soluzioni trovate;
- g) favorire, attraverso le autorità competenti, una più stretta collaborazione tra le agenzie incaricate dell'applicazione della normativa e le autorità doganali dei paesi partecipanti.

SEZIONE VI

Questioni amministrative

RIUNIONI

1. I partecipanti e gli osservatori si incontrano annualmente in riunione plenaria e, se lo ritengono necessario, in altre occasioni, per discutere sull'efficacia del sistema di certificazione.
2. Durante la prima riunione plenaria i partecipanti dovrebbero adottare il regolamento interno per le riunioni.
3. Le riunioni si tengono nel paese in cui risiede il presidente, a meno che un partecipante o un'organizzazione internazionale non proponga di ospitare una riunione e l'offerta venga accettata. Il paese ospitante dovrebbe semplificare le formalità di ingresso per i partecipanti alle riunioni.
4. Al termine di ogni riunione plenaria, viene eletto un presidente incaricato di presiedere tutte le riunioni plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc, fino alla conclusione della successiva riunione plenaria annuale.
5. I partecipanti decidono all'unanimità. Se non c'è unanimità, il presidente deve avviare consultazioni.

SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

6. Per garantire un'efficace gestione del sistema di certificazione, sarà necessario un sostegno amministrativo. Le modalità e le funzioni di questo sostegno dovrebbero essere discusse durante la prima riunione plenaria, previa approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
7. Il sostegno amministrativo potrebbe comprendere le seguenti funzioni:
 - a) permettere la comunicazione, lo scambio d'informazioni e le consultazioni tra i partecipanti per tutte le questioni indicate nel presente documento;
 - b) conservare e mettere a disposizione di tutti i partecipanti una raccolta delle leggi, dei regolamenti, delle norme, delle procedure, delle prassi e delle statistiche forniti conformemente alla sezione V;
 - c) elaborare documenti e fornire sostegno amministrativo per le riunioni plenarie e per quelle dei gruppi di lavoro;
 - d) svolgere gli altri compiti che potrebbero essere indicati durante le riunioni plenarie, o durante le riunioni dei gruppi di lavoro delegati dalle riunioni plenarie.

PARTECIPAZIONE

8. La partecipazione al sistema di certificazione è aperta su base mondiale non discriminatoria a tutti i richiedenti che intendano e siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal sistema.
9. I richiedenti che intendano partecipare al sistema di certificazione dovrebbero manifestare il proprio interesse rivolgendosi alla presidenza attraverso canali diplomatici. Nella notifica, che dovrebbe essere trasmessa entro un mese a tutti i partecipanti, dovrebbero figurare le informazioni previste alla sezione V, lettera a).
10. I partecipanti intendono invitare i rappresentanti della società civile, dell'industria dei diamanti, dei governi non partecipanti e delle organizzazioni internazionali alle riunioni plenarie in qualità di osservatori.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

11. Prima delle riunioni plenarie annuali del Processo di Kimberley, i partecipanti devono preparare e mettere a disposizione degli altri partecipanti le informazioni richieste alla lettera a) della sezione V spiegando come gli obblighi previsti dal sistema di certificazione sono attuati nelle rispettive giurisdizioni.
12. L'ordine del giorno della riunione plenaria annuale deve prevedere il riesame delle informazioni di cui alla lettera a) della sezione V e permettere ai partecipanti, su richiesta dell'assemblea, di fornire ulteriori particolari sui rispettivi sistemi.
13. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti, su raccomandazione della presidenza i partecipanti alle riunioni plenarie possono individuare e decidere misure di verifica supplementari. Tali misure devono essere attuate conformemente alle normative nazionali e internazionali applicabili e possono comprendere, tra l'altro:
 - a) la richiesta di informazioni e chiarimenti supplementari ai partecipanti;
 - b) missioni di riesame da parte di altri partecipanti o di loro rappresentanti, qualora sussistano indicazioni verosimili di gravi inosservanze del sistema di certificazione.
14. Le missioni di riesame devono essere effettuate in modo analitico, con competenza e imparzialità e con il consenso del partecipante interessato. Il numero, la composizione, il mandato e la durata delle missioni variano in funzione delle circostanze e sono decisi dalla presidenza, d'intesa con il partecipante interessato, e previa consultazione di tutti gli altri partecipanti.
15. Una relazione sui risultati delle misure di verifica deve essere trasmessa alla presidenza e al partecipante interessato entro tre settimane dalla conclusione della missione. Le osservazioni del partecipante e la relazione devono figurare nella sezione ad accesso limitato di un sito web ufficiale del sistema di certificazione entro tre settimane dalla presentazione della relazione al partecipante interessato. I partecipanti e gli osservatori dovrebbero impegnarsi alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni sulla conformità al sistema di certificazione.

CONFORMITÀ E PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

16. Qualora si ponga un problema relativo alla conformità di un partecipante o qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del sistema, il partecipante interessato ne informa la presidenza, la quale a sua volta informa senza indugio tutti i partecipanti e avvia un dialogo per risolvere il problema. I partecipanti e gli osservatori si impegnano alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni relative alla conformità al sistema di certificazione.

MODIFICHE

17. Il presente documento può essere modificato con decisione unanime dei partecipanti.
18. Ciascun partecipante può proporre modifiche. Tali proposte dovrebbero essere trasmesse per iscritto alla presidenza, almeno 90 giorni prima della successiva riunione plenaria, salvo diversa indicazione.
19. La presidenza deve comunicare senza indugio a tutti i partecipanti e agli osservatori le modifiche proposte e porle all'ordine del giorno della successiva riunione plenaria annuale.

MECCANISMO DI RIESAME

20. I partecipanti desiderano che il sistema di certificazione sia oggetto di un riesame periodico, per consentire ai partecipanti un'analisi approfondita di tutti gli elementi che lo costituiscono. Il riesame dovrebbe permettere anche la valutazione della pertinenza di un siffatto sistema, visto che i partecipanti e le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, ritengono che i diamanti insanguinati costituiscano una minaccia costante. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro tre anni dalla data effettiva di entrata in vigore del sistema di certificazione. La riunione di riesame dovrebbe coincidere con la riunione plenaria annuale, salvo diversa indicazione.

INIZIO DELL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA

21. Il sistema di certificazione dovrebbe essere istituito alla riunione ministeriale di Interlaken del 5 novembre 2002 del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi.
-

*Allegato I all'allegato I***Certificati****A. Requisiti minimi per i certificati**

I certificati devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- su ciascun certificato dovrebbero figurare il titolo «Certificato del processo di Kimberley», il logo e la seguente dichiarazione. «I diamanti grezzi contenuti in questa spedizione sono stati lavorati conformemente alle disposizioni del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi»,
- paese di origine per le spedizioni di partite di origine unica (cioè, di provenienza unica),
- i certificati possono essere rilasciati in qualsiasi lingua, purché sia inclusa una traduzione in inglese,
- numerazione unica con il codice per paese Alpha 2, conformemente alla norma ISO 3166-1,
- protezione contro manomissioni e falsificazioni,
- data di rilascio,
- data di scadenza,
- autorità che rilascia il certificato,
- identità dell'esportatore e dell'importatore,
- peso in carati/massa,
- valore in USD,
- numero di partite per spedizione,
- sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,
- convalida del certificato da parte dell'autorità di esportazione.

B. Elementi facoltativi

Sono facoltativi i seguenti elementi:

- caratteristiche particolari (per esempio, la forma, i dati supplementari o gli elementi relativi alla sicurezza),
- l'indicazione della qualità dei diamanti grezzi che fanno parte della spedizione,
- nella ricevuta d'importazione dovrebbero figurare i seguenti elementi:
 - paese destinatario
 - identità dell'importatore
 - peso in carati e valore in USD
 - sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
 - data di ricevimento da parte dell'autorità d'importazione
 - vidimazione da parte dell'autorità d'importazione

C. Procedure facoltative

I diamanti grezzi possono essere spediti in contenitori di sicurezza trasparenti.

Il numero di certificato unico può essere riprodotto sul contenitore.

*Allegato II all'allegato I***Raccomandazioni di cui alla sezione IV, lettera f)****Raccomandazioni generali**

1. I partecipanti possono nominare uno o più coordinatori incaricati dell'attuazione del sistema di certificazione.
2. I partecipanti possono valutare l'opportunità di integrare e/o migliorare la raccolta e la pubblicazione delle statistiche di cui all'allegato III in base al contenuto dei certificati del processo di Kimberley.
3. I partecipanti sono invitati a conservare le informazioni e i dati richiesti alla sezione V in una base di dati informatica.
4. I partecipanti sono invitati a trasmettere e a ricevere messaggi elettronici per promuovere il sistema di certificazione.
5. I paesi partecipanti produttori di diamanti, che sospettano gruppi ribelli di estrarre diamanti nei loro territori, sono invitati ad individuare le aree di attività dei ribelli e a trasmettere l'informazione a tutti gli altri partecipanti. Questi dati devono essere aggiornati periodicamente.
6. I partecipanti sono invitati a rendere noti, tramite la presidenza, a tutti gli altri partecipanti i nomi dei singoli o delle società colpevoli di attività illecite ai fini del sistema di certificazione.
7. I partecipanti sono invitati a fare in modo che tutti gli acquisti di diamanti grezzi effettuati in contanti siano conclusi attraverso le banche ufficiali e accompagnati da documentazione verificabile.
8. I paesi partecipanti produttori di diamanti dovrebbero analizzare la loro produzione per quanto riguarda:
 - le caratteristiche dei diamanti estratti,
 - la produzione effettiva.

Raccomandazioni per il controllo sulle miniere di diamanti

9. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che tutte le miniere di diamanti abbiano una licenza e che solamente le miniere autorizzate estraggano diamanti.
10. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che le società che si occupano di prospezione e di estrazione mineraria osservino standard di sicurezza efficaci per fare in modo che i diamanti insanguinati non contaminino il commercio legittimo.

Raccomandazioni per i paesi partecipanti che hanno miniere su piccola scala

11. Tutte le miniere di diamanti artigianali e informali dovrebbero avere una licenza e soltanto alle persone autorizzate dovrebbe essere concesso di estrarre diamanti.
12. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo, la nazionalità e/o la residenza e l'area in cui viene autorizzata l'attività di estrazione dei diamanti.

Raccomandazioni per gli acquirenti, i rivenditori e gli esportatori di diamanti grezzi

13. Gli acquirenti, i venditori, gli esportatori, gli agenti e le società interessate al trasporto dei diamanti grezzi devono essere registrati e devono ottenere una licenza dalle autorità competenti di ciascun paese partecipante.
14. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo e la nazionalità e/o la residenza.
15. Gli acquirenti, i venditori e gli esportatori dei diamanti grezzi dovrebbero, a norma di legge, conservare per cinque anni le scritture contabili giornaliere relative agli acquisti, alle vendite o alle esportazioni con l'elenco dei nomi dei clienti, compratori o venditori, il loro numero di licenza e la quantità e il valore dei diamanti venduti, esportati o acquistati.
16. Le informazioni di cui al paragrafo 14 dovrebbero essere inserite in una base di dati informatica, per facilitare la presentazione di informazioni particolareggiate relative all'attività dei singoli acquirenti e venditori di diamanti grezzi.

Raccomandazioni per le esportazioni

17. L'esportatore dovrebbe presentare la spedizione di diamanti grezzi alle competenti autorità d'esportazione.
18. L'autorità d'esportazione è invitata, prima di convalidare un certificato, a chiedere all'esportatore una dichiarazione in cui si attesta che i diamanti grezzi da esportare non sono diamanti insanguinati.

19. I diamanti grezzi dovrebbero essere sigillati in un contenitore a prova di manomissione insieme al certificato o a una copia debitamente autenticata. L'autorità d'esportazione dovrebbe quindi inviare un messaggio e-mail particolareggiato alla competente autorità d'importazione con indicazione del peso in carati, del valore, del paese d'origine o di provenienza, dell'importatore e del numero di serie del certificato.
20. L'autorità d'esportazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.

Raccomandazioni per l'importazione

21. L'autorità d'importazione dovrebbe ricevere un messaggio e-mail prima o all'arrivo di una spedizione di diamanti grezzi. Nel messaggio dovrebbero figurare particolari quali il peso in carati, il valore, il paese di origine o di provenienza, l'esportatore e il numero di serie del certificato.
22. L'autorità d'importazione dovrebbe ispezionare la spedizione di diamanti grezzi per verificare se i sigilli e il contenitore siano stati manomessi e se l'esportazione sia stata effettuata conformemente al sistema di certificazione.
23. L'autorità d'importazione dovrebbe aprire e ispezionare il contenuto della spedizione per verificare la veridicità dei dati dichiarati sul certificato.
24. Quando previsto e su richiesta, l'autorità d'importazione dovrebbe rinviare alla competente autorità d'esportazione il tagliando di ricevuta o il talloncino che conferma l'avvenuta importazione.
25. L'autorità d'importazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.

Raccomandazioni relative alle spedizioni destinate a e provenienti da zone di libero scambio

26. Le spedizioni di diamanti grezzi destinate a e provenienti da zone di libero scambio dovrebbero essere esaminate dalle autorità competenti.

Allegato III all'allegato I

Statistiche

Riconoscendo che la disponibilità di dati affidabili e comparabili sulla produzione e sul commercio internazionale di diamanti grezzi è essenziale per attuare in modo effettivo il sistema di certificazione, in particolare per individuare irregolarità o anomalie che potrebbero rivelare la presenza di diamanti insanguinati nel commercio legittimo, i partecipanti, pur tenendo conto della necessità di proteggere informazioni sensibili in campo commerciale, sostengono con convinzione i seguenti principi:

- a) conservare e pubblicare, entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento e in un formato standard, statistiche trimestrali globali sulle esportazioni e sulle importazioni di diamanti grezzi, nonché sul numero di certificati vidimati per l'esportazione e sulle importazioni corredate di certificati;
 - b) conservare e pubblicare statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni per origine e provenienza, se possibile; per peso in carati e valore; e secondo i codici 7102 10, 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
 - c) conservare e pubblicare, su base semestrale ed entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento, statistiche sulla produzione di diamanti grezzi per peso in carati e per valore. Se un paese partecipante non può pubblicare queste statistiche, dovrebbe notificarlo immediatamente al presidente;
 - d) raccogliere e pubblicare queste statistiche basandosi in primo luogo sulle procedure e metodologie nazionali già applicate;
 - e) mettere queste statistiche a disposizione di organismi intergovernativi o di un altro meccanismo appropriato indicato dai partecipanti per 1) la compilazione e la pubblicazione trimestrale dei dati relativi alle esportazioni e alle importazioni, e 2) la compilazione e la pubblicazione semestrale dei dati relativi alla produzione. Queste statistiche devono essere messe a disposizione delle parti interessate e dei partecipanti, singolarmente o collettivamente, per poter essere analizzate in base ai parametri stabiliti dai partecipanti;
 - f) esaminare le informazioni statistiche relative al commercio internazionale e alla produzione di diamanti grezzi durante le riunioni plenarie annuali, per affrontare le questioni connesse e favorire l'attuazione effettiva del sistema di certificazione.
-

ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20.

ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19.

ALLEGATO IV

Certificato comunitario di cui all'articolo 2

Il certificato comunitario di cui all'articolo 2 consta degli elementi indicati in appresso. Gli Stati membri assicurano che i certificati da essi rilasciati siano identici e, a tal fine, sottopongono alla Commissione modelli di certificati da rilasciare.

Gli Stati membri provvedono alla stampa dei certificati CE, che possono essere stampati da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni certificato CE deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni certificato CE figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. La tipografia deve essere una tipografia ad alta sicurezza per la stampa di banconote. La tipografia dovrebbe fornire opportune referenze di clienti governativi e commerciali.

La Commissione europea mette a disposizione delle autorità CE modelli dei certificati CE originali.

Materiale

- Dimensioni: A4 (210 mm × 297 mm).
- Filigrana con fibre visibili (blu europeo) e invisibili (giallo/verde) alla luce UV.
- Carta di sicurezza: le fibre visibili sono colorate in «blu europeo».
- Opacità agli UV (gli elementi del documento appaiono nettamente se illuminati da una lampada UV).
- Peso della carta: 100 g/m².

Stampa

- Stampa di fondo iridescente (sensibile ai solventi) (definizione del colore: blu-rosa Pantone);
 - La stampa di fondo iridescente non è visibile in fotocopia.
 - Gli inchiostri utilizzati devono essere «sensibili ai solventi», in modo da proteggere il documento dall'attacco di prodotti chimici impiegati per alterare il testo, per es. uno sbiancante.
- Stampa di fondo monocromatica (permanente e fotostabile);
 - Garantire la stampa di un'iride secondaria per impedire che la luce del sole danneggi i certificati.
- Procedimento invisibile agli UV (stelle della bandiera UE);
 - Nella stampa di sicurezza dovrebbe essere applicata la quantità esatta di inchiostro per garantire che l'elemento UV sia invisibile alla luce normale.
- Bandiera UE: stampata in giallo oro e blu europeo.
- Bordo in calcografia;
 - l'inchiostro della calcografia percettibile al tatto è uno degli elementi più importanti del documento.
- Rabescatura a microstampatura: «Certificato del processo di Kimberley».
- Immagine latente: KP.
- Elemento «MELT» con l'acronimo KPCS.
- Il documento deve incorporare elementi anticopia («Medaglione») nella rabescatura ad alta sicurezza.

Numerazione

- Ogni certificato CE ha un numero di serie unico preceduto dal codice: CE.
- La Commissione attribuisce i numeri di serie agli Stati membri che intendono rilasciare certificati CE.
- Dovrebbero esserci due tipi di numerazione accoppiata: visibile e invisibile:
- Tipo 1: numero sequenziale a 6 cifre, una volta su tutte le parti del documento, stampato in nero (che reagisce in verde alla luce UV).
 - La tipografia dovrebbe essere interamente responsabile della numerazione dei certificati.
 - La tipografia dovrebbe anche tenere una base di dati di tutta la numerazione.
 - Il numero a destra e il numero a sinistra devono essere allineati orizzontalmente.
- Tipo 2: numero sequenziale a 6 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che reagisce in rosso alla luce UV (allineato verticalmente con i numeri visibili sopra di esso).

Lingua

Inglese e, se del caso, lingua (lingue) dello Stato membro interessato.

Presentazione e finitura

Elementi obbligatori

Perforazione tratteggiata in una posizione, taglio in fogli singoli A4. 1 perforazione a 70 mm dal bordo destro.

a) lato sinistro



EUROPEAN COMMUNITY
Unique Number: EC
KIMBERLY PROCESS CERTIFICATE

The rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberly Process Certification Scheme for rough diamonds.

Country of Origin: Number of Parcels:

Country of Provenance

Name and address of exporter:

Name and address of importer:

	Carat	Value (USD)
7102.10		
7102.21		
7102.31		

THIS CERTIFICATE

Issued on Expires on

.....

Signature of Authorised Officer/Official Stamp

b) lato destro



Unique Number: EC
EUROPEAN COMMUNITY
KIMBERLY PROCESS CERTIFICATE
IMPORT CONFIRMATION

It is hereby certified that the rough diamonds in this shipment exported

From

Were accepted for import

Into

By

On

And that the import has been checked and verified in compliance with the provisions of the Kimberley Certification Scheme for rough diamonds.

	Carat	Value (USD)
7102.10		
7102.21		
7102.31		

.....
Signature of Authorised Officer

Stamp of Importing Authority

ALLEGATO V

Elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell'industria di cui agli articoli 13 e 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2369/2002 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2002**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle
azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 ⁽³⁾ contiene disposizioni relative alla ristrutturazione del settore della pesca.
- (2) Il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento ⁽⁴⁾ è stato prorogato e scadrà il 31 dicembre 2002.
- (3) Occorre prevedere opportune disposizioni per il periodo che inizia il 1° gennaio 2003.
- (4) Occorre garantire la coerenza tra la politica della ristrutturazione del settore della pesca e altri aspetti della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le loro opportunità di pesca nelle acque comunitarie e al loro esterno.
- (5) Poiché tale equilibrio può essere raggiunto solo grazie a un ritiro di capacità, i contributi finanziari concessi dalla Comunità al settore della pesca per il tramite dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) dovrebbero essere mirati principalmente alla demolizione di pescherecci e gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dovrebbero essere consentiti solo fino al 31 dicembre 2004.
- (6) Per la stessa ragione, occorre che le misure relative all'attrezzatura e all'ammodernamento dei pescherecci si limitino a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità e la sicurezza dei prodotti e le condizioni di lavoro o ad accrescere la selettività degli attrezzi da pesca allo scopo, tra l'altro, di ridurre le catture accessorie e l'impatto sugli habitat. Occorre che le misure in questione siano ammesse a fruire del sostegno dello SFOP a condizione che non determinino un aumento dello sforzo di pesca.

- (7) È opportuno subordinare il sostegno dello SFOP alle misure in favore della piccola pesca costiera alla condizione che dette misure non contribuiscano all'aumento dello sforzo di pesca negli ecosistemi marini costieri fragili e che contribuiscano alla riduzione dell'impatto degli attrezzi da traino sugli organismi bentonici.
- (8) Gli aiuti pubblici per il trasferimento dei pescherecci comunitari verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste, dovrebbero essere consentiti solo fino al 31 dicembre 2004.
- (9) Le misure di tipo socioeconomico sono volte a sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori affinché possano intraprendere attività professionali a tempo pieno in settori diversi dalla pesca marittima. Esse mirano inoltre a favorire la diversificazione delle attività dei pescatori verso altri settori, consentendo loro di continuare la pesca come occupazione a tempo parziale, purché ciò contribuisca a una riduzione dello sforzo di pesca di tali pescatori.
- (10) È opportuno adottare le modalità per la concessione della compensazione e la sua limitazione nel tempo nel caso di un piano di ricostituzione o di gestione deciso dal Consiglio o qualora la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza.
- (11) Agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero applicarsi gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Tuttavia, al fine di accelerare i rimborsi da parte della Commissione dei finanziamenti anticipati dagli Stati membri, dovrebbe essere prevista un'eccezione al principio di cui sopra nel caso di contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁵⁾.
- (12) Per motivi procedurali, tutte le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori ai contributi finanziari obbligatori stabiliti dal regolamento (CE) n. 2792/1999 o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci ⁽⁶⁾, dovrebbero essere considerate globalmente in base agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 304.

⁽²⁾ Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2002/70/CE (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).

⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 27.7.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

(13) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le misure adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 non aumentano lo sforzo di pesca.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Mezzi finanziari

Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato "SFOP", può contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (*) e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(*) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.»

3) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La programmazione di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e, in particolare, alle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002. A tal fine la programmazione sarà rivista laddove necessario e, in particolare, in applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca decise a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002.

La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I piani di sviluppo di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti e che, in particolare, senza tali aiuti i pescherecci di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di modernizzarsi e che le previste misure non metteranno in pericolo lo sfruttamento sostenibile della pesca.

Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I.»

c) Il paragrafo 4 è soppresso.

4) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

5) Il titolo del titolo II è sostituito dal seguente:

«Titolo II

FLOTTE DA PESCA»

6) L'articolo 6 è soppresso.

7) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per conformarsi alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III, o mediante la limitazione di tali attività ovvero mediante una combinazione delle due misure.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:

a) la demolizione della nave;

b) fino al 31 dicembre 2004, il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

i) esiste un accordo di pesca tra la Comunità europea e il paese terzo verso cui avviene il trasferimento e sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori.

La Commissione può concedere deroghe caso per caso per i trasferimenti permanenti verso paesi terzi nel quadro di società miste, qualora gli interessi della Comunità non giustifichino la conclusione di un accordo di pesca e siano soddisfatte le altre condizioni per il trasferimento;

ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;

iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;

- iv) qualora il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non sia parte contraente o parte cooperante delle competenti organizzazioni regionali per la pesca, tale paese non è stato identificato da dette organizzazioni come un paese che consente modalità di pesca che mettono a repentaglio l'efficacia delle misure internazionali di conservazione. La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei paesi interessati nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- c) la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di pesca»;
- c) il paragrafo 4 è soppresso;
- d) al paragrafo 5, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 TSL o 22 GT, oppure di età pari o superiore a 30 anni;
- c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 70 %. Nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 TSL o 22 GT, oppure di età pari o superiore a 30 anni;
- d) premi per la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di pesca: importi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a).»;
- e) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi.
- 8) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione di una partecipazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente presenta annualmente all'autorità di gestione una relazione sull'esecuzione del piano di attività, comprensiva di dati sulle catture e sui mercati di prodotti ittici, in particolare i prodotti sbarcati o esportati nella Comunità, corredata di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa. L'autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione per informazione.
- Il saldo del premio è versato al richiedente dopo cinque anni di attività e dopo che sia pervenuta la quinta relazione.»
- 9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- «**Articolo 9**
- Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci**
1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento dei pescherecci, incluso l'impiego di tecniche di pesca più selettive e di sistemi di controllo dei pescherecci,
- o per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi soltanto alle seguenti condizioni e a quelle stabilite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e all'allegato III:
- a) gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004;
- b) gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci possono essere concessi soltanto per i pescherecci fino a 400 GT;
- c) aiuti pubblici per l'armamento dei pescherecci, incluso l'impiego di tecniche di pesca più selettive e di sistemi di controllo dei pescherecci, o per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- i) gli aiuti non riguardino la capacità in termini di stazza o di potenza;
- ii) gli aiuti non servano ad aumentare l'efficacia degli attrezzi da pesca;
- d) in deroga alla lettera c), punto i), gli aiuti pubblici per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. L'impatto della concessione di aiuti pubblici è indicato nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 21.
3. Gli indicatori relativi alla concessione di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento dei pescherecci che figurano nei piani, come previsto all'allegato I, punto 2, lettera d), sono stabiliti a norma del presente articolo.
4. Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare gli importi seguenti:
- a) costruzione di pescherecci: il doppio dei massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV;
- b) armamento e ammodernamento di pescherecci, compreso, se del caso e fino al 31 dicembre 2003, il costo della nuova misurazione della stazza ai sensi dell'allegato I della Convenzione per la stazzatura delle navi del 1969: i massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.»
- 10) L'articolo 10 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento e ammodernamento dei pescherecci possono essere ammessi soltanto se, entro i termini previsti, lo Stato membro ha ottemperato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (*).
- (*) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.1.1994, pag. 11).»

- b) il paragrafo 2 è soppresso;
 c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta da pesca, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, le spese per l'armamento e l'ammodernamento della stessa non sono ammissibili agli aiuti, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci;

- b) i premi per l'arresto definitivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, e i premi per la costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 8 non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83 (*), (CEE) n. 4028/86 (**), e (CE) n. 2468/98. Tali premi sono diminuiti:

- i) di una parte dell'importo precedentemente riscosso, in caso di armamento o ammodernamento; tale parte è calcolata pro rata temporis per il periodo di cinque anni precedente l'arresto definitivo o la costituzione dell'impresa mista;

- ii) dell'intero importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto all'arresto temporaneo dell'attività ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2468/98, versato nell'anno che ha preceduto l'arresto definitivo o la costituzione dell'impresa mista;

- c) l'aiuto per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci non può essere aggiunto all'aiuto concesso ai sensi della decisione n. 2001/431/CE del Consiglio.

4. Un aiuto pubblico per il rinnovo o per l'ammodernamento e l'armamento a titolo del presente regolamento è rimborsato pro rata temporis qualora il peschereccio in questione sia radiato dallo schedario delle navi da pesca della Comunità, entro un periodo di dieci anni dal rinnovo, o entro un periodo di cinque anni dai lavori di ammodernamento.

(*) Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquacoltura (GU L 290 del 22.10.1983, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3733/85 (GU L 361 del 31.12.1985, pag. 78).

(**) Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU L 401 del 31.12.1992, pag. 1).»

- 11) L'articolo 11 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente articolo, per "piccola pesca costiera" s'intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati di cui alla tabella 2, allegato

I, del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (*).

(*) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 839/2002 (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 5).»

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del paragrafo 3, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:

- attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative,
- innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive) che non aumentano lo sforzo di pesca,
- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti),
- formazione o riqualificazione professionale.»

- 12) L'articolo 12 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse all'adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002.»

- b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore per aiutarli:

- i) nella riconversione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;

- ii) nella diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di progetti individuali o collettivi di diversificazione, sulla base di un costo ammissibile limitato a 20 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di diversificazione e dell'investimento realizzato dal beneficiario;»

- c) al paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

«d) i) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto i), relativa alla riconversione sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore e

- ii) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto ii), relativa alla diversificazione contribuisca alla riduzione dello sforzo di pesca dei pescherecci su cui lavorano i beneficiari;»

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.»

13) L'articolo 16 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) La lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a) evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche; l'indennità è concessa per un massimo di tre mesi consecutivi o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006. L'autorità di gestione fornisce previamente alla Commissione le motivazioni scientifiche dell'evento non prevedibile;».

ii) La lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) adozione di un piano di ricostituzione o gestione da parte del Consiglio o di misure di emergenza da parte della Commissione o di uno o più Stati membri; l'indennità è concessa da uno Stato membro per un anno e può essere prorogata per un altro anno.»

b) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per l'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di euro o il 4 % del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.

Tuttavia, nel caso di un piano di ricostituzione o gestione adottato dal Consiglio o di misure di emergenza decise dalla Commissione, i limiti di cui sopra possono essere oltrepassati a condizione che la misura preveda un programma di smantellamento volto a ritirare, entro due anni dall'adozione della misura, un numero di pescherecci che generano uno sforzo di pesca almeno pari a quello dei pescherecci sospesi dall'attività di pesca a seguito del piano o della misura di emergenza.

Per ottenere l'approvazione della Commissione per un contributo finanziario dello SFOP, gli Stati membri notificano alla Commissione la misura e il calcolo dettagliato dei premi. La misura entra in vigore dopo che l'approvazione della Commissione è stata notificata allo Stato membro.

L'autorità di gestione determina l'ammontare delle indennità e delle compensazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei singoli casi tenendo conto dei pertinenti parametri, quali ad esempio il danno realmente subito, l'intensità dello sforzo di riconversione, la portata del piano di recupero e l'impegno richiesto dall'adeguamento tecnico.

4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca non può beneficiare della compensazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.»

14) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Rispetto delle condizioni d'intervento

L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III.

Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari, la solidità economica delle imprese e il loro rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca prima della concessione degli aiuti. Se, durante il periodo coperto dagli aiuti, emerge che il beneficiario non rispetta le norme della politica comune della pesca, l'aiuto è rimborsato a seconda della gravità della violazione.

Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.»

15) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Aiuti di Stato e contributi finanziari obbligatori

1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e definiti all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 o all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci (*).

3. Le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 relativamente ai contributi finanziari obbligatori di cui al paragrafo 2, sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.

(*) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 57.»

16) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Procedura del comitato

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati negli articoli 8, 15, 18 e 21 sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»

17) All'articolo 23, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:

- «a) per l'attuazione degli articoli 8, 15, 18 e 21 da parte del comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999; e
- b) per l'attuazione degli articoli 9 e 10 da parte del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»

Articolo 2

Gli allegati da I a IV sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO

1. L'allegato I è modificato come segue:
 - a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) necessità del settore»;
 - b) il punto 2 d) i) è sostituito dal seguente testo:

«i) indicatori relativi all'evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi dei piani di recupero o gestione».
2. L'allegato II è soppresso.
3. L'allegato III è modificato come segue:
 - a) Il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Attuazione delle misure relative alle attività della flotta da pesca (Titolo II)»;
 - b) il punto 1.0 è sostituito dal seguente testo:

«1.0. Età delle navi

Ai fini del presente regolamento, l'età di una nave è un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l'anno di entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2930/86.»
 - c) I punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1.3. Rinnovo della flotta (articolo 9)**
 - a) Le navi devono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca.
 - b) Le navi sono iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità.
 - c) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), il trasferimento della proprietà di un peschereccio non dà diritto a un aiuto comunitario.
 - 1.4. Ammodernamento e armamento dei pescherecci (articolo 9)**
 - a) Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità da almeno cinque anni, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci. In occasione dei lavori di ammodernamento dei pescherecci, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e la loro misurazione deve essere conforme alle disposizioni comunitarie;
 - b) gli investimenti dovrebbero riguardare:
 - i) la razionalizzazione delle attività di pesca mediante l'uso di tecnologie di pesca e metodi a bordo maggiormente selettivi o a basso impatto per evitare catture accessorie non desiderabili diverse da quelle previste dalla normativa comunitaria,
e/o
 - ii) il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti pescati e conservati a bordo, l'uso di tecniche di pesca più selettive e di tecniche migliori di conservazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e regolamenti in campo sanitario,
e/o
 - iii) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile.»
 - d) È aggiunto il seguente punto 1.5:

«1.5. Misure socioeconomiche (articolo 12)

Le misure per sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori e la diversificazione delle loro attività in settori diversi dalla pesca marittima devono contribuire a una riduzione dello sforzo di pesca dei beneficiari anche se questi ultimi continuano la loro attività di pesca a tempo parziale».
4. Nell'allegato IV, il testo che precede la tabella 3 al punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tassi di partecipazione finanziaria

 - a) Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo finanziario comunitario (A), l'intero contributo finanziario pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo finanziario dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili.

Gruppo 1:

Premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 7), premi per la costituzione di società miste (articolo 8), piccola pesca costiera (articolo 11), misure di carattere socioeconomico (articolo 12), protezione e sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], attrezzatura dei porti di pesca senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], promozione e ricerca di nuovi

sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15), premi per l'arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie (articolo 16), azioni innovative e di assistenza tecnica, inclusi i progetti pilota realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

Gruppo 2:

Rinnovo della flotta, armamento e ammodernamento dei pescherecci (articolo 9).

Gruppo 3:

Acquacoltura [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)], attrezzatura dei porti di pesca con partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], trasformazione e commercializzazione [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)], pesca nelle acque interne [articolo 13, paragrafo 1, lettera e)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15, paragrafo 2).

Gruppo 4:

Progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

b) Con riferimento alle operazioni concernenti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], l'attrezzatura dei porti di pesca [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) e le azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15), l'autorità di gestione determina se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3 in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

- interessi collettivi o individuali,
 - beneficiario collettivo oppure individuale (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del settore),
 - accesso pubblico ai risultati dell'operazione oppure proprietà e controllo privato,
 - partecipazione finanziaria di organismi collettivi, istituzioni di ricerca».
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2370/2002 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2002**

che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽³⁾, ha stabilito la concessione di incentivi alla demolizione al fine di conseguire un rapporto equilibrato e di lungo termine tra la capacità della flotta e le risorse disponibili.
- (2) Numerosi stock di importanza fondamentale per la pesca comunitaria si trovano oggi in uno stato di grave depauperamento. Sarebbe quindi opportuno che gli armatori di pescherecci le cui opportunità di pesca siano state fortemente ridotte a seguito di un piano di ricostituzione adottato dal Consiglio potessero fruire di ulteriori incentivi alla demolizione, oltre a quelli già previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999. A tal fine sarebbe necessario mettere a disposizione degli Stati membri sufficienti fondi supplementari.
- (3) Sarebbe opportuno che gli incentivi supplementari alla demolizione dei pescherecci di cui al presente regolamento fossero concessi solo agli armatori fortemente colpiti da un piano di ricostituzione. Una riduzione delle possibilità di pesca pari o superiore al 25 % dovrebbe essere considerata un indicatore obiettivo per valutare se un peschereccio sia da considerarsi fortemente colpito da un piano di ricostituzione.
- (4) I massimali dei premi alla demolizione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 non consentono di versare questi premi di entità superiore.
- (5) Per motivi di conservazione degli stock, sarebbe necessario che la misura comunitaria fosse messa in atto quanto prima e che fosse limitata nel tempo per garantire una rapida e opportuna ristrutturazione della flotta.
- (6) È necessario garantire un'adeguata flessibilità nella ripartizione degli ulteriori fondi di demolizione affinché essi siano assegnati agli Stati membri che più ne necessitano.
- (7) Il ruolo di tutte le parti interessate all'applicazione della misura finanziaria dovrebbe essere chiaramente definito e dovrebbero essere adottati provvedimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di gestione e controllo della misura.

- (8) Le norme sui contributi finanziari concessi nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere definite in riferimento a quelle del regolamento (CE) n. 2792/1999.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (10) Per conseguire gli obiettivi di fondo del presente regolamento, ovvero la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, è necessario e opportuno definire norme relative alla demolizione dei pescherecci. In conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Oggetto e ammissibilità

Articolo 1

Oggetto

È istituita, per il periodo 2003-2006, una misura comunitaria di emergenza per aiutare gli Stati membri a conseguire ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca in applicazione dei piani di ricostituzione adottati dal Consiglio. La misura prevede la concessione di uno speciale incentivo per garantire agli Stati membri i fondi necessari per cofinanziare le ulteriori demolizioni di pescherecci interessati dai piani di ricostituzione.

Articolo 2

Ammissibilità

Tutti i pescherecci interessati da un piano di ricostituzione adottato dal Consiglio, sono ammessi a fruire di un premio maggiorato alla demolizione di pescherecci, in conformità dell'articolo 3, a condizione che detti pescherecci:

- a) siano inoltre ammessi a fruire dei premi alla demolizione di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999,
- e
- b) abbiano dovuto ridurre il loro sforzo di pesca del 25 % o più in conseguenza di un piano di ricostituzione.

⁽¹⁾ GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 333.

⁽²⁾ Parere del 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.12.2002, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 3***Importo massimo del premio maggiorato alla demolizione**

Gli armatori dei pescherecci ammessi a fruire di premi alla demolizione ai sensi dell'articolo 2 possono beneficiare di aiuti pubblici maggiorati del 20 % rispetto ai massimali previsti dall'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

TITOLO II

Anno 2003*Articolo 4***Contributo finanziario della Comunità**

La Comunità può concedere agli Stati membri per l'anno 2003 un contributo finanziario per le loro spese sostenute in applicazione dell'articolo 3. Il contributo finanziario viene calcolato conformemente ai tassi fissati nella tabella 3, gruppo 1, dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

*Articolo 5***Previsioni annue di spesa**

Gli Stati membri che intendono ricevere un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2003, un piano di spesa per le demolizioni previste per l'anno 2003 nel quadro della presente misura comunitaria di emergenza. La Commissione procede a impegnare l'importo annuo globale disponibile in bilancio per la presente misura comunitaria di emergenza.

*Articolo 6***Procedura**

1. Gli Stati membri presentano una domanda di contributo entro il 30 giugno 2004. Sulla base delle domande e della situazione di ciascuno Stato membro in relazione all'impatto dei piani di ricostituzione, la Commissione decide l'entità del contributo finanziario da versare ai singoli Stati membri. La Commissione versa fino al 50 % del contributo all'atto del ricevimento della domanda e il saldo dopo la certificazione delle autorità di cui al paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

2. Le autorità responsabili dell'applicazione della presente misura comunitaria di emergenza sono le autorità di gestione e pagamento competenti per le misure dei Fondi strutturali relative alla pesca nei rispettivi Stati membri. Esse svolgono le funzioni loro assegnate dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾.

3. Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare gli articoli da 33 a 39, nonché la normativa derivata.

TITOLO III

Periodo 2004-2006*Articolo 7*

Per il periodo 2004-2006, i fondi necessari per finanziare la presente misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci sono reperiti grazie a alla riprogrammazione dei Fondi strutturali prevista dagli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e sono inseriti nei programmi esistenti dello strumento finanziario di orientamento della pesca.

TITOLO IV

Attuazione ed entrata in vigore*Articolo 8***Attuazione**

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2371/2002 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2002**

relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio ⁽³⁾ istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali adeguamenti entro il 31 dicembre 2002.
- (2) Il campo d'applicazione della politica comune della pesca è esteso alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive e all'acquacoltura così come alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
- (3) A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici attendibili e sull'approccio precauzionale che si fonda sulle stesse considerazioni del principio precauzionale di cui all'articolo 174 del trattato.
- (4) La politica comune della pesca dovrebbe perseguire pertanto l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.
- (5) Occorre che la gestione della politica comune della pesca s'ispiri al principio di buona «governance» e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche comunitarie.
- (6) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali per gli stock che si trovano ai limiti

biologici di sicurezza o al di sopra di tali limiti. L'adozione di piani di ricostituzione pluriennali costituisce una priorità assoluta per gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scientifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca.

- (7) Occorre che questi piani pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo delle limitazioni annue delle catture e/o dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione specifiche, tenendo in considerazione anche l'impatto su altre specie.
- (8) Il contenuto dei piani pluriennali dovrebbe essere commisurato con lo stato di conservazione degli stock, l'urgenza della loro ricostituzione e le caratteristiche di tali stock nonché le attività di pesca con le quali sono catturati.
- (9) Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano pluriennale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.
- (10) È necessario prevedere l'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema marino tale da richiedere un intervento immediato.
- (11) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.
- (12) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita.
- (13) È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte nazionali.

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 284.

⁽²⁾ Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

- (14) Le norme in vigore, che limitano l'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri, hanno funzionato adeguatamente favorendo la conservazione con la limitazione dello sforzo di pesca nella parte più sensibile delle acque comunitarie e preservando le attività di pesca tradizionali dalle quali dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di talune comunità costiere. È pertanto opportuno continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2012.
- (15) Sebbene sia opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di accesso contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile.
- (16) Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.
- (17) La stabilità, d'altro canto, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia ⁽¹⁾, in particolare nell'allegato VII.
- (18) Pertanto il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere inteso in tal senso.
- (19) Nell'intento di garantire l'effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con maggiore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, d'ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾. Tale regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.
- (20) Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e dall'altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione.
- (21) Qualora uno Stato membro abbia superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, è opportuno che la Comunità possa imporgli detrazioni delle possibilità di pesca. Se è accertato che un altro Stato membro ha subito un danno a seguito del superamento delle possibilità di pesca da parte dello Stato membro, le detrazioni dovrebbero essere assegnate, interamente o in parte, a tale Stato membro.
- (22) È necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure immediate per porre fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca ⁽³⁾.
- (23) È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure preventive immediate qualora si sia constatato che le attività di pesca possono costituire una seria minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche vive.
- (24) È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al proprio obbligo di controllare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.
- (25) Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri a considerare i rapporti d'ispezione redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della Commissione equivalenti ai propri rapporti d'ispezione ai fini dell'accertamento dei fatti.
- (26) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (27) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca occorre istituire consigli consultivi regionali affinché questa politica possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori interessati e di altre parti in gioco, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie.
- (28) Per garantire che la politica comune della pesca possa beneficiare dei pareri scientifici, tecnici ed economici più attendibili, è opportuno che la Commissione sia assistita da un apposito comitato.

⁽¹⁾ GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

⁽³⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (29) È necessario e opportuno adottare norme in materia di conservazione e di sfruttamento delle risorse acquatiche vive, nell'intento di conseguire l'obiettivo fondamentale di uno sfruttamento sostenibile di queste risorse. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (30) A fronte del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca⁽¹⁾, che non contiene più disposizioni di rilievo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
2. La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano:
 - a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive;
 - b) il contenimento dell'impatto ambientale della pesca;
 - c) le condizioni di accesso alle acque e alle risorse;
 - d) la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta;
 - e) il controllo e l'esecuzione;
 - f) l'acquacoltura;
 - g) l'organizzazione comune dei mercati;
 - h) le relazioni internazionali.

Articolo 2

Obiettivi

1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a

ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un'attività di pesca efficiente nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona «governance»:

- a) chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;
- b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi;
- c) ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione;
- d) coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- b) «risorse acquatiche vive»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome o catadrome durante la loro vita in mare;
- c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;
- d) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;
- e) «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini;
- f) «tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo;
- g) «stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione;
- h) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo;
- i) «approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

⁽¹⁾ GU L 20 del 28.1.1976, pag. 19.

- j) «valori di riferimento limite»: i valori dei parametri relativi alla popolazione di stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) che dovrebbero essere evitati in quanto associati a dinamiche sconosciute della popolazione, collasso degli stock o ripopolamento indebolito;
- k) «valori di riferimento per la conservazione»: i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio rispetto ad un livello accettabile di rischio biologico o al livello desiderato di resa;
- l) «limiti biologici di sicurezza»: gli indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento entro i quali il rischio di superare alcuni valori di riferimento limite è basso;
- m) «limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo a meno che non sia altrimenti stabilito nella normativa comunitaria;
- n) «capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute negli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ⁽¹⁾. Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita dal Consiglio utilizzando, ad esempio, il numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave;
- o) «uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave da pesca dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro, a condizione che sia rispettato l'articolo 15, paragrafo 1;
- p) «entrata nella flotta»: la registrazione nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave da pesca;
- q) «possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato;
- r) «possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi.
- tive ai singoli stock o gruppi di stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca mediante:
- a) l'adozione dei piani di ricostituzione di cui all'articolo 5;
- b) l'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 6;
- c) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
- d) la limitazione delle catture;
- e) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
- f) il contenimento dello sforzo di pesca;
- g) l'adozione di misure tecniche, tra cui:
- i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
- ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;
- iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
- iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
- h) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- i) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Articolo 5

Piani di ricostituzione

1. Il Consiglio adotta in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.
2. Obiettivo dei piani di ricostituzione è assicurare la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Essi includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutata la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Gli obiettivi sono espressi in termini di:

- a) entità della popolazione e/o;
- b) rendimenti a lungo termine e/o;
- c) tasso di mortalità per la pesca e/o;
- d) stabilità delle catture.

I piani di ricostituzione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

CAPITOLO II

CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Articolo 4

Tipi di misure

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali di cui all'articolo 31. Si può trattare, in particolare, di misure rela-

⁽¹⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di ricostituzione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi.

3. I piani di ricostituzione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.

I piani di ricostituzione hanno carattere pluriennale e indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4. I piani di ricostituzione possono includere qualsiasi misura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da c) a h), nonché le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.

I piani di ricostituzione comprendono limitazioni dello sforzo di pesca a meno che ciò non sia necessario per realizzarne l'obiettivo. Le misure da includere nei piani di ricostituzione sono proporzionate alla finalità, agli obiettivi e al calendario previsto e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
- b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
- c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
- d) l'impatto economico delle misure sulla attività di pesca interessate.

5. La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di ricostituzione nel raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 6

Piani di gestione

1. Il Consiglio adotta piani di gestione in funzione delle necessità per mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza per le attività di pesca che sfruttano gli stock nel rispetto che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di essi.

2. I piani di gestione includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutato il mantenimento degli stock entro i limiti prescritti. È d'applicazione l'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d).

I piani di gestione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di gestione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi.

3. I piani di gestione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.

I piani di gestione hanno carattere pluriennale ed indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4. I piani di gestione possono includere qualsiasi misura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da d) a i), nonché norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.

Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi ed al calendario previsto, e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
- b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
- c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
- d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

5. La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di gestione nel raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 7

Misure di emergenza adottate dalla Commissione

1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

Articolo 8

Misure di emergenza adottate dallo Stato membro

1. Se è stato constatato un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano la propria intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione, prima di adottarle.

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma, annulla o modifica la misura entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.

4. La decisione della Commissione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

Articolo 9

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.

Quando le misure che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere delle conseguenze sulle navi di un altro Stato membro, queste misure sono adottate solamente previa consultazione della Commissione, dello Stato membro e dei consigli consultivi regionali interessati su un progetto di misure, corredato di una relazione.

2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6.

Articolo 10

Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi che battono la loro bandiera

Gli Stati membri possono adottare misure per la conservazione e la gestione degli stock nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali misure:

- si applichino unicamente alle navi da pesca che battono la bandiera dello Stato membro interessato registrate nella Comunità o, nel caso delle attività di pesca che non sono condotte da una nave da pesca, a persone stabilite nello Stato membro interessato;
- siano compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e perlomeno non altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.

CAPITOLO III

ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 11

Adeguamento della capacità di pesca

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca di cui all'articolo 12 e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati.

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale è definita al regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio⁽¹⁾, ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.

4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.

5. Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché l'ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento di cui al presente articolo e all'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.

Le modalità e le condizioni specifiche per tali misure possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 12

Livelli di riferimento per le flotte pescherecce

1. La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.

I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 13

Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità

1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1° gennaio 2003:

- a) l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;
- b) l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1° gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici:
 - i) di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT, ovvero
 - ii) di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2004 ciascuno Stato membro che scelga di approvare nuovi aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dopo il 31 dicembre 2002 consegue una riduzione della capacità globale della propria flotta pari al 3 % per l'intero periodo rispetto ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2002/70/CE (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).

Articolo 14

Scambio di informazioni

1. Ogni anno la Commissione presenta una sintesi dei risultati degli sforzi degli Stati membri per raggiungere un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca. Tale sintesi si basa su una relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La sintesi della Commissione, corredata delle relazioni degli Stati membri, è trasmessa prima della fine dell'anno al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme ai pareri del CSTEP e del Comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

2. Le modalità di applicazione relative a tali scambi possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 15

Registri della flotta peschereccia

1. Ogni Stato membro tiene un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario.

2. Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri. Esso deve essere conforme alle disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati personali.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 16

Condizionalità dell'assistenza finanziaria comunitaria e riduzione dello sforzo di pesca

1. L'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽²⁾, fatti salvi i fondi per la demolizione dei pescherecci, può essere concessa esclusivamente se uno Stato membro si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 del presente regolamento e ha fornito le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione ⁽³⁾.

⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3.

Al riguardo la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di esporre le sue ragioni e in misura proporzionale all'inadempienza, sospende l'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio per lo Stato membro interessato.

2. La Commissione, se ritiene, in base alle informazioni disponibili, che la capacità della flotta di uno Stato membro superi la capacità che è tenuto a rispettare ai sensi degli articoli 11, 13 e 15, ne dà comunicazione allo Stato membro interessato. Quest'ultimo riduce immediatamente il suo sforzo di pesca al livello che avrebbe avuto se si fosse conformato agli articoli 11, 13 e 15, fatti salvi gli obblighi derivanti da tali articoli. Lo Stato membro interessato comunica il suo piano di riduzione alla Commissione affinché questa verifichi, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, se la riduzione è equivalente al superamento della capacità.

CAPITOLO IV

NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 17

Norme generali

1. I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate conformemente al capitolo II.

2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2012 a limitare le attività di pesca di quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci comunitari battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri dove si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità stabilite nel presente paragrafo. Entro il 31 dicembre 2012 il Consiglio decide le disposizioni che faranno seguito alle modalità summenzionate.

Articolo 18

Shetland Box

1. Nella regione di cui all'allegato II, per le specie che vi rivestono particolare importanza in quanto sono biologicamente sensibili a causa delle caratteristiche specifiche del loro sfrutta-

mento, l'attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari non inferiore ai 26 metri, che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù, è disciplinata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato II.

2. Le modalità d'applicazione e le procedure per l'attuazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 19

Revisione delle norme di accesso

1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle acque e alle risorse previste dalla normativa comunitaria e diverse da quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile.

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall'articolo 17, paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito alla necessità di apportare eventuali adeguamenti a queste norme.

Articolo 20

Ripartizione delle possibilità di pesca

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

2. Quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente alla normativa comunitaria. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le assegna a ciascuno di essi.

5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate.

CAPITOLO V

SISTEMA COMUNITARIO DI CONTROLLO E DI ESECUZIONE*Articolo 21***Obiettivi**

Obiettivo del sistema comunitario di controllo e di esecuzione è controllare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 e garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

*Articolo 22***Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca**

1. È vietato esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca, se non sono rispettati i seguenti requisiti:

- a) il peschereccio ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca;
- b) a bordo del peschereccio è installato un sistema funzionante che consente di localizzare e individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza. Tale requisito si applica alle navi di lunghezza superiore a 18 metri fuori tutto a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed alle navi di lunghezza superiore a 15 metri fuori tutto a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- c) il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi. Copia delle registrazioni è messa a disposizione delle autorità. Il Consiglio deciderà nel 2004 riguardo all'obbligo di trasmettere tali registrazioni per via elettronica. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota anteriormente al 1° giugno 2004;
- d) il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di osservatori e collabora con loro;
- e) il comandante rispetta le condizioni e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi.

2. La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta ai seguenti requisiti:

- a) i prodotti della pesca sono venduti esclusivamente da una nave da pesca ad acquirenti registrati o a centri d'asta registrati;
- b) l'acquirente di prodotti della pesca da una nave da pesca alla prima vendita è registrato presso le autorità;
- c) l'acquirente di prodotti della pesca alla prima vendita presenta alle autorità le fatture o note di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro d'asta registrato che è tenuto a presentare le fatture o le note di vendita alle autorità;

d) tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità per i quali non sono state presentate alle autorità né fatture né note di vendita e che sono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o d'importazione sono accompagnati, fino al momento della prima vendita, da un documento redatto dal trasportatore;

e) i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto accettano la presenza di ispettori e collaborano con loro;

f) qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti.

L'acquirente di prodotti della pesca che non sono successivamente commercializzati bensì utilizzati esclusivamente per il consumo privato è esonerato dal rispetto dei requisiti del presente paragrafo.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Dette modalità possono prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione, registrazione, notifica e informazione per gli Stati membri, i comandanti e le eventuali altre persone fisiche e giuridiche impegnate in attività disciplinate dall'articolo 1.

Le suddette modalità possono inoltre prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le esenzioni siano giustificate dall'impatto trascurabile sulle risorse acquatiche vive o dall'onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto all'importanza economica dell'attività.

*Articolo 23***Competenze degli Stati membri**

1. Tranne qualora sia altrimenti specificato nella normativa comunitaria, gli Stati membri garantiscono l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca.

2. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da navi comunitarie battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini. Essi sono responsabili dell'invio di osservatori a bordo dei pescherecci e dell'adozione delle decisioni appropriate, compreso il divieto di attività di pesca.

3. Gli Stati membri adottano le misure, mettono a disposizione le risorse finanziarie e umane e creano la struttura tecnico-amministrativa necessarie per garantire l'efficacia delle attività di controllo, d'ispezione e di esecuzione, ricorrendo anche ai sistemi di controllo via satellite. Il Consiglio decide nel 2004 sull'obbligo di istituire un sistema di telerilevamento. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota anteriormente al 1° giugno 2004. In ogni Stato membro vi è un'unica autorità competente che coordina la raccolta e la verifica dei dati sulle attività di pesca, e che trasmette questi dati alla Commissione e collabora con essa.

4. La Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede ad una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro.

Se, come conseguenza diretta del superamento da parte di uno Stato membro delle possibilità di pesca ad esso assegnate, un altro Stato membro non ha potuto esaurire le proprie possibilità di pesca, possibilità di pesca equivalenti a quelle detratte conformemente al primo comma possono essere ridistribuite integralmente o in parte a detto Stato membro. La ridistribuzione è decisa tenendo conto dell'interesse di preservare le risorse e dell'interesse del risarcimento dei due Stati membri interessati.

Le decisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, anche per quanto riguarda la designazione da parte degli Stati membri dell'autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e le regole in materia di invio, responsabilità, compiti e costo degli osservatori.

Articolo 24

Ispezione e misure di esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure di ispezione e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi adottano inoltre le misure di esecuzione per quanto riguarda le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e dai propri cittadini.

Queste misure comprendono:

- a) controlli sul posto e ispezioni sui pescherecci, nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca;
- b) avvistamenti dei pescherecci;
- c) indagini e procedure giudiziarie per perseguire le infrazioni e relative sanzioni conformemente all'articolo 25;
- d) misure di prevenzione conformemente all'articolo 25, paragrafo 5;

- e) fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, misure atte a prevenire il coinvolgimento dei propri cittadini in attività di pesca che non rispettano le misure di conservazione e gestione applicabili.

Le misure adottate sono adeguatamente documentate. Esse sono effettive, dissuasive e proporzionali.

Le modalità d'applicazione del presente articolo, compresa un'analisi comparativa, possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 25

Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

1. In caso di inosservanza delle norme della politica comune della pesca gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili.

2. Le procedure avviate ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3. Le sanzioni derivanti dalle procedure di cui al paragrafo 2 possono comprendere, in particolare, a seconda della gravità dell'infrazione:

- a) pene pecuniarie;
- b) il sequestro di attrezzi e catture vietati;
- c) il sequestro della nave;
- d) l'immobilizzazione temporanea della nave;
- e) la sospensione della licenza;
- f) il ritiro della licenza.

4. Fermi restando gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il Consiglio stabilisce, in base all'elenco riportato nel paragrafo 3, una serie di misure che gli Stati membri debbono applicare alle violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999. La serie di misure lascia impregiudicata la scelta degli Stati membri di attuare tali misure mediante l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, come previsto dal paragrafo 1.

5. Gli Stati membri prendono misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giuridiche colte in flagrante delicto mentre perpetravano gravi violazioni, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999, di continuare a commettere tali violazioni.

Articolo 26

Competenze della Commissione

1. Fatte salve le competenze attribuite dal trattato, la Commissione valuta e controlla l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, agevolando il coordinamento e la cooperazione tra questi.

2. Ove sussista la prova dell'inosservanza delle norme della politica comune della pesca in materia di conservazione, di controllo, di ispezione o di esecuzione e del fatto che ciò potrebbe rappresentare una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive o all'efficacia del sistema comunitario di controllo e di esecuzione tali da richiedere un intervento urgente, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro interessato dell'esito degli accertamenti e stabilisce un termine di almeno quindici giorni lavorativi perché questo possa dimostrare che le norme sono rispettate e formulare le proprie osservazioni. La Commissione tiene conto delle osservazioni degli Stati membri nelle eventuali misure prese a norma del paragrafo 3.

3. Ove sussista la prova dell'esistenza di un rischio che le attività di pesca esercitate in una determinata zona geografica possano comportare una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive, la Commissione può adottare misure preventive.

Tali misure sono proporzionate al rischio rappresentato da una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive.

Esse non superano le tre settimane. Possono essere prorogate fino ad un periodo massimo di sei mesi, nella misura necessaria per la conservazione delle risorse acquatiche vive, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Le misure sono revocate non appena la Commissione accerta che non esiste più alcun rischio.

4. Qualora si ritenga che il contingente o la quota assegnata o disponibile per uno Stato membro siano esauriti, la Commissione può, sulla base delle informazioni disponibili, sospendere immediatamente le attività di pesca.

5. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione controlla le attività di pesca nelle acque comunitarie esercitate da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, se tali controlli sono previsti dalla normativa comunitaria. A tal fine la Commissione e gli Stati membri interessati cooperano tra di loro e coordinano le proprie azioni.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 27

Valutazione e controllo da parte della Commissione

1. Ai fini della valutazione e del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, la Commissione può, di propria iniziativa e con i propri mezzi, avviare ed eseguire azioni di audit, indagini, verifiche ed ispezioni sull'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. Essa può verificare in particolare:

a) l'attuazione e l'applicazione di queste norme da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;

b) la conformità alle norme delle procedure amministrative nazionali, nonché delle attività di ispezione e sorveglianza;

c) l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;

d) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo e di esecuzione.

A tal fine la Commissione può eseguire ispezioni sulle navi e nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca ed ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti necessari per l'esercizio delle sue competenze. Le ispezioni della Commissione intraprese di propria iniziativa e senza l'assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato si svolgono soltanto sui pescherecci e nei luoghi di primo sbarco o di prime vendite e si limitano alle zone o agli stock oggetto di un programma di controllo specifico deciso a norma dell'articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Gli ispettori della Commissione esibiscono un'autorizzazione scritta in cui sono indicate le loro identità e qualifica. Gli ispettori della Commissione non sono investiti di poteri maggiori da quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge; in particolare, un'ispezione della Commissione senza l'assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato non può aver luogo in caso di opposizione della parte ispezionata.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria per l'espletamento di questi compiti.

2. I rapporti d'ispezione sono messi a disposizione dello Stato membro interessato.

La Commissione dà allo Stato membro interessato la possibilità di formulare osservazioni sulle conclusioni del rapporto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulla protezione dei dati di carattere personale.

Quando la Commissione svolge un'ispezione di propria iniziativa, senza essere accompagnata dagli ispettori nazionali dello Stato membro interessato, essa ne informa lo Stato membro entro un giorno dal termine dell'ispezione e mette a disposizione dello stesso, entro un mese, un rapporto d'ispezione.

Gli Stati membri non hanno l'obbligo di procedere contro le persone sulla base dell'esito degli accertamenti del suddetto rapporto d'ispezione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

4. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle azioni di cui al paragrafo 1 e sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri sono informati ogni anno del numero delle ispezioni di cui al paragrafo 1 svolte dalla Commissione in ogni Stato membro, suddivise per tipo di ispezione.

Articolo 28

Cooperazione e coordinamento

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. A tal fine essi forniscono agli altri Stati membri e ai paesi terzi l'assistenza necessaria per garantire l'osservanza di tali norme.

2. Per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca transfrontaliere, gli Stati membri provvedono a coordinare le iniziative previste dal presente capitolo. A tal fine essi procedono allo scambio di ispettori.

3. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro costiero, gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare i pescherecci comunitari battenti la loro bandiera in tutte le acque comunitarie al di fuori delle acque poste sotto la sovranità di un altro Stato membro.

Conformemente alle norme della politica comune della pesca relative alle attività di pesca, gli Stati membri sono altresì autorizzati a procedere a ispezioni sui pescherecci, in tutte le acque comunitarie al di fuori della loro sovranità soltanto:

- a) previa autorizzazione dello Stato membro costiero interessato oppure
- b) laddove sia stato adottato un programma di controllo specifico, conformemente all'articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare nelle acque internazionali i pescherecci comunitari che battono bandiera di un altro Stato membro.

Nei casi non previsti nel presente paragrafo, gli Stati membri possono autorizzare gli altri Stati membri a procedere a ispezioni conformemente alle norme della politica comune della pesca.

4. In base ai nominativi trasmessi dagli Stati membri la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, un elenco degli ispettori, nonché delle navi, degli aeromobili di ispezione e degli altri mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del presente capitolo nelle acque comunitarie e sui pescherecci comunitari.

5. I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da ispettori di un altro Stato membro o da ispettori della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

I paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano solo dopo che sono state stabilite le modalità d'applicazione.

CAPITOLO VI

PROCEDURE DECISIONALI E CONSULTAZIONE

Articolo 29

Procedura decisionale

Salvo qualora il presente regolamento disponga altrimenti, il Consiglio decide secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

Articolo 30

Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 60 giorni lavorativi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

Consigli consultivi regionali

1. Sono istituiti consigli consultivi regionali, con il compito di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed in particolare di fornire consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della pesca in alcune zone marittime o zone di pesca.

2. I consigli consultivi regionali sono composti principalmente di pescatori e altri rappresentanti di interessi su cui incide la politica comune della pesca, quali i rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura e di gruppi di difesa dell'ambiente e dei consumatori e di esperti scientifici di tutti gli Stati membri che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata.

3. I rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata hanno il diritto di partecipare ai consigli consultivi regionali in qualità di membri o osservatori. La Commissione può essere presente alle loro riunioni.

4. La Commissione può consultare i consigli consultivi regionali sulle proposte relative alle misure, quali i piani di ricostituzione o gestione pluriennali, da adottare in base all'articolo 37 del trattato che essa intende presentare e che riguardano in particolare [...] le attività di pesca della zona interessata. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Queste consultazioni lasciano impregiudicata la facoltà di consultare il CSTEP e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. I consigli consultivi regionali possono:
- presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, raccomandazioni e suggerimenti su aspetti relativi alla gestione della pesca;
 - informare la Commissione o lo Stato membro interessato in merito ai problemi di attuazione delle norme comunitarie e presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi;
 - svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'espletamento delle loro funzioni.

I consigli consultivi regionali informano della loro attività il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 32

Procedura per la creazione dei consigli consultivi regionali

Il Consiglio decide in merito alla creazione di un consiglio consultivo regionale. Ogni consiglio consultivo regionale è competente per le zone marittime poste sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri. Il consiglio consultivo regionale adotta il suo regolamento interno.

Articolo 33

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

- È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il CSTEP è consultato, a intervalli regolari, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

- Nel presentare le proposte relative alla gestione della pesca nell'ambito del presente regolamento la Commissione tiene conto del parere del CSTEP.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Abrogazione

- I regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 101/76 sono abrogati.

- I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 35

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della politica comune della pesca con riguardo ai capitoli II e III entro la fine del 2012.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

1. ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lymle Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Lingships south-west	Demersali	Illimitato
	Cappasanta	Illimitato
	Astici	Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Aragoste	Illimitato
	Demersali	Illimitato
	Astici	Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato
8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north Mull of Galloway south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west Barra Head west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona interna a St Kilda	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona interna a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed east Coquer Island east	Aringa	Illimitato
2. Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Cork south Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5. Carnsore Point south Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south' Hook Point	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Cappasanta	Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Gamberi	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Paesi Bassi	Pesce piatto	Illimitato
		Pesce rotondo	Illimitato
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato, solo giugno e luglio
		Eglefino	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari	
Thyborøron fino a Hanstholm	Belgio	Merlano	Illimitato, solo giugno e luglio	
		Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio	
	Germania	Pesce piatto	Illimitato	
		Spratto	Illimitato	
		Merluzzo bianco	Illimitato	
		Merluzzo carbonaro	Illimitato	
		Eglefino	Illimitato	
		Sgombro	Illimitato	
		Aringa	Illimitato	
		Merlano	Illimitato	
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato	
		Passera di mare	Illimitato	
		Sogliola	Illimitato	
	Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
Pesce piatto			Illimitato	
Germania		Spratto	Illimitato	
		Merluzzo bianco	Illimitato	
		Merluzzo carbonaro	Illimitato	
		Eglefino	Illimitato	
		Sgombro	Illimitato	
		Aringa	Illimitato	
		Merlano	Illimitato	
		Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
Passera di mare			Illimitato	
Sogliola			Illimitato	
Kattegat (3-12 miglia)		Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
			Pesce piatto	Illimitato
	Scampi		Illimitato	
	Aringa		Illimitato	
	Spratto		Illimitato	
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnaes	Germania	Spratto	Illimitato	
	Germania	Pesce piatto	Illimitato	
Merluzzo bianco		Illimitato		
Aringa		Illimitato		
Spratto		Illimitato		
Anguilla		Illimitato		
Salmone		Illimitato		
Merlano		Illimitato		
Mare Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia nautiche	Germania	Sgombro	Illimitato	

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 ⁽¹⁾)-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mare Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

(¹) Misurate dalla linea costiera.

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Paesi Bassi	Demersali	Illimitato
		Gamberi	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Danimarca	Gamberi	Illimitato
		Regno Unito	Merluzzo bianco
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Passera di mare	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
Sgombro	Illimitato		

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)	Belgio	Demersali	Illimitato
Frontiera Belgio/Francia ad est del diparti- mento della Manica (Estuario della Vire- Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)		Cappasanta	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Germania	Aringa	Illimitato solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Al- prech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)	Regno Unito	Tutte le specie	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche) Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato solo dal 1° marzo al 30 giugno, Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre,
		Sardine	Illimitato solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre, Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche) Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

7. ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche) Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche) Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche) Tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
		Germania	Merluzzo bianco
		Gamberi	Illimitato
(6-12 miglia nautiche) Tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato

9. ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mare Baltico (4-12 miglia) (*)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

(*) 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

10. ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 (*)-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mare Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato

(*) Misurate dalla linea costiera.

ALLEGATO II

SHETLAND BOX

A. **Delimitazione geografica**

Dal punto situato sulla costa ovest della Scozia alla latitudine da 58° 30' N a 59° 30' N- 6° 15' O

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Orcadi

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

Da 61° 00' N — 3° 00' O a 61° 00' N — 0° 00' O

seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Shetland

Da 61° 00' N — 0° 00' O a 59° 30' N — 0° 00' O,

Da 59° 30' N — 0° 00' O a 59° 30' N — 1° 00' O,

Da 59° 30' N — 1° 00' O a 59° 00' N — 1° 00' O,

Da 59° 00' N — 1° 00' O a 59° 00' N — 2° 00' O,

Da 59° 00' N — 2° 00' O a 58° 30' N — 2° 00' O,

Da 58° 30' N — 2° 00' O a 58° 30' N — 3° 00' O,

Da 58° 30' N — 3° 00' O alla costa orientale della Scozia alla latitudine 58° 30' N.

B. **Sforzo di pesca autorizzato**

Numero massimo di navi aventi lunghezza tra perpendicolari superiore o pari a 26 m autorizzate a pescare specie demersali, eccettuati busbana norvegese e melù:

Stato membro	Numero di navi da pesca autorizzata
Francia	52
Regno Unito	62
Germania	12
Belgio	2

**REGOLAMENTO (CE) N. 2372/2002 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2002**

che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2002 la petroliera Prestige, che trasportava 77 000 tonnellate di oli combustibili pesanti, si è inabissata al largo della costa della Galizia, provocando una marea nera che ha raggiunto le coste spagnole il 16 novembre 2002.
- (2) A causa degli effetti ambientali dell'inquinamento da petrolio summenzionato, oltre alle attività di pesca sono state vietate, lungo ampie zone della costa atlantica spagnola, tutte le attività di molluschicoltura ed alcune attività di acquacoltura. Inoltre, la marea nera ha danneggiato anche alcuni impianti di acquacoltura situati nelle regioni costiere della Spagna colpite.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ⁽³⁾, definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. In particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, e le norme più specifiche contenute nell'allegato III del suddetto regolamento stabiliscono i costi ammissibili nel settore dell'acquacoltura e della protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, che possono essere cofinanziati dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Inoltre, l'articolo 16 di tale regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo finanziario dallo SFOP per le indennità concesse a pescatori e proprietari di navi per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di eventi non prevedibili.
- (4) Tuttavia, i criteri che devono soddisfare le spese nei settori in questione per poter essere cofinanziate dallo SFOP non sono stati concepiti per il tipo di misure necessarie per fare fronte alle conseguenze dell'inquinamento da petrolio.
- (5) La concessione di indennità per l'arresto temporaneo delle attività è attualmente consentita per i pescatori e i proprietari di navi, ma non per altre persone o imprese impegnate nella molluschicoltura e nell'acquacoltura. Gli importi totali dei contributi finanziari concessi dallo SFOP per tali scopi sono inoltre limitati dall'articolo 16 summenzionato.
- (6) È pertanto necessario agevolare la concessione di indennità per le attività di pesca, molluschicoltura e acquacoltura temporaneamente interrotte dall'inquinamento da petrolio suddetto. È inoltre opportuno promuovere la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura nonché la ricostituzione degli stock di molluschi per ripristinare la loro capacità produttiva, nonché la sostituzione degli attrezzi da pesca danneggiati dalla marea nera.
- (7) Occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 suindicate.
- (8) Restando inteso che le altre azioni dovranno essere eseguite con il contributo dello SFOP, le dotazioni complementari necessarie a tali fini dovrebbero essere attinte dagli aiuti definiti nel quadro del regolamento (CE) n. 2561/2001, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1.
- (9) Tali dotazioni complementari dovrebbero essere destinate alle misure specifiche adottate, da un lato, per concedere le indennità alle persone e alle imprese che operano in Spagna nei settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura per l'arresto temporaneo delle attività, e dall'altro, per sostenere il ripristino delle attività precedenti colpite dalla marea nera.
- (10) Occorre verificare che le misure specifiche siano coerenti con i principi generali della politica strutturale nel settore della pesca.
- (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente (strumento in oggetto) sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (12) La necessità di prendere misure immediate per porre rimedio alla situazione derivante dall'incidente della petroliera Prestige impone di derogare al periodo previsto al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere reso il 19 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce misure straordinarie di sostegno per le persone e le imprese che operano in Spagna nei settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura nelle zone costiere spagnole colpite dalla marea nera fuoriuscita dal relitto della Prestige, nonché le condizioni e gli importi massimi di tale sostegno.

Articolo 2

Misure specifiche

1. Le seguenti misure specifiche possono essere adottate dalla Spagna per le persone e le imprese di cui all'articolo 1:

- a) indennità alle persone e ai proprietari delle imprese per l'arresto temporaneo delle attività;
- b) incentivi per la sostituzione degli attrezzi da pesca ed altre attrezzature ausiliarie, per la riparazione delle imbarcazioni colpite e la sostituzione delle loro parti danneggiate;
- c) incentivi per la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura;
- d) indennità per la ricostituzione degli stock di molluschi.

2. Le spese sostenute nel quadro delle misure specifiche possono essere sovvenzionate a condizione che l'arresto temporaneo delle attività di cui alla lettera a) nonché i danni causati agli attrezzi o agli impianti di cui alle lettere b), c) e d), siano imputabili alla marea nera fuoriuscita dal relitto della Prestige.

3. I tassi di aiuto per le misure specifiche sono indicati nell'allegato.

Articolo 3

Deroghe al regolamento (CE) n. 2792/1999

1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le misure specifiche di cui all'articolo 2 sono attuate conformemente ai paragrafi da 2 al 6 del presente articolo.

2. Le indennità per l'arresto temporaneo delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere concesse anche alle persone e ai proprietari delle imprese che operano in Spagna nei settori della molluschicoltura e dell'acquacoltura.

3. Il limite di due e sei mesi stabilito all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999 non si applica.

4. Per determinare la conformità con i massimali di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 2792/1999 non si tiene conto del contributo finanziario dello SFOP per le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Le restrizioni stabilite nell'allegato III, punto 1.4, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2792/1999 non si applicano per quanto riguarda la sostituzione degli attrezzi da pesca danneggiati dalla marea nera fuoriuscita dal relitto della Prestige.

6. Le seguenti spese sono ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999:

- a) le spese sostenute per le operazioni di pulitura, riparazione e ricostruzione volte al ripristino della capacità produttiva degli impianti di molluschicoltura e di acquacoltura danneggiati dall'inquinamento da petrolio in questione;
- b) le spese di ripopolamento necessarie per ricostituire gli stock di molluschicoltura e acquacoltura danneggiati dall'inquinamento da petrolio.

Articolo 4

Applicabilità delle disposizioni generali

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ e (CE) n. 2792/1999⁽²⁾ si applicano per l'attuazione delle misure specifiche definite all'articolo 2 conformemente alle disposizioni e alle condizioni di deroga stabilite nel presente regolamento.

Articolo 5

Contributo comunitario complementare

1. In aggiunta al sostegno concesso dallo SFOP, il contributo comunitario complementare concesso ai fini del presente regolamento ammonta a 30 milioni di EUR.

2. Tale importo complementare è prelevato sui fondi precedentemente assegnati ai fini del regolamento (CE) n. 2561/2001.

Articolo 6

Modificazione del regolamento (CE) n. 2561/2001

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2561/2001, è aggiunto il seguente comma:

«Nell'ambito della dotazione per la Spagna, un importo non superiore a 30 milioni di EUR è destinato alle misure definite nel regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio.»

Articolo 7

Relazioni di attuazione

La Spagna presenta alla Commissione una relazione consolidata sull'attuazione delle misure specifiche di cui all'articolo 2, per ogni anno di attuazione di queste misure, entro il 31 marzo dell'anno successivo. La prima di tali relazioni deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2004.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

*Articolo 8***Modalità d'applicazione**

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

*Articolo 10***Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

*ALLEGATO***TASSI D'INTERVENTO**

I tassi d'intervento per le misure specifiche di cui all'articolo 2 sono fissati secondo i gruppi elencati nell'allegato IV, punto 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e secondo i tassi stabiliti nella tabella 3 dello stesso allegato, modificato dal regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio:

- | | |
|--|----------|
| 1) arresto temporaneo delle attività di molluschicoltura o acquacoltura | Gruppo 1 |
| 2) sostituzione degli attrezzi da pesca | Gruppo 2 |
| 3) pulitura, riparazione e ricostruzione degli impianti di acquacoltura e molluschicoltura | |
| — a carico delle autorità pubbliche | Gruppo 1 |
| — a carico delle imprese private | Gruppo 3 |
| 4) ricostituzione degli stock di molluschi | Gruppo 1 |
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2373/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	60,2
	204	40,0
	608	29,7
	999	43,3
0707 00 05	052	121,7
	999	121,7
0709 90 70	052	119,7
	204	64,0
	999	91,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	61,9
	204	59,1
	999	60,5
0805 20 10	204	72,4
	999	72,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	50,4
	999	50,4
0805 50 10	052	52,7
	600	72,2
	999	62,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	36,1
	400	92,0
	404	101,2
	720	68,3
	999	74,4
0808 20 50	400	114,5
	999	114,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2374/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 3 499 978 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2002 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 000 055 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 499 923 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 3 499 978 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 668/2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 499 978 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 499 978 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 166 del 25.6.2002, pag. 4.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	1 222 009
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/ Saarland/Baden-Württemberg/Bayern	321 864
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/ Thüringen	1 956 105»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2375/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

**relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa
dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del
Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa, ossia di qualità diversa da quella alta, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁶⁾, istituendo un contingente d'importazione a datare dal 1° gennaio 2003.
- (2) Il suddetto contingente tariffario riguarda un quantitativo annuo massimo di 2 981 600 tonnellate, di cui 572 000 tonnellate per le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d'America e 38 000 tonnellate in provenienza dal Canada.
- (3) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1° gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92

durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003.

- (4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento tenero oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (5) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.
- (7) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.
- (8) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽¹⁰⁾.
- (9) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁶⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 5

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 3 del presente regolamento, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 2

1. È aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta.

2. Il contingente tariffario è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.

Articolo 3

1. Il contingente tariffario annuale è suddiviso in tre sottocontingenti:

- a) sottocontingente I: 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;
- b) sottocontingente II: 38 000 tonnellate per il Canada;
- c) sottocontingente III: 2 371 600 tonnellate per gli altri paesi terzi.

2. Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante dei sottocontingenti I o II, la Commissione può, con il consenso dei paesi terzi interessati, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

3. Il sottocontingente III è diviso in quattro lotti trimestrali di 592 900 tonnellate ciascuno per i seguenti periodi:

- a) lotto n. 1: 1° gennaio-31 marzo;
- b) lotto n. 2: 1° aprile-30 giugno;
- c) lotto n. 3: 1° luglio-30 settembre;
- d) lotto n. 4: 1° ottobre-31 dicembre.

4. I quantitativi non utilizzati nell'ambito di un lotto sono automaticamente trasferiti al lotto successivo, tranne per il lotto n. 4 di cui al paragrafo 3, lettera d). In caso di esaurimento di un lotto, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del lotto successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro tutti i lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile, per ciascun sottocontingente, per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo per periodo considerato.

2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Qualora il giorno previsto al presente paragrafo per una comunicazione coincida con una festività nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno lavorativo precedente tale festività nazionale.

Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio per periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del sottocontingente per periodo considerato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Il giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti notificano mediante fax alla Commissione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 6

I titoli d'importazione sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 7

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 8

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 9

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, il nome del paese d'origine;
- b) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:
- Regolamento (CE) n° 2375/2002
 - Forordning (EF) nr. 2375/2002
 - Verordnung (EG) Nr. 2375/2002
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002
 - Regulation (EC) No 2375/2002
 - Règlement (CE) n° 2375/2002
 - Regolamento (CE) n. 2375/2002
 - Verordening (EG) nr. 2375/2002
 - Regulamento (CE) n.º 2375/2002
 - Asetus (EY) N:o 2375/2002
 - Förordning (EG) nr 2375/2002
- c) nella casella 24, l'indicazione «12 EUR/tonnellata».

Articolo 10

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 11

Nel quadro degli contingenti tariffari l'immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Esso si applica fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento che modifica l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o al più tardi fino al 30 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 (*)
Contingenti all'importazione di frumento tenero aperti dal regolamento (CE) n. 2375/2002
Settimana dal ... al ...

Contingente/prodotto	Numero operatore	Quantitativo chiesto (in tonnellate)	Origine

(*) Comunicazione da trasmettere mediante fax al numero (32-2) 295 25 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2376/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

**relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo
proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo, istituendo contingenti d'importazione a datare dal 1° gennaio 2003. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente di 50 000 tonnellate di orzo da birra e un altro contingente di 300 000 tonnellate di orzo, il quale forma oggetto del presente regolamento.
- (2) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1° gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92 durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003.
- (3) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su

richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

- (4) Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (5) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione del contingente, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁶⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.
- (7) Per una corretta gestione del contingente è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁸⁾.
- (8) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, il dazio all'importazione per l'orzo del codice NC 1003 00 è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 2 del presente regolamento, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 2

1. È aperto il contingente tariffario di 300 000 tonnellate di orzo del codice NC 1003 00.
2. Il contingente tariffario è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 16 EUR per tonnellata.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 4

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro tutti i lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo dell'anno considerato.

2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Qualora il giorno previsto al presente paragrafo per una comunicazione coincida con una festività nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno lavorativo precedente tale festività nazionale.

Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio dell'anno e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l'anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Il giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti notificano mediante fax alla Commissione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 5

I titoli d'importazione sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 6

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 7

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 8

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 2376/2002
- Forordning (EF) nr. 2376/2002
- Verordnung (EG) Nr. 2376/2002
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2376/2002
- Regulation (EC) No 2376/2002
- Règlement (CE) n° 2376/2002
- Regolamento (CE) n. 2376/2002
- Verordening (EG) nr. 2376/2002
- Regulamento (CE) n.º 2376/2002
- Asetus (EY) N:o 2376/2002
- Förordning (EG) nr 2376/2002

- b) nella casella 24, l'indicazione «16 EUR/tonnellata».

Articolo 9

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Esso si applica fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento che modifica l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o al più tardi fino al 30 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 (*)

Contingente all'importazione di orzo aperto dal regolamento (CE) n. 2376/2002

Settimana dal ... al ...

Contingente/prodotto	Numero operatore	Quantitativo chiesto (t)	Origine

(*) Comunicazione da trasmettere mediante fax al numero (32-2) 295 25 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2377/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo, istituendo contingenti d'importazione a datare dal 1° gennaio 2003. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente di 50 000 tonnellate di orzo da birra e un altro contingente di 300 000 tonnellate di orzo. Il contingente tariffario di 50 000 tonnellate di orzo da birra forma oggetto del presente regolamento.
- (2) In ossequio agli impegni internazionali della Comunità, l'orzo da birra da importare deve essere destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. A tale proposito, è opportuno adottare disposizioni simili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria ⁽⁵⁾, per quanto concerne i criteri di qualità dell'orzo e gli obblighi relativi alla trasformazione.

- (3) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1° gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92 durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003.
- (4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (5) Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.
- (7) Tenendo conto dell'obbligo di applicare un elevato livello di garanzia ai fini dell'adeguata gestione del contingente e del fatto che occorre mantenere tale garanzia durante tutto il periodo di trasformazione, è opportuno esonerare gli importatori le cui spedizioni di orzo da birra sono accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti d'America conformemente alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁷⁾.
- (8) Ai fini di un'efficace gestione del contingente, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁹⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 168 del 23.6.2001, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

- (9) Per una corretta gestione del contingente è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽²⁾.
- (10) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, il dazio all'importazione per l'orzo da birra del codice NC 1003 00 è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 2 del presente regolamento, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 2

1. È aperto il contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 50 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

2. Il contingente tariffario è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 8 EUR per tonnellata.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

⁽¹⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) «semi danneggiati»: i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;
- b) «semi di orzo sano, leale e mercantile»: i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.

Articolo 5

1. Il beneficio del contingente tariffario è concesso a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri:

- a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più;
- b) semi danneggiati: 1 % o meno;
- c) tenore di umidità: 13,5 % o meno;
- d) semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.

2. I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:

- a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dalla dogana di immissione in libera pratica; oppure
- b) un certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.

Articolo 6

1. L'accesso al contingente è consentito se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'orzo importato viene trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica;
- b) il malto ottenuto è trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

2. La domanda di titolo d'importazione nel quadro del contingente tariffario in oggetto è ricevibile solo se corredata dei seguenti documenti:

- a) la prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;
- b) la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo competente dello Stato membro di immissione in libera pratica una cauzione di importo pari a 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service — FGIS (Servizio federale di ispezione dei cereali) di cui all'articolo 8, la cauzione è ridotta a 10 EUR/t;

c) l'impegno scritto del richiedente secondo cui la totalità delle merci da importare sarà trasformata, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica, in malto destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la trasformazione in malto. Egli specifica il luogo di trasformazione indicando il nome di un'azienda trasformatrice e di uno Stato membro oppure indicando al massimo cinque stabilimenti di trasformazione. La spedizione delle merci ai fini della trasformazione richiede la compilazione, prima della partenza delle stesse e nell'ufficio di sdoganamento, di un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. L'indicazione di cui alla lettera c) nonché quella dello stabilimento e del luogo di trasformazione vanno riportate nella casella 104 del documento T5.

3. La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione. Inoltre, la trasformazione del malto in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro il termine di 150 giorni deve essere controllata dall'autorità competente.

Articolo 7

1. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è svincolata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- b) il richiedente del titolo fornisce la prova dell'utilizzazione finale specifica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da cui risulti l'effettiva utilizzazione entro il termine stabilito nell'impegno scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c). Tale prova, eventualmente sotto forma di esemplare di controllo T5, deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi importati è stata trasformata nel prodotto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c).

2. Se non sono soddisfatti i criteri di qualità e/o le condizioni di trasformazione di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sono incamerate, salvo qualora l'importatore sia in grado di presentare un nuovo titolo d'importazione emesso nel quadro del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione⁽¹⁾. In questo caso, la cauzione di 30 EUR relativa a detto titolo è svincolata soltanto fino a concorrenza di 22 EUR.

Articolo 8

Un modello del certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) è riportato nell'allegato I. I certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti

⁽¹⁾ Vedi pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale.

contenenti legno di faggio sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a titolo della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Quando i parametri analitici indicati sul certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) risultano conformi ai criteri di qualità per l'orzo da birra di cui all'articolo 5, sono prelevati campioni sul 3 % almeno delle merci importate per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione del timbro e delle firme autorizzate dal governo degli Stati Uniti d'America è pubblicata nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi in riferimento all'anno considerato.

2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato II, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Qualora il giorno previsto per la presentazione delle domande di titoli coincida con una festività nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno lavorativo precedente tale festività nazionale.

Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio dell'anno e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l'anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Il giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti notificano mediante fax alla Commissione al numero indicato nell'allegato II, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 10

I titoli d'importazione sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 11

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 12

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 13

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 20, l'indicazione del prodotto trasformato ottenuto dai cereali e una delle seguenti diciture:
- Reglamento (CE) n° 2377/2002
 - Forordning (EF) nr. 2377/2002
 - Verordnung (EG) Nr. 2377/2002

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2377/2002
- Regulation (EC) No 2377/2002
- Règlement (CE) n° 2377/2002
- Regolamento (CE) n. 2377/2002
- Verordening (EG) nr. 2377/2002
- Regulamento (CE) n.º 2377/2002
- Asetus (EY) N:o 2377/2002
- Förordning (EG) nr 2377/2002

b) nella casella 24, l'indicazione «8 EUR/tonnellata».

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Esso si applica fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento che modifica l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o al più tardi fino al 30 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio

FGIS FORM 909-L FEB 90		APPROVED OMB NO. 0580-0013 ORIGINAL NOT NEGOTIABLE	
 UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE U.S. GRAIN STANDARDS ACT OFFICIAL EXPORT GRAIN INSPECTION CERTIFICATE			
ISSUED AT _____		DATE OF SERVICE _____	
I certify that I am licensed or authorized under the United States Grain Standards Act (7 U.S.C. 71 et seq.) to inspect the kind of grain covered by this certificate and that on the above date the following identified grain was inspected under the Act, with the following results:			
<input type="checkbox"/> Original Inspection <input type="checkbox"/> Reinspection <input type="checkbox"/> Appeal Inspection <input type="checkbox"/> Board Appeal Inspection			
QUANTITY (This is NOT a Weight Certificate) _____			
LOCATION _____		IDENTIFICATION OF CARRIER _____	
GRADE AND KIND (in accordance with the Official Grain Standards of the United States) _____			
STOWAGE _____			
REMARKS Damaged Grains: Sound and fair merchantable barley: Test weight (kg/hl): Moisture:			
APPEAL NO. (if applicable) _____	APPLICANT _____	NAME AND SIGNATURE _____	
<small> This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 800.0 et seq.). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain, or the condition of a carrier or container for the storage or transportation of grain, or other facts relating to grain as ascertained by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate is not considered representative of the lot if the grain is transhipped or is otherwise transferred from the identified carrier or container or if grain or other material is added to or removed from the total lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by all officers and all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the facts stated therein. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal law. WARNING: Any person who shall knowingly falsify, make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such actions, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties. The conduct of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination on the basis of race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap. </small>			
EXPORT			

ALLEGATO II

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 (*)
Contingente all'importazione di orzo da birra aperto dal regolamento (CE) n. 2377/2002**

Mese di ...

Contingente/Prodotto	Numero Operatore	Quantitativo chiesto (t)

(*) Comunicazione da trasmettere mediante fax al numero (32-2) 295 25 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2378/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione del 19 dicembre 2002 ⁽³⁾ e la decisione del 19 dicembre 2002 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha approvato la conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e tra la Comunità europea e il Canada, rispettivamente, intesi a modificare le concessioni previste per il settore dei cereali nell'elenco CXL allegato al (GATT). Questi accordi modificano le condizioni di importazione del frumento tenero di bassa e media qualità e dell'orzo, con la creazione di contingenti d'importazione per tali prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- (2) Con le decisioni summenzionate il Consiglio ha autorizzato la Commissione a prevedere per tali prodotti deroghe temporanee al regime dei dazi all'importazione previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, in attesa che venga approvata una modifica formale di questo regolamento. Per poter applicare pienamente gli accordi approvati dal Consiglio, è inoltre opportuno adattare temporaneamente le modalità di applicazione relative ai dazi all'importazione nel settore dei cereali fissate dal regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁶⁾.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 non si applicano ai seguenti prodotti:

- a) frumento tenero di cui al codice NC ex 1001 90 99 di qualità diversa dalla qualità standard alta definita nell'allegato I dello stesso regolamento;

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁶⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

- b) orzo di cui ai codici NC 1003 00 10 e 1003 00 90.

2. L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1249/96 non si applicano al prodotto menzionato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Articolo 2

Il beneficio della riduzione forfettaria di 14 EUR per tonnellata del dazio all'importazione per il frumento di qualità standard alta di cui all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/1999 non è più subordinato alle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, dello stesso regolamento.

Articolo 3

Oltre a quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96, viene trattenuto un premio negativo («discount») dell'importo di 30 EUR per tonnellata sul frumento duro di qualità bassa nel quadro dei premi commerciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

Articolo 4

Il dazio all'importazione corrispondente al frumento tenero di qualità bassa imposto sul frumento duro di qualità bassa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, quinto comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1249/96 non è più applicabile.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96, la domanda di titolo d'importazione per il frumento tenero di qualità alta può essere accolta soltanto su presentazione dell'impegno scritto da parte del richiedente di costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁷⁾. L'importo di questa cauzione aggiuntiva è di 95 EUR per tonnellata. Tuttavia, se le domande di titolo d'importazione sono accompagnate da certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) come indicato all'articolo 6, l'importo della cauzione aggiuntiva richiesta è di 5 EUR per tonnellata.

⁽⁷⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

2. L'articolo 5, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96 non si applica alle domande di titolo d'importazione per il frumento duro se sono accompagnate da certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) come indicato all'articolo 6. In questo caso l'importo della cauzione aggiuntiva richiesta è di 5 EUR per tonnellata.

Articolo 6

A complemento di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96, i certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) per il frumento tenero e il frumento duro sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nel quadro della procedura di cooperazione amministrativa definita agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾. Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) sono conformi alle norme di qualità del frumento tenero e del frumento duro di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d'entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

Negli allegati I, II e III figurano modelli dei certificati di conformità riconosciuti per il frumento tenero e il frumento duro. La riproduzione del timbro e delle firme autorizzate dai governi degli Stati Uniti d'America e del Canada è pubblicata nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Articolo 7

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96, quando il risultato dell'analisi per il frumento tenero di qualità alta dimostra che i criteri di cui all'allegato I non sono soddisfatti, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono incamerate, a meno che l'importatore sia in grado di presentare un nuovo titolo d'importazione rilasciato nel quadro del contingente gestito dal regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione⁽²⁾. In tal caso la cauzione di 30 EUR relativa a questo titolo è svincolata soltanto a concorrenza di 22 EUR.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

I titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1° gennaio 2003 e utilizzati dopo tale data sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Se tuttavia gli operatori non intendono utilizzare i titoli d'importazione dopo il 1° gennaio 2003, questi ultimi possono essere annullati su richiesta degli interessati presentata anteriormente al 15 gennaio 2003. In questo caso gli importi delle cauzioni sono svincolati proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero

FGIS FORM 909-L FEB 00	UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE U.S. GRAIN STANDARDS ACT OFFICIAL EXPORT GRAIN INSPECTION CERTIFICATE	APPROVED OMB NO. 0580-0013 ORIGINAL NOT NEGOTIABLE US-				
	_____ ISSUED AT	_____ DATE OF SERVICE				
I certify that I am licensed or authorized under the United States Grain Standards Act (7 U.S.C. 71 <i>et seq.</i>) to inspect the kind of grain covered by this certificate and that on the above date the following identified grain was inspected under the Act, with the following results:						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 25%;"><input type="checkbox"/> Original Inspection</td> <td style="text-align: center; width: 25%;"><input type="checkbox"/> <i>Reinspection</i></td> <td style="text-align: center; width: 25%;"><input type="checkbox"/> <i>Appeal Inspection</i></td> <td style="text-align: center; width: 25%;"><input type="checkbox"/> <i>Board Appeal Inspection</i></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> Original Inspection	<input type="checkbox"/> <i>Reinspection</i>	<input type="checkbox"/> <i>Appeal Inspection</i>	<input type="checkbox"/> <i>Board Appeal Inspection</i>
<input type="checkbox"/> Original Inspection	<input type="checkbox"/> <i>Reinspection</i>	<input type="checkbox"/> <i>Appeal Inspection</i>	<input type="checkbox"/> <i>Board Appeal Inspection</i>			
QUANTITY (This is NOT a Weight Certificate)						
LOCATION	IDENTIFICATION OF CARRIER					
GRADE AND KIND (in accordance with the Official Grain Standards of the United States)						
STOWAGE						
REMARKS Protein: Test weight (kg/hl): Impurities:						
APPEAL NO (if applicable)	APPLICANT	NAME AND SIGNATURE				
<p style="font-size: small;">This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 <i>et seq.</i>), and the regulations thereunder (7 CFR 800.0 <i>et seq.</i>). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain, or the condition of a carrier or container for the storage or transportation of grain, or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate is not considered representative of the lot if the grain is transhipped or is otherwise transferred from the identified carrier or container or if grain or other material is added to or removed from the total lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by all officers and all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the facts stated therein. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal law.</p> <p style="font-size: small;">WARNING: Any person who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such actions, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties.</p> <p style="font-size: x-small;">The conduct of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.</p>						
EXPORT						

ALLEGATO II

Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per il frumento duro

FGIS FORM 909-L FEB 00	UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE U.S. GRAIN STANDARDS ACT OFFICIAL EXPORT GRAIN INSPECTION CERTIFICATE	APPROVED OMB NO. 0580-0013
		ORIGINAL NOT NEGOTIABLE
ISSUED AT _____		US- _____ _____
ISSUED AT		DATE OF SERVICE
I certify that I am licensed or authorized under the United States Grain Standards Act (7 U.S.C. 71 et seq.) to inspect the kind of grain covered by this certificate and that on the above date the following identified grain was inspected under the Act, with the following results:		
<input type="checkbox"/> Original Inspection	<input type="checkbox"/> <i>Reinspection</i>	<input type="checkbox"/> <i>Appeal Inspection</i>
<input type="checkbox"/> <i>Board Appeal Inspection</i>		
QUANTITY (This is NOT a Weight Certificate)		
LOCATION	IDENTIFICATION OF CARRIER	
GRADE AND KIND (In accordance with the Official Grain Standards of the United States)		
STOWAGE		
REMARKS		
Protein: Test weight (kg/hl): Impurities: Hard Vitreous Amber Color:		
APPEAL NO (if applicable)	APPLICANT	NAME AND SIGNATURE
This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 800.0 et seq.). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain, or the condition of a carrier or container for the storage or transportation of grain, or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate is not considered representative of the lot if the grain is transhipped or is otherwise transferred from the identified carrier or container or if grain or other material is added to or removed from the total lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by all officers and all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the facts stated therein. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal law.		
WARNING: Any person who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such actions, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties.		
The conduct of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.		
EXPORT		

ALLEGATO III

Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per il frumento tenero e il frumento duro e specifiche di qualità per l'esportazione

 Canadian Grain Commission		 Commission canadienne des grains	
CERTIFICATE FINAL FOR CANADIAN GRAIN EXPORT CARGO INSPECTION		CERTIFICAT FINAL DE GRAIN CANADIEN INSPECTION D'UNE CARGAISON DESTINEE A L'EXPORTATION	
CERTIFICATE NO. A 44084		No DE CERTIFICAT	
REGISTRATION NO.	PORT	DATE	DATE
GRADE	MOISTURE %	IMPURITIES	WEIGHT IN TONNES/POIDS EN TONNES METRIQUES
STORAGE/STOCKAGE	FOR ACCOUNT OF/POUR LE COMPTE DE		
<h1>VOID</h1>			
CERTIFICATION AS TO GRADE AND WEIGHT ONLY CERTIFICATION DU GRADE ET DU POIDS SEULEMENT			
APPLICANT (PERSON)	INSPECTOR (PERSON)	WEIGHT (T/ESB)	VERIFIED BY (CERTIF. PAR)
1-201			

Specifiche di qualità per l'esportazione di frumento tenero e frumento duro canadese

FRUMENTO TENERO

Canada western red spring (CWRS)	Peso specifico	Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali
N. 1 CWRS	(Min.) 79,0 kg/hl	(Mass.) 0,4 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWRS	(Min.) 77,5 kg/hl	(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 3 CWRS	(Min.) 76,5 kg/hl	(Mass.) 1,25 %, compreso 0,2 % di altri semi
<hr/>		
Canada western extra strong red spring (CWES)	Peso specifico	Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali
N. 1 CWES	(Min.) 78,0 kg/hl	(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWES	(Min.) 76,0 kg/hl	(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi
<hr/>		
Canada prairie spring red (CPSR)	Peso specifico	Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali
N. 1 CPSR	(Min.) 77,0 kg/hl	(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CPSR	(Min.) 75,0 kg/hl	(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi
<hr/>		
Canada prairie spring white (CPSW)	Peso specifico	Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali
N. 1 CPSW	(Min.) 77,0 kg/hl	(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CPSW	(Min.) 75,0 kg/hl	(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi
<hr/>		
Canada western red winter (CWRW)	Peso specifico	Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali
N. 1 CWRW	(Min.) 78,0 kg/hl	(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWRW	(Min.) 74,0 kg/hl	(Mass.) 2,0 %, compreso 0,2 % di altri semi
<hr/>		
Canada western soft white spring (CWSWS)	Peso specifico	Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali
N. 1 CWSWS	(Min.) 78,0 kg/hl	(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWSWS	(Min.) 75,5 kg/hl	(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 3 CWSWS	(Min.) 75,0 kg/hl	(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

FRUMENTO DURO

Canada western amber durum (CWAD)	Peso specifico	Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali
N. 1 CWAD	(Min.) 80,0 kg/hl	(Mass.) 0,5 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWAD	(Min.) 79,5 kg/hl	(Mass.) 0,8 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 3 CWAD	(Min.) 78,0 kg/hl	(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi
N. 4 CWAD	(Min.) 75,0 kg/hl	(Mass.) 3,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

NOTE: *Altri semi di cereali*: in queste categorie sono compresi soltanto avena, orzo, segale e triticale.

Fumento tenero: Per le esportazioni di frumento tenero, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante il tenore proteico del carico in questione.

Fumento duro: Per le esportazioni di frumento duro, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante la percentuale di semi vitrei e il peso specifico (kg/hl) del carico in questione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2379/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

relativo al riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi realizzate in Slovacchia prima dell'importazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2379/2001 ⁽⁴⁾, definisce le condizioni per il riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità realizzate prima dell'esportazione nella Comunità dai paesi terzi che ne fanno richiesta.
- (2) Il 10 ottobre 2002, le autorità slovacche hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali veterinarie ed alimentari della Slovacchia (SVPS, KVPS, RVPS) sotto la responsabilità dell'amministrazione statale (SVPS). Dalla domanda risulta che tale servizio dispone del personale, del materiale e delle strutture necessarie alla realizzazione dei controlli, che adopera metodi equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dalla Slovacchia verso la Comunità debbono rispettare le norme comunitarie di commercializzazione.
- (3) Dai dati trasmessi dagli Stati membri ed ora in possesso dei servizi della Commissione emerge che, durante il periodo 1997-2002, nelle importazioni di ortofrutticoli freschi provenienti dalla Slovacchia si è registrato un numero di casi di non conformità alle norme di commercializzazione più elevato rispetto alla media degli altri paesi terzi. Va rilevato tuttavia che, in un periodo più recente (1999-2002), la frequenza dei casi di non conformità è scesa a livelli paragonabili a quelli di altri paesi terzi che già dispongono di un siffatto riconoscimento e, d'altra parte, la normativa in vigore dal 1° ottobre 2002 ha reso obbligatori i controlli all'esportazione. Da una visita in loco, realizzata nel mese di giugno 2002, sono emersi elementi che denotano una diminuzione del tasso di non conformità grazie alla nuova normativa.

- (4) I rappresentanti dei servizi di controllo slovacchi partecipano regolarmente alle attività internazionali volte a fissare norme di commercializzazione degli ortofrutticoli nell'ambito del gruppo di lavoro per la normalizzazione delle derrate deperibili e il miglioramento della qualità, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Inoltre, la Slovacchia partecipa ai lavori dell'OCSE per l'applicazione di norme internazionali al settore degli ortofrutticoli. Da molti anni, inoltre, i servizi di controllo slovacchi partecipano anche ai diversi seminari ed attività di formazione organizzati da vari Stati membri.
- (5) È quindi necessario procedere al riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità realizzate dalla Slovacchia a decorrere dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa prevista all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi prima dell'importazione nella Comunità, realizzate dalla Slovacchia, sono riconosciute conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

I nomi e indirizzi del corrispondente ufficiale e dei servizi di controllo in Slovacchia, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano nell'allegato I al presente regolamento.

Articolo 3

1. I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati in esito ai controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato nell'allegato II al presente regolamento.

2. In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, sesto comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, la casella 3 del formulario di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere parzialmente stampata in lingua slovacca.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 6.12.2001, pag. 15.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativa all'istituzione di una procedura di cooperazione amministrativa tra la Comunità e la Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Corrispondente ufficiale a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Amministrazione statale veterinaria ed alimentare della Repubblica slovacca (Štátna Veterinárna a Potravinová Správa SR)
Direzione della Sicurezza alimentare e dell'igiene
Unità colture specializzate
Botanicka 17
842 13 Bratislava
Slovacchia
Tel. (421-2) 60 25 74 12 o 419
Fax (421-2) 60 25 74 50
E-mail: fvcontrol@svssr.sk

Servizi di controllo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Amministrazione statale veterinaria ed alimentare della Repubblica slovacca (Štátna Veterinárna a Potravinová Správa SR)
Direzione della Sicurezza alimentare e dell'igiene
Unità colture specializzate
Botanicka 17
842 13 Bratislava
Slovacchia
Tel. (421-2) 60 25 74 12 o 419
Fax (421-2) 60 25 74 50
E-mail: fvcontrol@svssr.sk

Amministrazione regionale veterinaria ed alimentare di Bratislava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava)
Botanicka 17
842 13 Bratislava
Slovacchia
Tel. (421-2) 65 42 34 87
Fax (421-2) 65 42 34 87
Email: kvsba@svssr.sk

Amministrazione regionale veterinaria ed alimentare di Trnava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trnava)
Zavarska 11
918 21 Trnava
Slovacchia
Tel. (421-33) 550 16 18
Fax (421-33) 550 35 41
E-mail: kvstt@svssr.sk

Amministrazione regionale veterinaria ed alimentare di Nitra (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Nitra)
Akademicka 1
949 80 Nitra
Slovacchia
Tel. (421-37) 652 54 73
Fax (421-37) 653 16 57
E-mail: kvsnr@svssr.sk

Amministrazione regionale veterinaria ed alimentare di Trenčín (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trenčín)
Sudna 22
Trenčín
Slovacchia
Tel. (421-32) 652 21 22
Fax (421-32) 652 12 66
E-mail: kvstn@svssr.sk

Amministrazione regionale veterinaria ed alimentare di Banská Bystrica (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Banská Bystrica)
Rudlovska 6
975 90 Banská Bystrica
Slovacchia
Tel. (421-48) 415 41 27
Fax (421-48) 412 56 01
E-mail: kvbbb@svssr.sk

Amministrazione regionale veterinaria ed alimentare di Žilina (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Žilina)
Jedlova 44
010 04 Žilina
Slovacchia
Tel. (421-41) 763 12 28
Fax (421-41) 763 12 27
E-mail: kvsza@svssr.sk

Amministrazione regionale veterinaria ed alimentare di Košice (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Košice)
Masarykova 18
040 02 Košice
Slovacchia
Tel. (421-55) 625 20 47
Fax (421-55) 625 20 46
E-mail: kvske@svssr.sk

Amministrazione regionale veterinaria ed alimentare di Prešov (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Prešov)
Levocska 112
080 01 Prešov
Slovacchia
Tel. (421-51) 749 13 21
Fax (421-51) 771 98 87
E-mail: kvspv@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Bratislava-mesto (RVPS Bratislava-mesto)
Polianky 8
841 01 Bratislava
Slovacchia
Tel. (421-2) 64 46 12 09
E-mail: rvsbao@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Senec (RVPS Senec)
Svätoplukova 50
903 01 Senec
Slovacchia
Tel. (421-2) 45 92 62 13
E-mail: rvssco@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Dunajská Streda (RVPS Dunajská Streda)
Obchodná 789/3
909 01 Dunajská Streda
Slovacchia
Tel. (421-31) 552 48 70
E-mail: rvsdso@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Galanta (RVPS Galanta)
Hodská 353/19
924 25 Galanta
Slovacchia
Tel. (421-31) 780 71 09
E-mail: rvsgao@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Trnava (RVPS Trnava)
Zavarská 11
918 21 Trnava 1
Slovacchia
Tel. (421-33) 500 14 47
E-mail: rvstto@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Senica (RVPS Senica)
Čáčovská 305
905 01 Senica Nad Myjavou
Slovacchia
Tel. (421-34) 651 28 81
E-mail: rvsseo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Komárno (RVPS Komárno)
Štúrova 5
945 01 Komárno
Slovacchia
Tel. (421-35) 773 12 35
E-mail: rvskno@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Nové Zámky (RVPS Nové Zámky)
Komjatická 65
940 89 Nové Zámky
Slovacchia
Tel. (421-35) 42 83 11
E-mail: rvsnzso@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Levice (RVPS Levice)
M.R. Štefánika 24
924 03 Levice
Slovacchia
Tel. (421-36) 631 23 52
E-mail: rvslvo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Nitra (RVPS Nitra)
Akademická 1
949 80 Nitra 1
Slovacchia
Tel. (421-37) 653 62 02
E-mail: rvsnr0@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Topol'čany (RVPS Topol'čany)
ul. Dr. P. Adámiho 17
955 01 Topol'čany
Slovacchia
Tel. (421-38) 532 60 68
E-mail: rvstoo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Šal'a (RVPS Šal'a)
Školská 5
927 00 Šal'a
Slovacchia
Tel. (421-35) 42 83 11
E-mail: rvssao@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Nové Mesto/Váhom (RVPS Nové Mesto/Váhom)
Tajovského 235/7
915 01 Nové Mesto/Váhom
Slovacchia
Tel. (421-32) 71 25 46
E-mail: rvsnmo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Trenčín (RVPS Trenčín)
Súdna 22
911 01 Trenčín
Slovacchia
Tel. (421-32) 652 20 45
E-mail: rvstno@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Prievidza (RVPS Prievidza)
Mariánska 6
971 01 Prievidza
Slovacchia
Tel. (421-46) 542 30 09
E-mail: rvspdo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Puchov (RVPS Puchov)
Moravská 1343/29
020 01 Puchov
Slovacchia
Tel. (421-42) 464 13 15
E-mail: rvspuoe@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Žiar Nad Hronom (RVPS Žiar Nad Hronom)
ul. SNP 612/120
965 01 Žiar Nad Hronom
Slovacchia
Tel. (421-45) 673 27 37
E-mail: rvszho@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Zvolen (RVPS Zvolen)
Nám. SNP 50
960 01 Zvolen
Slovacchia
Tel. (421-45) 53 30 39
E-mail: rvszvo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Veľký Krtíš (RVPS Veľký Krtíš)
Osloboditeľ'ov 33
990 01 Veľký Krtíš
Slovacchia
Tel. (421-47) 483 07 41
E-mail: rsvsko@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Lučenec (RVPS Lučenec)
Mierova 2
984 01 Lučenec
Slovacchia
Tel. (421-47) 432 24 31
E-mail: rvsleo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Rimavská Sobota (RVPS Rimavská Sobota)
Kirijevská 22
979 01 Rimavská Sobota
Slovacchia
Tel. (421-47) 563 14 10
E-mail: rvsrso@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Banská Bystrica (RVPS Banská Bystrica)
Rudlovska cesta 6
975 90 Banská Bystrica
Slovacchia
Tel. (421-48) 412 56 02
E-mail: rvsbbo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Martin (RVPS Martin)
Záturčianska 1
036 80 Martin
Slovacchia
Tel. (421-43) 422 14 81
E-mail: rvsmta@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Liptovský Mikuláš (RVPS Liptovský Mikuláš)
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovacchia
Tel. (421-47) 432 24 31
E-mail: rvsleo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Žilina (RVPS Žilina)
Jedľ'ová 44
010 04 Žilina 4
Slovacchia
Tel. (421-41) 763 12 35
E-mail: rvszao@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Čadca (RVPS Čadca)
Horná 2483, pošt. pr 45
022 01 Čadca
Slovacchia
Tel. (421-41) 432 22 77
E-mail: rvscao@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Dolný Kubín (RVPS Dolný Kubín)
Jánoškova 1611/58
026 01 Dolný Kubín
Slovacchia
Tel. (421-43) 586 49 35
E-mail: rvsdka@svssr.sk

Amministrazione locale e veterinaria di Rožňava (RVPS Rožňava)
Južná 43
048 01 Rožňava
Slovacchia
Tel. (421-58) 732 31 82
E-mail: rvsrvo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Spišská Nová Ves (RVPS Spišská Nová Ves)
Duklianska 46
048 01 Spišská Nová Ves
Slovacchia
Tel. (421-52) 417 51 24
E-mail: rvssno@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Košice-Mesto (RVPS Košice-Mesto)
Hlinkova 1/c
040 01 Košice-Mesto
Slovacchia
Tel. (421-55) 632 56 23
E-mail: rvskeo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Košice-Okolie (RVPS Košice-Okolie)
Kukučínova 24
040 01 Košice-Okolie
Slovacchia
Tel. (421-55) 622 35 07
E-mail: rvskso@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Trebišov (RVPS Trebišov)
Bottova 2
075 01 Trebišov
Slovacchia
Tel. (421-56) 672 27 48
E-mail: rvstvo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Michalovce (RVPS Michalovce)
Sama Chalúpku 2
207 01 Michalovce
Slovacchia
Tel. (421-56) 642 50 34
E-mail: rvsmio@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Poprad (RVPS Poprad)
Partizánska 83
058 01 Poprad
Slovacchia
Tel. (421-52) 72 30 85
E-mail: rvspvo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Stará L'ubovná (RVPS Stará L'ubovná)
Levočská 4/338
064 01 Stará L'ubovná
Slovacchia
Tel. (421-52) 432 11 82
E-mail: rvsslo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Prešov (RVPS Prešov)
Levočská 112
080 01 Prešov 1
Slovacchia
Tel. (421-51) 771 11 26
E-mail: rvspvo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Vranov Nad Topľou (RVPS Vranov Nad Topľou)
Kalinčiakova 879
093 01 Vranov Nad Topľou
Slovacchia
Tel. (421-57) 230 64
E-mail: rvskso@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Bardejov (RVPS Bardejov)
Stöcklova 34
085 01 Bardejov
Slovacchia
Tel. (421-54) 472 21 15
E-mail: rvsbjo@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Svidník (RVPS Svidník)
ul. MUDr. Pribulu 2
089 01 Svidník
Slovacchia
Tel. (421-54) 752 29 87
E-mail: rvssko@svssr.sk

Amministrazione locale veterinaria ed alimentare di Humenné (RVPS Humenné)
Gaštanová 3
080 01 Humenné
Slovacchia
Tel. (421-57) 775 29 63
E-mail: rvsheo@svssr.sk

ALLEGATO II

Modello di certificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001

1. Operatore/importatore (*)		Certificato di controllo * [N.] Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo	
2. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'operatore/importatore)		3. Organismo di controllo ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SR 	
		4. Luogo di controllo/paese d'origine	5. Regione o paese di destinazione
6. Identificazione del mezzo di trasporto		7. Controllo a destinazione (se del caso)	7 a v <input type="checkbox"/> interno <input type="checkbox"/> import <input type="checkbox"/> export
8. Imballaggio (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale in kg lordo/netto (*)
12. L'organismo di controllo summenzionato certifica, in base ad un controllo a campione, che la merce sopra descritta è conforme, al momento del controllo, alle norme di qualità in vigore			
..... <i>Ufficio doganale: entrata/uscita (*)</i>	 <i>(Luogo e data di emissione)</i>	
Durata di validità: giorni			
..... <i>Controllore (nome a stampatello)</i>			
13. Osservazioni			
(*) Cancellare la voce non pertinente.			

REGOLAMENTO (CE) N. 2380/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce che i vini e i succhi di uve confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, originari e provenienti da paesi terzi che realizzano esportazioni nella Comunità inferiori a 1 000 ettolitri all'anno sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento. Sono previste importazioni di quantitativi limitati prove-

nienti dall'Indonesia e dalla Thailandia. È pertanto necessario iscrivere i summenzionati due paesi nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 3.9.2002, pag. 10.

ALLEGATO«*ALLEGATO VI***Elenco dei paesi di cui all'articolo 22**

- Iran
 - Libano
 - Repubblica popolare cinese
 - Taiwan
 - India
 - Bolivia
 - Repubblica di San Marino
 - Thailandia
 - Indonesia».
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2381/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro del premio alla vacca nutrice, il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2002⁽⁴⁾, prevede all'articolo 29 bis una regola di arrotondamento del numero di animali per il calcolo del numero minimo e massimo di giovenche, espresso in percentuale. L'applicazione di questa regola penalizza il produttore soggetto al regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 quale si applica nel 2003. Per garantire l'uguale trattamento di tutti i produttori, occorre pertanto precisare l'applicazione di tale regola nel periodo suddetto per la fissazione del numero di giovenche qualora la domanda di premio concerna un numero pari a due animali.

- (2) Occorre modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2342/1999.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 29 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, per l'applicazione nel 2003 del regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999, qualora una domanda di premio concerna un numero pari a due animali, il numero di giovenche che possono beneficiare del premio è fissato a una giovenca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 277 del 15.10.2002, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2382/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime
d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1162/2002 ⁽⁴⁾. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.
- (2) Il periodo di inclusione della Svizzera nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 scade il 31 dicembre 2002. Il periodo di inclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e di Israele scade il 30 giugno 2003. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare per un ulteriore periodo di tempo l'inclusione di tali paesi.

- (3) I paesi terzi interessati hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie riguardo all'attuazione di norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91. Inoltre, l'effettiva attuazione è stata verificata nel corso di controlli in loco condotti dalla Commissione nei paesi terzi in esame.
- (4) Le autorità ungheresi hanno informato la Commissione del fatto che un organismo di controllo e di certificazione ha cessato la propria attività in Ungheria. Il nome di detto organismo deve essere quindi depennato dall'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 94/92.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 44.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92, è modificato nel seguente modo:

- 1) Nei testi relativi all'Argentina, all'Australia, alla Repubblica ceca, all'Ungheria, a Israele e alla Svizzera il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2008»
 - 2) Nel testo relativo all'Ungheria:
 - al punto 3, sono soppresse le parole «e SKAL»,
 - al punto 4, sono soppresse le parole «e Skal (Ufficio in Ungheria)».
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2383/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2002 ⁽⁷⁾, stabilisce che ciascun olivicoltore deve presentare, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura. L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 prevede che le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni devono presentare all'organismo competente dello Stato membro interessato, anteriormente al 1° gennaio di ciascuna campagna, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.
- (2) In alcune regioni oleicole dette date possono non risultare le più adeguate per quanto attiene ai controlli, in considerazione segnatamente del numero elevato di dichiarazioni di coltura, dei lavori in corso per la ristrutturazione degli oliveti o di altre circostanze particolari. Occorre pertanto prevedere che, per migliorare l'efficacia dei controlli in talune regioni, gli Stati membri possano prorogare, entro certi limiti, il termine per il deposito e la presentazione all'organismo competente delle dichiarazioni di coltura.

- (3) Per assicurare la sorveglianza e la gestione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, occorre continuità nelle informazioni concernenti le nuove piantagioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/98. Di conseguenza, è opportuno che anche il numero degli ulivi per le campagne successive a quelle 1998/1999 e 1999/2000 sia comunicato alla Commissione.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2366/98.
- (5) Per consentire la proroga del termine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 fin dalla campagna di commercializzazione in corso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 30 novembre 2002. Occorre pertanto prevederne l'immediata entrata in vigore.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura relativa agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti coltivati al 1° novembre della campagna per la quale è effettuata la dichiarazione. Tuttavia, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in talune regioni, gli Stati membri possono prorogare di tre mesi al massimo la data limite per la presentazione delle dichiarazioni.

Entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regioni e i motivi per i quali è stata prorogata la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di coltura, nonché la nuova data fissata.»

- 2) All'articolo 5, il testo del paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi 4 e 5:

«4. Anteriormente al 31 ottobre 2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 5.

5. Anteriormente al 31 ottobre della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di olivi che, conformemente al paragrafo 2:

- sono stati oggetto di una dichiarazione di intenzione di impianto,
- sono considerati impianti di sostituzione di olivi estirpati,
- sono considerati impianti che rientrano in un programma approvato, a norma dell'articolo 4,
- sono considerati impianti supplementari che non possono beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001.

Tuttavia, per le campagne 2000/2001 e 2001/2002, le informazioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro il 28 febbraio 2003.»

3) All'articolo 20, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato, anteriormente al 1° gennaio di ciascuna

campagna, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni. Tuttavia, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in alcune regioni, gli Stati membri possono prorogare di tre mesi al massimo la data limite di presentazione delle dichiarazioni.

Entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regioni e i motivi per i quali è stata prorogata la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di coltura, nonché la nuova data fissata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2384/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2837/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2813/94 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni per la concessione dell'aiuto forfettario all'ettaro per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura nelle isole minori del Mar Egeo.
- (2) È necessario aggiungere ai criteri di ammissibilità stabiliti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2837/93 una condizione corrispondente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2002 ⁽⁶⁾, che fissa le dimensioni minime della particella olivicola ammessa a beneficiare dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2837/93 dev'essere modificato di conseguenza.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2837/93 è aggiunta la seguente lettera:

«e) che hanno dimensioni minime fissate in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (*).

(*) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 260 del 19.10.1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 19.11.1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2385/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

**che proroga e modifica la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati
prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

forma di contingenti tariffari e dazi supplementari
varianti tra l'8 % e il 30 % ad valorem.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

(4) Il 28 marzo 2002 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa a 21 prodotti siderurgici importati che causavano o rischiavano di causare grave pregiudizio ai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi o in concorrenza diretta con tali prodotti.

visto il regolamento (CE) n. 519/94 ⁽³⁾ del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

(5) Alla stessa data, in base alle informazioni raccolte e verificate preliminarmente all'apertura dell'inchiesta, sono state istituite misure provvisorie nei confronti di 15 dei prodotti siderurgici oggetto dell'inchiesta.

previa consultazione dei comitati consultivi,

considerando quanto segue:

(6) La Commissione, dopo aver constatato che l'aumento delle importazioni dei 7 prodotti precisati nell'allegato 1 stava causando un pregiudizio grave ai produttori comunitari, ha istituito, con il regolamento (CE) 1694/2002 ⁽⁷⁾, misure di salvaguardia definitive nei confronti di tali prodotti, sotto forma di dazi addizionali pagabili sulle importazioni eccedenti il rispettivo contingente tariffario. L'utilizzo di questi contingenti può essere controllato quotidianamente.

(1) Con il regolamento (CE) n. 76/2002 ⁽⁵⁾ la Commissione ha introdotto una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi. Questo regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione ⁽⁶⁾ per ampliare il campo di applicazione della vigilanza.

(7) Con il regolamento (CE) 1695/2002 ⁽⁸⁾, la Commissione, avendo accertato che l'aumento delle importazioni dei 14 prodotti precisati nell'allegato 1 rischiava di causare pregiudizio ai produttori comunitari e che era nell'interesse della Comunità adottare misure, ha istituito un sistema di sorveglianza retrospettiva di tali prodotti.

(2) Il 6 marzo 2002 taluni Stati membri hanno segnalato alla Commissione che l'andamento delle importazioni di taluni prodotti siderurgici sembrava richiedere l'adozione di misure di salvaguardia. Essi hanno accompagnato le informazioni fornite con prove determinate in base all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e hanno chiesto alla Commissione d'istituire misure di salvaguardia provvisorie e di avviare un'inchiesta di salvaguardia.

(8) I suddetti sistemi di controllo dei contingenti tariffari di salvaguardia e sistemi di sorveglianza retrospettiva forniscono informazioni sull'origine di alcune soltanto delle importazioni che arrivano sul mercato comunitario e non ne indicano i prezzi. Esse non danno inoltre indicazioni sulla struttura dei futuri scambi commerciali.

(3) Il 20 marzo 2002 gli Stati Uniti d'America hanno adottato misure di salvaguardia definitive nei confronti di un'ampia gamma di prodotti siderurgici importati, sotto

(9) Le statistiche sul commercio estero della Comunità non saranno disponibili nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 ⁽⁹⁾ della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU L 319 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 124.

⁽⁹⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3.

- (10) Tuttavia, le statistiche sulle importazioni dei prodotti siderurgici precisati all'allegato 1 rivelano il seguente andamento, che rischia di causare pregiudizio ai produttori comunitari:

(tonnellate)

Tipo di prodotto	1999	2000	2001	2002 ⁽¹⁾ (6 mesi)
Prodotti piatti	10 818 943	13 641 836	13 916 538	6 058 977
Prodotti lunghi	5 053 766	5 184 421	5 482 925	2 772 014
Tubi	2 541 117	2 930 406	2 903 729	1 384 322

⁽¹⁾ Sono disponibili attualmente solo dati relativi ai primi sei mesi del 2002, che sono inoltre suscettibili di revisione.

- (11) È vero che in talune categorie di prodotti si registra una flessione delle importazioni, ma non bisogna dimenticare che, per una parte di questo periodo, una serie di prodotti siderurgici erano soggetti alle misure provvisorie di salvaguardia della CE per l'acciaio. Inoltre, è evidente che il contesto internazionale potrebbe determinare un'ulteriore deviazione degli scambi verso la Comunità, visto che il mercato mondiale dell'acciaio resta instabile e numerosi paesi hanno adottato, o stanno ponderando l'opportunità di adottare, misure di salvaguardia.
- (12) In effetti, da quando gli Stati Uniti hanno introdotto, nel marzo 2002, misure di salvaguardia per un'ampia gamma di prodotti siderurgici, la Comunità europea e molti altri paesi (tra cui Bulgaria, Canada, Cina, Repubblica ceca, Ungheria, India, Indonesia, Malaysia, Messico e Polonia) interessati dalla possibile incidenza di queste e di precedenti misure adottate sul mercato mondiale dell'acciaio, hanno avviato inchieste di salvaguardia relative ad una serie di prodotti siderurgici. In alcuni casi sono già state adottate misure di salvaguardia definitive. È pertanto prevedibile che si possano verificare altre grandi fluttuazioni nella struttura del commercio internazionale dell'acciaio e in particolare deviazioni dei flussi verso il mercato comunitario, che causerebbero pregiudizio ai produttori della Comunità.
- (13) Contemporaneamente, le statistiche indicano che la produzione di acciaio grezzo nella Comunità è scesa da 163,2 milioni di t nel 2000 a 158,5 milioni di t nel 2001 e a 118,9 milioni di t nei primi nove mesi del 2002. Anche l'occupazione è diminuita nelle imprese comunitarie, passando da 276 700 unità nel 2000 a 270 000 ⁽¹⁾ nel 2001, e si prevede che scenderà ulteriormente nel 2002. Vi è un nesso effettivo e sostanziale tra l'andamento di questi indicatori economici e le tendenze delle importazioni; si ritiene pertanto che l'evoluzione delle importazioni rischi di recare pregiudizio ai produttori della Comunità.
- (14) Di conseguenza, è nell'interesse della Comunità che le importazioni di taluni prodotti siderurgici continuino ad essere soggetti alla vigilanza comunitaria preventiva, perché possano fornire informazioni statistiche approfondite che consentano un'analisi rapida delle tendenze delle importazioni.
- (15) La Commissione conclude pertanto che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) 3285/94 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) 519/94, si deve continuare ad applicare un sistema di vigilanza preventiva sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici nella Comunità. Tenendo conto della durata delle misure di salvaguardia introdotte dagli Stati Uniti nel marzo 2002, è opportuno prorogare il sistema fino alla fine del marzo 2005.
- (16) Inoltre, per non ostacolare inutilmente e non perturbare eccessivamente le attività delle imprese insediate in prossimità delle frontiere, è auspicabile escludere le importazioni di piccole quantità dal campo di applicazione della vigilanza comunitaria preventiva. Pertanto, le importazioni di peso inferiore o pari a 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 76/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002, è così modificato:

- 1) Alla fine dell'articolo 1, aggiungere:

«3. Le importazioni il cui peso non supera 500 kg sono escluse dall'applicazione del presente regolamento.»

- 2) All'articolo 6, al posto di «31 dicembre 2002» indicare «31 marzo 2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Il calcolo di questi dati non è stato ancora ultimato; essi sono perciò suscettibili di revisione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2386/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 dicembre 2002, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	44,17	44,17

**REGOLAMENTO (CE) N. 2387/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2002 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2002, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 44,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	64,27 93,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	100,00 192,25 185,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2388/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2118/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 48.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1002 00 00 9000	C03	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	—	—
	A05	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	-1,19	-2,38	-3,57	-4,76	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	-1,10	-2,19	-3,29	-4,39	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	-1,01	-2,03	-3,04	-4,05	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	-0,95	-1,90	-2,85	-3,79	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2389/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2268/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2121/2002 ⁽⁴⁾.

- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2268/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2268/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2002, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 325 del 30.11.2002, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2390/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽⁴⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,
- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,35 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,35 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	84,27 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,35 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,35 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2391/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002**

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 40,610 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 2392/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1002 00 00	Segala	22,77
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	22,77
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	22,77
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	40,60
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	40,60
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,77

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 13.12.2002 al 27.12.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	142,90	137,38	124,61	92,03	216,02 (**)	206,02 (**)	119,79 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	38,14	24,08	22,59	13,95	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,78 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,61 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2002

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

(2002/1010/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito delle disastrose inondazioni verificatesi nell'agosto e nel settembre 2002 in alcuni Stati membri e paesi candidati la cui adesione all'Unione europea è attualmente in fase di negoziazione, l'Unione europea ha deciso di creare un Fondo di solidarietà dell'Unione europea per far fronte alle catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene una disposizione specifica in base a cui il Fondo può essere mobilitato retroattivamente per catastrofi verificatesi a partire dall'agosto di quest'anno.
- (4) I paesi interessati hanno trasmesso alla Commissione la loro stima dei danni provocati dalle inondazioni dell'agosto e del settembre 2002,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilitato per fornire l'importo di 728 milioni di EUR in stanziamenti di impegno.

⁽¹⁾ GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.


⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente



Per il Consiglio

Il Presidente



BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2002

relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2003

(BCE/2002/12)

(2002/1011/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro (Stati membri partecipanti).
- (2) Gli Stati membri hanno sottoposto alla BCE, per approvazione, le proprie stime del volume di conio delle monete denominate in euro per il 2003, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del volume di conio delle monete denominate in euro per il 2003

Con la presente decisione la BCE approva la quantità di monete che devono essere emesse nel 2003 dagli Stati membri partecipanti conformemente al seguente schema:

(in milioni di EUR)

	Volume di conio delle monete metalliche destinate alla circolazione e delle monete da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2003
Belgio	246,9
Germania	1 475,0
Grecia	116,4
Spagna	939,0
Francia	67,5
Irlanda	100,6
Italia	115,6
Lussemburgo	150,0
Paesi Bassi	85,0
Austria	116,0
Portogallo	278,0
Finlandia	300,0

*Articolo 2***Disposizione finale**

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2002.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG
